

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 maggio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/316 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 3 marzo 2018 (18CE0882).....</u>	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 61 del 3 marzo 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le scialbe da natante utilizzate per la pesca del rossetto (<i>Aphia minuta</i>) in talune acque territoriali dell'Italia (18CE0883).....</u>	Pag. 5
<u>Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7) (18CE0884).....</u>	Pag. 8
<u>Decisione (UE) 2018/319 del Consiglio, del 27 febbraio 2018, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda talune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia e della sua appendice (18CE0885).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> [notificata con il numero C(2018) 1208] (18CE0886).....</u>	Pag. 22
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/321 della Commissione, del 2 marzo 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/224 che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0887).....</u>	Pag. 38
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/322 della Commissione, del 2 marzo 2018, relativa alla sospensione della procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi costituiti da misure adottate dalla Repubblica di Turchia che incidono sul commercio della carta non patinata senza legno (18CE0888).....</u>	Pag. 40



<u>Indirizzo (UE) 2018/323 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/8) (18CE0889).....</u>	Pag. 42
<i>Publicati nel n. L 62 del 5 marzo 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/324 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0890)</u>	Pag. 46
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/325 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (18CE0891)</u>	Pag. 48
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (18CE0892).....</u>	Pag. 50
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (18CE0893)</u>	Pag. 52
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS) (18CE0894)</u>	Pag. 55
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali (18CE0895).....</u>	Pag. 58
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0896)</u>	Pag. 60
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/331 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0897)..</u>	Pag. 89
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/332 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (18CE0898)</u>	Pag. 91
<u>Decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (18CE0899).....</u>	Pag. 93
<u>Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (18CE0900).....</u>	Pag. 95
<i>Publicati nel n. L 63 del 6 marzo 2018</i>	
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/335 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 28 febbraio 2018, relativa alla nomina di giudici e avvocati generali della Corte di giustizia (18CE0901)</u>	Pag. 107
<i>Publicato nel n. L 64 del 7 marzo 2018</i>	




RETTIFICHE

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2018/303 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 59 del 1° marzo 2018) (18CE0902).....

Pag. 109

*Publicata nel n. L 61 del 3 marzo 2018***AVVERTENZA**

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/316 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2018

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 3 marzo 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ⁽²⁾, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
- (5) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 3 marzo 2018, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (6) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GUL 187 del 21.7.2010, pag. 5).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 3 marzo 2018 i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 3 marzo 2018

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio all'importazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (EUR/t)
1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro da seme	0,00
1001 19 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità media, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità bassa, diverso da quello da seme	0,00
ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00	SEGALA da seme	0,00
1002 90 00	SEGALA non destinata alla semina	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽³⁾	0,00
1007 10 90	SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina	0,00
1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

⁽²⁾ Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.



ALLEGATO II

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEI DAZI FISSATI NELL'ALLEGATO I

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)


	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco
Borsa	Minneapolis	Chicago
Quotazione	194,602	118,235
Premio sul Golfo	84,909	21,861
Premio sui Grandi Laghi	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:	17,471 EUR/t
Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:	— EUR/t

18CE0882



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/317 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2018

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali dell'Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) Il 10 gennaio 2014 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle proprie acque territoriali adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia (Puglia).
- (4) La richiesta riguarda i pescherecci registrati nella direzione marittima di Manfredonia aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operanti nell'ambito di un piano di gestione che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nel distretto di pesca di Manfredonia.
- (5) A luglio 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dall'Italia e il relativo piano di gestione. Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di chiarimenti relativi allo sforzo di pesca, agli attrezzi utilizzati, alla sorveglianza e ai dati scientifici. L'Italia ha fornito alla Commissione chiarimenti adeguati e ha rivisto di conseguenza il proprio piano di gestione, modificando gli attrezzi utilizzati, riducendo lo sforzo di pesca e rafforzando le misure di sorveglianza.
- (6) L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto ⁽²⁾ conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (7) La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.


⁽¹⁾ GUL 409 del 30.12.2006. Versione rettificata nella GUL 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽²⁾ «Adozione del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa – Reg.(CE) n. 1967/2006, artt.9/13-» adottato il 28 dicembre 2017.



- (8) In particolare, sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate.
- (9) La pesca con sciabiche da natante è praticata vicino alla costa in acque poco profonde. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.
- (10) La pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sull'ambiente marino ed è molto selettiva poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.
- (11) La deroga chiesta dall'Italia riguarda un totale di 100 pescherecci, anche se il numero di pescherecci autorizzati giornalmente si limiterà a 30, con un meccanismo di rotazione. Si può pertanto concludere che la deroga riguarda un numero ridotto di pescherecci.
- (12) Tali pescherecci sono inclusi in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (13) Il piano di gestione stabilisce tutte le pertinenti definizioni relative all'attività di pesca interessata e garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca in futuro, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 100 pescherecci specifici che sono già autorizzati a operare in Italia.
- (14) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione dell'Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.
- (15) Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.
- (16) Per quanto riguarda l'obbligo di conformarsi all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che stabilisce la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, l'Italia ha autorizzato una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento nel proprio piano di gestione, in quanto l'attività di pesca interessata è altamente selettiva, presenta effetti trascurabili sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, di detto regolamento.
- (17) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.
- (18) Il piano di gestione garantisce che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 sono minime. Inoltre, secondo il capitolo 6.1.2, del piano di gestione italiano, la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) è limitata a una campagna di pesca, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno.
- (19) L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.
- (20) Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (21) Il piano di gestione dell'Italia include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (22) È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.
- (23) È opportuno che l'Italia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione.
- (24) La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzii un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

1. L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia, alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) effettuata con sciabiche da natante.
2. Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da pescherecci:
 - a) registrati nella direzione marittima di Manfredonia;
 - b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e
 - c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel proprio piano di gestione.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica dall'8 marzo 2018 all'8 marzo 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0883



REGOLAMENTO (UE) 2018/318 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 febbraio 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo dei dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) ⁽²⁾ è quello di fornire al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) informazioni statistiche esaustive in merito all'esposizione di settori economici e di soggetti dichiaranti dati di gruppo negli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti di specifiche classi di titoli con elevato livello di disaggregazione. Tali informazioni permettono l'analisi approfondita del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e la valutazione delle esposizioni al rischio dell'Eurosistema nelle proprie operazioni di politica monetaria. Esse permettono altresì l'analisi approfondita della stabilità finanziaria, compresa l'individuazione e il monitoraggio dei relativi rischi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽³⁾, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio ⁽⁵⁾, i dati ottenuti sono altresì utilizzati per la vigilanza macroprudenziale e a fini di risoluzione e sono comunicati al Comitato europeo per il rischio sistemico.
- (3) Il concetto di soggetti dichiaranti dati di gruppo è stato introdotto e definito nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dal regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) ⁽⁶⁾. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) identificherà i soggetti dichiaranti dati di gruppo ai fini della raccolta dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) tenendo conto di diversi criteri tra cui la rilevanza del soggetto dichiarante dati di gruppo per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro e/o di singoli Stati membri. È necessario precisare per maggior chiarezza giuridica che tutti i soggetti vigilati significativi che sono vigilati direttamente dalla BCE in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio devono essere considerati rilevanti per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario e, di conseguenza, essi possono essere identificati come soggetti dichiaranti dati di gruppo.
- (4) Subordinatamente alla decisione della banca centrale nazionale (BCN) competente, dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2016/1384, i soggetti dichiaranti dati di gruppo possono segnalare i dati ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) (di seguito i «dati di gruppo») direttamente alla BCE. Ciò permetterà un uso più efficiente dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione del Securities Holdings Statistics Database (archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli) del SEBC ed eviterà la necessità di istituire sistemi nazionali per l'elaborazione dei dati presso ciascuna BCN.
- (5) Ove la BCN decida di non raccogliere dati di gruppo dovrebbe informarne la BCE, nel qual caso la BCE dovrebbe assumere il compito di raccogliere i dati direttamente dai soggetti dichiaranti dati di gruppo. La BCE e le BCN interessate dovrebbero stringere tra loro gli accordi necessari.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24),

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GUL 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 162).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2016/22) (GUL 222 del 17.8.2016, pag. 24).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che ne attestino la rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio in ragione delle sue interconnessioni con altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria o della vigilanza diretta da parte della BCE; e/o di determinati Stati membri dell'area dell'euro, ad esempio in ragione dell'importanza relativa del soggetto dichiarante dati di gruppo all'interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell'area dell'euro o della vigilanza diretta da parte della BCE.»;

2) l'articolo 3 bis è modificato come segue:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi del paragrafo 5, la BCE richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore "l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)" titolo per titolo, e "l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)" titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati di gruppo alla BCE se la BCN competente decide che i soggetti dichiaranti dati di gruppo debbano segnalare le informazioni statistiche direttamente alla BCE ai sensi degli articoli 3 bis e 4 ter dell'indirizzo BCE/2013/7.»;

3) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo


1. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione imposti all'articolo 3 bis, come segue:

a) la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può permettere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95 % dell'ammontare dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, in conformità al presente regolamento, a condizione che il restante 5 % dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente;

b) la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di fornire informazioni ulteriori in merito al tipo di titoli per i quali è stata concessa una deroga ai sensi della lettera a).

2. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore "l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)", titolo per titolo, come stabilito all'articolo 3 bis, paragrafo 3, purché la BCN competente o la BCE, secondo il caso, sia in grado di ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.

3. Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 2, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione della BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità di cui al capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel loro insieme.»;



4) l'articolo 4 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 *ter*

Deroghe generale e disciplina applicabile a tutte le deroghe

1. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere deroghe agli obblighi di segnalazione imposti dal presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: (a) del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*); (b) del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38); (c) del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o (d) del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.

2. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, si assicura che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 *bis* siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso e ove necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare.

3. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE previa consultazione della BCN competente, può sottoporre i soggetti dichiaranti effettivi, cui sono state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 *bis*, a ulteriori obblighi di segnalazione, laddove la BCN competente o la BCE ritenga necessari ulteriori dettagli, secondo il caso. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

4. Ove siano state concesse deroghe dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, dalla BCE, i soggetti dichiaranti effettivi possono tuttavia adempiere gli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto effettivamente dichiarante che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso, prima di avvalersene in un momento successivo, deve ottenere l'assenso della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

(*) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;

5) l'articolo 6 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 *bis*

Tempistica dei dati di gruppo

1. Le BCN trasmettono alla BCE i dati trimestrali titolo per titolo, in conformità all'articolo 3 *bis*, paragrafo 1, e al capo 2 dell'allegato I, entro le ore 18.00 CET del cinquantacinquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.


2. Qualora una BCN decida ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, che i soggetti dichiaranti segnalino le informazioni statistiche direttamente alla BCE, i soggetti dichiaranti trasmettono tali informazioni alla BCE entro le ore 18.00 CET del quarantacinquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.»;

6) l'articolo 7 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 *bis*

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.»;



7) è inserito il seguente articolo 10 *quater*:

«Articolo 10 *quater*

Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7)

La prima segnalazione di dati a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 3 *bis* successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7) (*) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

(*) Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7) (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 4).»;

8) gli Allegati I, II e III sono modificati in modo conforme all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 febbraio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sono modificati come segue:

1) l'allegato I, capo 2, è modificato come segue:

a) la parte 1 è modificata come segue:

i) l'ultimo periodo della parte 1, sopra alla tavola, è sostituito dal seguente:

«La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, può anche scegliere di richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare i dati per i campi da 9 a 11 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 31 a 37.»;

ii) il testo della nota a piè di pagina n. 1 della tavola è sostituito dal seguente:

«(1) Laddove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali come stabilito dalla BCN competente che ha concesso la deroga ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.»;

b) la parte 2 è modificata come segue:

i) l'ultimo periodo alla fine della parte 2, sopra alla tavola, è sostituito dal seguente:

«La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare anche i dati per i campi da 8 a 10, 12 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 53 a 59.»;

ii) il testo della nota a piè di pagina n. 1 della tavola è sostituito dal seguente:

«(1) Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme come stabilito dalla BCN competente che ha concesso la deroga ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.»;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) alla parte 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La presente tavola fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti, che le banche centrali nazionali (BCN) ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.»;

b) alla parte 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La presente tavola fornisce una descrizione delle categorie di settore, che la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.»;

c) alla parte 4, le definizioni di cui alla tavola sono modificate come segue:

i) la definizione di «Posizioni al valore di mercato» è sostituita dalla seguente:

«Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro. In linea di principio, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, è tenuta a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia la BCN competente o la BCE possono, secondo il caso, a propria discrezione, richiedere i dati esclusi gli interessi maturati.»;


ii) la definizione di «Codice identificativo del garante» è sostituita dalla seguente:

«Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente un garante e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale.»;

d) alla parte 5, le definizioni di cui alla tavola sono modificate come segue:

i) la definizione di «Identificativo UE» è sostituita dalla seguente:

«Per identificativo UE si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito dell'UE.»;



- ii) la definizione di «Identificativo nazionale» è sostituita dalla seguente:
- «Per identificativo nazionale si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito del suo paese di residenza.»;
- iii) la definizione di «Livello di segnalazione» è sostituita dalla seguente:
- «Il livello di segnalazione si riferisce alla segnalazione dei dati per ogni entità o su base di gruppo di cui ai punti 23 e 24 dell'articolo 1. Ai dati segnalati a livello di entità dovrebbero applicarsi principi contabili armonizzati e di consolidamento, in accordo con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE ossia, per quanto possibile, le informazioni a livello di entità dovrebbero seguire i principi contabili del gruppo.»;
- e) alla parte 6, le definizioni di cui alla tavola sono modificate come segue:
- i) la definizione di «Codice identificativo del detentore» è sostituita dalla seguente:
- «Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente il detentore e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.»;
- ii) la definizione di «Codice identificativo della controllante diretta del detentore» è sostituita dalla seguente:
- «Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente l'entità giuridica di cui il detentore costituisce una parte sprovvista di personalità giuridica e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale.»;
- f) nella parte 7, nella tavola, la definizione di «Codice identificativo dell'emittente» è sostituita dalla seguente:
- «Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente un emittente e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.»;
- 3) l'allegato III è modificato come segue:
- a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Requisiti minimi per la trasmissione:
- a) le segnalazioni alle banche centrali nazionali (BCN) e, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, alla BCE, devono essere tempestive e avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso;
- b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso;
- c) devono essere identificate le persone che fungono da referenti dei soggetti dichiaranti effettivi;
- d) devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente o alla BCE, secondo il caso.»;
- b) al punto 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
- «d) i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, per la trasmissione tecnica dei dati;
- e) i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, per la trasmissione tecnica dei dati.».

18CE0884



DECISIONE (UE) 2018/319 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2018

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26ª sessione del comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda talune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia e della sua appendice

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, applicano la convenzione COTIF.
- (3) Il comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia («comitato di revisione») è stato istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della convenzione COTIF. Nel corso della sua 26ª sessione, che si terrà dal 27 febbraio al 1º marzo 2018, il comitato di revisione dovrà decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e di alcune sue appendici, vale a dire l'appendice E (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario - CUI), l'appendice F (Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale - APTU) e l'appendice G (Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale - ATMF).
- (4) Nel corso della sua 26ª sessione il comitato di revisione dovrà anche decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.
- (5) Le modifiche del regolamento interno del comitato di revisione sono dirette ad aggiornare talune disposizioni a seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF nel 2011, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il diritto di voto dell'organizzazione regionale e la determinazione del quorum.
- (6) Le modifiche della convenzione COTIF mirano a migliorare e ad agevolare la procedura di revisione della convenzione COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione COTIF e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale dell'OTIF, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.
- (7) Le modifiche dell'appendice E (CUI) mirano a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi del CUI onde garantire che tali regole siano applicate in modo più sistematico per lo scopo da esse perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale come nel caso dei corridoi merci o dei treni per il traffico passeggeri internazionale.
- (8) Le modifiche delle appendici F (APTU) e G (ATMF) sono dirette ad armonizzare le norme dell'OTIF e dell'Unione, in particolare a seguito dell'adozione del quarto pacchetto ferroviario da parte dell'Unione nel 2016.

⁽¹⁾ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).



- (9) La nuova appendice H è destinata a migliorare l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione sulla base del concetto di criteri armonizzati per il rilascio da parte delle autorità nazionali di certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie al fine di comprovare che tali imprese sono in grado di assicurare l'esercizio sicuro dei treni nello Stato interessato.
- (10) La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute. Alcune modifiche necessitano di ulteriori approfondimenti nell'ambito dell'Unione e dovrebbero essere respinte in occasione della 26ª sessione del comitato di revisione.
- (11) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione nella 26ª sessione del comitato di revisione sia basata sul testo che sarà accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26ª sessione del comitato di revisione istituito dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è basata sul testo che sarà accluso alla presente decisione.

2. Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità dei documenti di cui al testo che sarà accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2


Una volta adottata, la decisione del comitato di revisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA



ALLEGATO

1. INTRODUZIONE

Il segretariato generale dell'OTIF ha convocato la 26ª sessione del comitato di revisione della COTIF99 a Berna, in Svizzera, dal 27 febbraio al 1º marzo 2018. I documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono disponibili sul sito dell'OTIF al seguente link: http://otif.org/en/?page_id=126

2. OSSERVAZIONI SUI PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 dell'ordine del giorno - Apertura della riunione e determinazione del quorum

Documenti: nessuno

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: n/d

Posizione - Nessuna

Punto 2 dell'ordine del giorno - Elezione del presidente e del vicepresidente

Documenti: nessuno

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Nessuna

Punto 3 dell'ordine del giorno - Adozione dell'ordine del giorno

Documenti: LAW-17125-CR 26/3.1

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione - Esprimersi a favore dell'adozione del progetto di ordine del giorno

Punto 4 dell'ordine del giorno - Modifica del regolamento interno

Documenti: LAW-17125-CR 26/4

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione - Esprimersi a favore dei progetti di modifica del regolamento interno del comitato di revisione dell'OTIF che sono stati proposti, ad eccezione dei seguenti punti:

- a) l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento interno dovrebbe recitare «Il termine è di 12 settimane se il documento è presentato in tutte e tre le lingue di lavoro.»; e
- b) la modifica all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento interno concernente la votazione in assenza di versioni linguistiche è respinta.

L'attuale versione del regolamento interno del comitato di revisione è antecedente all'adesione dell'Unione alla COTIF: alcune disposizioni sono pertanto divenute obsolete e necessitano di essere aggiornate. In particolare, devono essere modificate le disposizioni in merito ai diritti di voto dell'Unione e alla determinazione del quorum (articoli 4, 20 e 21) al fine di conformarle all'articolo 38 della COTIF e all'accordo UE-OTIF.



Punto 5 dell'ordine del giorno - Revisione parziale della convenzione di base: modifica della procedura di revisione della COTIF

Documenti: LAW-17126-CR 26/5

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Esprimersi a favore dell'adozione della proposta revisione dell'articolo 34 della convenzione per stabilire un periodo di tempo determinato (36 mesi) per l'entrata in vigore delle modifiche delle appendici adottate dall'assemblea generale, compresa la clausola di flessibilità per prorogare tale termine caso per caso, se così deciso dall'assemblea generale alla maggioranza prevista dall'articolo 14, paragrafo 6, della COTIF.

La proposta è intesa a migliorare e ad agevolare la procedura di revisione della COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione. La raccomandazione del segretariato dell'OTIF rifletteva l'opinione prevalente in seno al pertinente gruppo di lavoro che ha affrontato tale questione; è stato stabilito che i membri dell'OTIF dovrebbero essere in grado di trasporre le modifiche adottate, anche attraverso le procedure parlamentari, entro tre anni. La proposta appare necessaria per promuovere l'efficiente funzionamento e sviluppo dell'OTIF.

Punto 6 dell'ordine del giorno — Revisione parziale delle RU CIM — Relazione del segretario generale

Documenti: LAW-17126-CR 26/6

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione (in caso di votazione)

Posizione - Prendere atto della relazione del segretario generale, fornire alcune informazioni sulle pertinenti attività e sugli sviluppi in corso, incoraggiare ulteriori approfondimenti sulla valutazione delle interfacce tra normative in materia doganale e di trasporto ferroviario, appoggiare la creazione di un gruppo di lavoro di esperti giuridici o l'adozione di iniziative di coordinamento alternative in seno agli organi dell'OTIF esistenti, in merito alle questioni doganali e alla digitalizzazione dei documenti di trasporto di merci.

Punto 7 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi CUI

Documenti: LAW-17128-CR 26/7.1; LAW-17129-CR 26/7.2


Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Esprimersi a favore delle proposte di modifica dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 3 [nuova lettera aa) e modifiche delle lettere b), c) e g)], dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 3, delle RU CUI, e chiedere al segretario generale dell'OTIF di presentare tutte le modifiche delle RU CUI all'assemblea generale per decisione.

La principale modifica di rilievo mira a chiarire l'ambito di applicazione delle RU CUI introducendo nell'articolo 3 la definizione di «traffico ferroviario internazionale» con cui si intende «il traffico che comporta l'utilizzo di una linea ferroviaria internazionale o di più linee ferroviarie nazionali successive situate in almeno due Stati e coordinate dai gestori dell'infrastruttura interessati», modificando di conseguenza l'articolo 1 (Ambito di applicazione) e mantenendo nel contempo il nesso con le regole uniformi CIV e CIM.

L'obiettivo è quello di garantire che le RU CUI siano applicate in modo più sistematico per lo scopo perseguito, ovvero nel traffico ferroviario internazionale. Il progetto di modifica proposto al comitato di revisione corrisponde al testo di compromesso definito dal gruppo di lavoro ad hoc in seno all'OTIF, che si è riunito in quattro occasioni: il 10 dicembre 2014, l'8 luglio 2015, il 24 novembre 2015 e il 31 maggio 2016. La Commissione ha contribuito al conseguimento dei risultati ottenuti che, conformemente all'ambito di applicazione e agli obiettivi della COTIF, ossia i trasporti internazionali, confermano l'applicazione delle RU CUI nel traffico ferroviario internazionale, come spiegato nella nuova definizione.



La Commissione ritiene che i progetti di modifica degli articoli 1 e 3, quali proposti dal segretario dell'OTIF, siano coerenti con le definizioni e le disposizioni dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura [ad esempio gli articoli 40, 43 e 46 della direttiva 2012/34/UE (rifusione)].

Per quanto riguarda il progetto, proposto dal segretario dell'OTIF, di modifica dell'articolo 8 (Responsabilità del gestore) si tratta essenzialmente di una modifica di natura redazionale che non influisce sulla portata o sulla sostanza della disposizione. I progetti di modifica dell'articolo 9 proposti nonché degli articoli 3, 5, 5 bis, 7 e 10 sono puramente redazionali.

Punto 8 dell'ordine del giorno - Nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale

Documenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17131-CR26/8.1; LAW-17132-CR 26/8.2

Competenza: Unione (esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione -

Esprimersi a favore (LAW-17131-CR26/8.1) dell'inclusione di una nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale nella COTIF, da sottoporre alla decisione dell'assemblea generale, fatto salvo quanto segue (soppressione = testo barrato; aggiunta = testo sottolineato, se del caso).

- All'articolo 2, lettera b): sostituire «*autorità di certificazione*» con «*autorità di certificazione di sicurezza*». La sostituzione dovrebbe essere apportata in tutto il testo. In tedesco: «*Sicherheitsbescheinigungsbehörde*» anziché «*Zertifizierungsbehörde*». In francese: «*autorité de certification de sécurité*» anziché «*autorité de certification*».
- Articolo 4, paragrafo 1: aggiungere la frase «*L'autorità di certificazione di sicurezza e l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere due entità distinte oppure possono far parte della stessa organizzazione.*»
- Articolo 6, paragrafo 1: aggiungere la frase «*L'autorità di vigilanza e l'autorità di certificazione di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono essere due entità distinte oppure possono far parte della stessa organizzazione.*»
- All'articolo 8, paragrafo 3: modificare il testo nel modo seguente: «*Onde attuare in modo armonizzato le prescrizioni delle presenti regole uniformi, gli allegati delle presenti RU includono:*

[...]

[...]a) un metodo comune di sicurezza relativo ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza che devono essere applicati dalle autorità di certificazione di sicurezza in sede di rilascio dei certificati di sicurezza nonché dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura nelle fasi di sviluppo, attuazione, manutenzione e miglioramento dei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza;

[...]b) un metodo comune di sicurezza per il monitoraggio che deve essere applicato dalle imprese ferroviarie [...], dai gestori dell'infrastruttura e dai soggetti responsabili della manutenzione;

c) i necessari collegamenti con il metodo comune di sicurezza per la stima e la valutazione dei rischi che deve essere applicato dalle imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dai soggetti responsabili della manutenzione quando introducono cambiamenti di carattere tecnico, operativo od organizzativo nel sistema ferroviario;


d) un metodo comune di sicurezza per la vigilanza che deve essere applicato dalle autorità di vigilanza.

- All'articolo 2, lettera f), miglioramento redazionale, allineamento con la terminologia dell'Unione (versione tedesca): «*„Eisenbahnsystem“ das Schienennetz in jedem Vertragsstaat, bestehend aus [...] Strecken, Bahnhöfen, Drehscheiben und Terminals.*»

- All'articolo 7, paragrafo 4, miglioramento redazionale (versione tedesca): «*Die am Betrieb von Zügen im internationalen Verkehr beteiligten Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen haben [...] ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und dessen korrekte Anwendung in Übereinstimmung mit diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften zu kontrollieren.*»

Convenire di chiedere al segretario generale di modificare la relazione esplicativa a sostegno della nuova appendice H e di presentarla per approvazione all'assemblea generale.

Esprimersi a favore (LAW-17131-CR26/8.2), ai fini dell'inclusione della nuova appendice H nella COTIF, delle modifiche degli articoli 2, 6, 20, 33 e 35 della COTIF, e convenire di incaricare il segretario generale di presentarle all'assemblea generale per decisione.



Il progetto di nuova appendice H stabilisce le disposizioni per disciplinare l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale con l'obiettivo di armonizzare la COTIF con l'acquis dell'Unione e sostenere l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione europea. Il testo proposto è in linea con le disposizioni della nuova direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza e della relativa legislazione secondaria, fatta eccezione per alcune questioni di modesta importanza che dovrebbero essere affrontate conformemente alle proposte di cui sopra. Come indicato, è altresì necessario modificare talune disposizioni della COTIF ai fini dell'inclusione della nuova appendice H.

Punto 9 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi ATMF


Documenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17133-CR26/9; LAW-17134-CR26/09-10

Competenza: Unione (esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione - Esprimersi a favore della revisione parziale delle RU ATMF come proposto dal segretariato dell'OTIF, fatto salvo quanto segue (soppressione = testo barrato; aggiunta = testo sottolineato, se del caso).

- All'articolo 7, paragrafo 1 bis, modificare il testo come segue: «I veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al momento della richiesta di ammissione, ammodernamento o rinnovo, conformemente alle presenti regole uniformi e tenendo conto della strategia di migrazione per l'applicazione delle prescrizioni tecniche uniformi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, lettera f), dell'APTU e delle possibilità di deroga di cui all'articolo 7 bis dell'ATMF; tale conformità è costantemente garantita nel periodo in cui ciascun veicolo è in uso.
- Il CTE valuta la necessità di elaborare un allegato di tali regole uniformi, comprese le disposizioni intese a consentire ai richiedenti di ottenere maggiore certezza del diritto riguardo alle prescrizioni da applicare, già prima che essi presentino domanda di ammissione, ammodernamento o rinnovo di veicoli.- All'articolo 2, lettera w), modificare la definizione e l'uso del termine «veicoli» in maniera coerente in tutto il testo (per tutte le lingue). La definizione dovrebbe essere la seguente: «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con le proprie ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione. Il termine «veicolo(i)» dovrebbe essere utilizzato in tutto il testo in sostituzione del termine «veicolo ferroviario» che figura in alcuni casi.
- All'articolo 5, apportare un miglioramento redazionale (versione tedesca): sostituire «Notifikation» con «Notifizierung» nelle frasi «Jeder Vertragsstaat hat durch [...] Notifizierung [...].» e «Die [...] Notifizierungen können durch regionale Organisationen, die dem COTIF beigetreten sind, im Namen von Vertragsstaaten, die Mitglied der betreffenden Organisation sind, vorgenommen werden.»
- All'articolo 10, apportare un miglioramento redazionale (versione tedesca): sostituire «Verzeichnis» con «Dossier» nelle frasi «Wenn eine neue Betriebszulassung erforderlich ist, hat der Antragsteller dem betreffenden Vertragsstaat ein das Vorhaben beschreibendes [...] Dossier zu übersenden.» e «Der Vertragsstaat hat seine Entscheidung spätestens vier Monate nach der Vorlage des voll-ständigen [...] Dossiers durch den Antragsteller zu treffen.»
- All'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), apportare un miglioramento redazionale (versioni inglese e tedesca): sostituire CTE con il nome per esteso del comitato nelle frasi «comply with the specifications adopted by the [...] Committee of Technical Experts;» e «mit den vom [...] Fachausschuss für technische Fragen angenommenen Spezifikationen übereinstimmen;».
- Aggiungere il seguente articolo 14: «Articolo 14 — Allegati e raccomandazioni
- 1. Il comitato di esperti tecnici decide se adottare un allegato o una disposizione di modifica di un allegato secondo la procedura di cui all'articolo 16, all'articolo 20 e all'articolo 33, paragrafo 6, della convenzione. La decisione entra in vigore a norma dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, della convenzione.
- 2. La domanda di adozione di un allegato o di una disposizione di modifica di un allegato può essere presentata da: a) ogni Stato contraente; b) qualsiasi organizzazione regionale quale definita all'articolo 2, lettera x), dell'ATMF; c) qualsiasi associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza dell'allegato è indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio delle loro attività.
- 3. La preparazione di allegati è di competenza del comitato di esperti tecnici assistito da opportuni gruppi di lavoro e dal segretario generale sulla base delle domande presentate conformemente al paragrafo 2.
- 4. Il comitato di esperti tecnici può raccomandare metodi e pratiche in merito all'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale.



Le disposizioni delle RU ATMF sono compatibili con le disposizioni della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità e in parte con la direttiva 2009/49/CE sulla sicurezza. Con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario, l'Unione ha modificato numerose disposizioni di tale acquis. Sulla base di un'analisi da parte della Commissione, il segretariato dell'OTIF e il pertinente gruppo di lavoro hanno predisposto le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3 bis, 5, 6, 7, 10, 10 ter, 11 e 13 delle RU ATMF. Tali modifiche sono necessarie per armonizzare alcuni termini con le nuove disposizioni dell'UE e per prendere in considerazione alcune modifiche procedurali nell'UE, in particolare il fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie sarà competente per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli. Le modifiche proposte non hanno incidenza sul concetto di base dell'ATMF.

Punto 10 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi APTU

Documenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17135-CR26/10; LAW-17134-CR26/09-10

Competenza: Unione (esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione - Esprimersi a favore dell'adozione delle modifiche dell'appendice F, articolo 8, della COTIF e dell'approvazione delle modifiche della pertinente relazione esplicativa.

Le disposizioni delle RU ATMF sono compatibili con quelle della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità, in particolare le disposizioni in merito al contenuto delle prescrizioni tecniche uniformi e alla loro equivalenza con le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dell'Unione europea. Con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario e in particolare con la rifusione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità, l'Unione ha modificato diverse disposizioni di tale acquis. Sulla base di un'analisi della Commissione, il segretariato dell'OTIF e il pertinente gruppo di lavoro hanno predisposto modifiche delle RU APTU al fine di garantire una costante armonizzazione con il diritto dell'Unione. Le modifiche riguardano l'articolo 8 delle RU APTU e consistono nell'aggiunta di due sezioni al contenuto delle prescrizioni tecniche uniformi equivalenti alle STI dell'UE. Tali modifiche sono necessarie per garantire che sia salvaguardata l'equivalenza del contenuto delle future STI dell'Unione europea e delle prescrizioni tecniche uniformi della COTIF. Le modifiche proposte non hanno incidenza sul concetto di base dell'APTU.

Punto 11 dell'ordine del giorno — Discussione generale sulla necessità di armonizzare le condizioni di accesso

Documenti: LAW-17130-CR26/11;

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: n/d

Posizione - Nessuna

Punto 12 dell'ordine del giorno - Varie ed eventuali

Documenti: LAW-17130-CR26/12

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Non opporsi alla costituzione di un gruppo di lavoro di esperti giuridici incaricato di assistere e agevolare il funzionamento degli attuali organi dell'OTIF in campo giuridico e di garantire l'efficace gestione della convenzione.

Punto 13 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi CUV

Documenti: LAW-17144-CR 26/13 (proposta trasmessa dalla Svizzera)

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Opporsi alla proposta di prendere in considerazione la modifica dell'articolo 7 delle RU CUV presentata dalla Svizzera.



L'articolo 7, paragrafo 1, delle RU CUV riguarda la responsabilità del detentore e dell'utente del veicolo (imprese ferroviarie) in caso di danni causati dal veicolo e dovuti a un difetto di questo. Il progetto di modifica proposto aggiunge un nuovo criterio per comprovare la responsabilità del detentore del veicolo per i danni causati da un difetto del veicolo. Ai sensi dell'attuale articolo 7 delle RU CUV, se applicato dalle parti contraenti, l'intestatario del veicolo è responsabile solo se è dimostrato che i danni causati dal veicolo derivano da un guasto di cui egli è responsabile. La modifica proposta sembra aggiungere un secondo criterio in base al quale l'intestatario deve dimostrare che non è responsabile del difetto all'origine del danno.

Il paragrafo 2 dell'attuale articolo 7 del CUV precisa che *«le parti del contratto possono concordare disposizioni di deroga al paragrafo 1»*. Su tale base, le negoziazioni tra le imprese del settore fra il 2013 e il 2016 hanno portato a un accordo approvato da 600 imprese ferroviarie che ha consentito di chiarire meglio le responsabilità dei proprietari dei carri grazie alle modifiche necessarie apportate al Contratto generale di utilizzazione dei carri (GCU). L'accordo concluso ha inserito nel GCU un nuovo articolo 27 relativo al principio della responsabilità in caso di danni causati da un carro, in modo da conseguire un miglior equilibrio e di fare maggiore chiarezza per l'intero settore in caso di danni causati da un carro. Tale articolo introduce il concetto di *«presunzione di colpevolezza»* che consente di ritenere il detentore responsabile di un guasto del veicolo causato da una violazione del suo obbligo di manutenzione. Tale modifica è applicabile dal 1° gennaio 2017. Attualmente, la maggior parte dei detentori e delle imprese ferroviarie che operano nell'Unione applica il GCU. La proposta svizzera pertanto non è necessaria poiché gli accordi stipulati dalle imprese del settore sono sufficienti per definire chiaramente le responsabilità del detentore e delle imprese ferroviarie in caso di danni causati da un veicolo nell'ambito di un contratto di vendita. Non vi sono indicazioni che tale accordo non riesca a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi delle rispettive parti. La proposta non adduce pertanto una motivazione solida e una giustificazione sufficiente per le modifiche proposte.

18CE0885



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/320 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2018

relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo *Batrachochytrium salamandrivorans*

[notificata con il numero C(2018) 1208]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 2013 la presenza del *Batrachochytrium salamandrivorans* (nel seguito il «Bsal»), un fungo emergente patogeno per le salamandre, è stata rilevata in Belgio, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Tale fungo colpisce le popolazioni di salamandre in cattività e selvatiche e può causare un'elevata morbidità e mortalità. Il Bsal è letale per talune specie di salamandre, mentre altre specie gli sono totalmente o parzialmente resistenti, ma possono trasportarlo sulla pelle e fungere quindi da serbatoio e fonte di infezione o contaminazione per altre specie di salamandre.
- (2) In base alle attuali conoscenze scientifiche sul Bsal, raccolte in un parere scientifico ⁽³⁾ dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) su tale fungo nell'ambito della valutazione relativa alla redazione dell'elenco e alla classificazione delle malattie animali nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il Bsal sembra essere endemico almeno in Giappone, Thailandia e Vietnam, con un tasso di prevalenza pari al 3 % circa nelle popolazioni di salamandre selvatiche. In genere si ritiene che tale fungo abbia avuto origine nell'Asia orientale, regione in cui è diffuso ed endemico, ma mancano informazioni sull'entità della sua diffusione in altre parti del mondo. In genere si ritiene inoltre che gli scambi di salamandre infette o vettori del Bsal contribuiscano alla sua diffusione.
- (3) Secondo i dati disponibili, gli scambi riguardano sia le specie di salamandre resistenti che quelle ricettive. La direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, agli atti specifici dell'Unione elencati nell'allegato F di detta direttiva. La normativa dell'Unione in materia di sanità animale, tra cui la direttiva 92/65/CEE, attualmente non contempla condizioni di polizia sanitaria specifiche per gli scambi o le importazioni di salamandre nell'Unione che possano costituire un mezzo efficace per proteggere la salute animale dalla diffusione del Bsal nel suo territorio.
- (4) L'EFSA, nell'ambito della sua assistenza scientifica e tecnica per quanto riguarda la sopravvivenza, l'insediamento e la diffusione del *Batrachochytrium salamandrivorans* (Bsal) nell'UE ⁽⁶⁾ (nel seguito «l'assistenza dell'EFSA»), ha valutato le potenziali ripercussioni del Bsal sulla salute delle salamandre nell'Unione, siano esse selvatiche o in cattività, l'efficacia e la fattibilità di un divieto dei movimenti applicabile alle salamandre oggetto di scambi, la validità, l'affidabilità e la solidità dei metodi diagnostici disponibili per individuare il Bsal nonché eventuali metodi alternativi e misure praticabili di attenuazione dei rischi per garantire la sicurezza degli scambi di salamandre a livello internazionale e all'interno dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.


⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ EFSA Journal 2017;15(11):5071.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(2):4739.



- (5) Secondo l'assistenza dell'EFSA, la messa in quarantena delle salamandre, la realizzazione di test su tali animali per dimostrare che sono indenni dall'infezione da Bsal, la limitazione dei loro movimenti, l'applicazione di procedure igieniche e misure di biosicurezza, come pure il trattamento delle salamandre contro il Bsal, costituiscono importanti misure di attenuazione dei rischi per prevenire la diffusione di tale malattia.
- (6) L'assistenza dell'EFSA ha altresì evidenziato numerose lacune e incertezze nello stato attuale delle conoscenze in materia di Bsal. In particolare essa ha concluso che, a causa della complessità tassonomica e della mancanza di dati attuali in grado di indicare quali specie siano ricettive nei confronti del Bsal, stabilire norme a livello di ordine tassonomico può essere più efficace e fattibile che definire norme specifiche per specie.
- (7) È pertanto opportuno stabilire misure di protezione della salute animale, applicabili all'ordine tassonomico *Caudata*, per gli scambi di partite di salamandre all'interno dell'Unione e per l'introduzione di tali partite nell'Unione al fine di evitare che il Bsal si diffonda attraverso gli scambi all'interno dell'Unione degli animali appartenenti a tale ordine e la loro introduzione nella stessa. Tali misure dovrebbero tener conto delle misure di attenuazione dei rischi di cui all'assistenza dell'EFSA e, in particolare, prevedere una quarantena, test diagnostici e trattamenti adeguati delle salamandre, nonché la certificazione del loro stato sanitario ai fini degli scambi di tali animali all'interno dell'Unione e della loro introduzione nella stessa. Tali misure sono di carattere emergenziale e non sono considerate modalità di applicazione specifiche ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.
- (8) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia elencati nell'allegato I di detto regolamento; gli anfibi figurano tra gli animali elencati in detto allegato. Le misure di protezione della salute animale stabilite nella presente decisione non dovrebbero applicarsi ai movimenti a carattere non commerciale di salamandre come animali da compagnia, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013, per via della specificità di tali movimenti e data la mancanza di informazioni in materia.
- (9) Tali misure dovrebbero applicarsi indipendentemente dalle altre norme dell'Unione potenzialmente pertinenti per gli scambi e l'introduzione di salamandre, in particolare il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ⁽²⁾.
- (10) In occasione dell'85ª sessione generale, tenutasi dal 21 al 26 maggio 2017, l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha inserito l'infezione da Bsal nel suo codice sanitario per gli animali acquatici. Non sono tuttavia ancora disponibili norme internazionali e mancano informazioni sulle capacità tecniche dei servizi veterinari e dei laboratori in tutto il mondo di effettuare test per la ricerca del Bsal, mentre diverse parti interessate nell'Unione europea sono all'avanguardia nel campo della diagnosi e del trattamento del Bsal, nonché in quello della manipolazione sicura delle salamandre oggetto di scambi. È pertanto opportuno che la maggior parte delle misure di attenuazione dei rischi, in particolare la messa in quarantena in uno stabilimento adeguato, i test effettuati sulle salamandre oggetto di scambi e di introduzione nonché il trattamento di tali animali, siano condotte da autorità veterinarie competenti, operatori e laboratori situati nell'Unione.
- (11) Secondo l'assistenza dell'EFSA, è possibile che il Bsal si trasmetta tra specie di salamandre autoctone di diverse regioni e che possa verificarsi una contaminazione crociata nei diversi stabilimenti in cui tali animali vengono allevati, raccolti o distribuiti. Per tale motivo il rischio di presenza del Bsal nelle salamandre oggetto di scambi prescinde dal loro luogo di origine e dalla situazione nell'ambiente naturale. Tutte le partite di salamandre destinate agli scambi all'interno dell'Unione o introdotte nella stessa dovrebbero pertanto essere oggetto di misure di attenuazione dei rischi.
- (12) Dovrebbero essere stabilite condizioni minime per gli stabilimenti adeguati da utilizzare per la messa in quarantena delle salamandre, al fine di garantirne la biosicurezza, mentre la manipolazione delle salamandre che muoiono in tali stabilimenti dovrebbe avvenire secondo le vigenti norme specifiche stabilite nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale ⁽³⁾.
- (13) Per quanto riguarda la dimensione delle unità epidemiologiche sottoposte a quarantena, dovrebbe essere specificata una dimensione minima per la certificazione dei risultati negativi ai test diagnostici per via della sensibilità limitata della migliore prova disponibile di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale (qPCR), che è sufficientemente affidabile solo se le unità epidemiologiche sono costituite da almeno 62 salamandre.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).



- (14) Le salamandre sottoposte a quarantena e a test con risultati negativi o a trattamento soddisfacente nell'Unione non dovrebbero essere nuovamente sottoposte a quarantena o a test, purché siano state tenute isolate da salamandre con uno stato sanitario differente in uno stabilimento adeguato.
- (15) I trattamenti dovrebbero essere specificati e coerenti con i protocolli già descritti nella letteratura scientifica sottoposta a valutazione *inter pares*, come sottolineato dall'assistenza dell'EFSA, o con protocolli comparabili.
- (16) Dovrebbe essere stabilito un elenco di paesi terzi autorizzati a rilasciare certificati sanitari per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione; detto elenco dovrebbe essere limitato ai paesi che hanno già fornito garanzie sufficienti in materia di rilascio di certificati, almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 96/93/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, onde evitare una certificazione fuorviante e fraudolenta. È pertanto opportuno fare riferimento agli elenchi già disponibili in materia di introduzione di altri prodotti nell'Unione. Tali paesi terzi sono elencati rispettivamente nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽²⁾, nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽³⁾, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽⁴⁾, nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione ⁽⁵⁾, nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁶⁾ o nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (17) Le partite di salamandre dovrebbero essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano tutte le condizioni pertinenti e se l'autorità veterinaria competente del posto d'ispezione frontaliere di entrata è in grado di verificare che le partite saranno accettate da un operatore responsabile di uno stabilimento di destinazione adeguato per essere sottoposte a opportuna quarantena.
- (18) L'effettivo arrivo delle partite di salamandre introdotte nell'Unione da paesi terzi nel loro luogo di quarantena nell'Unione dovrebbe essere registrato nella versione elettronica del documento veterinario comune di entrata di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione ⁽⁸⁾ e gestito dal sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES, in modo che l'autorità veterinaria competente del posto d'ispezione frontaliere di entrata possa essere informata del loro arrivo in modo attendibile.
- (19) La presente decisione dovrebbe prevedere un periodo transitorio al fine di concedere agli Stati membri, alle autorità competenti e agli operatori economici tempo sufficiente per predisporre le necessarie procedure in modo da poter rispettare le norme stabilite nella presente decisione. La durata di tale periodo dovrebbe essere limitata a pochi mesi. Al tempo stesso dovrebbero già applicarsi misure di attenuazione dei rischi in base al livello di protezione richiesto dagli Stati membri di destinazione.
- (20) Si prevede che nei prossimi anni saranno disponibili maggiori informazioni sul Bsal, ottenute da fonti scientifiche e dai risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri; tali informazioni integreranno le attuali conoscenze relative a questa malattia. Le misure di protezione della salute animale stabilite nella presente decisione dovrebbero pertanto essere di natura temporanea. Esse dovrebbero tuttavia applicarsi almeno fino al 31 dicembre 2019, onde consentire la loro attuazione da parte degli Stati membri per un anno, seguita dalla predisposizione di una relazione annuale e dalla valutazione della stessa, mentre norme permanenti dell'UE in materia di sanità animale possono essere stabilite nel quadro del nuovo regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, da applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).

⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).


⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).



- (21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di partite di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali partite nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:


- a) «salamandre»: tutti gli anfibi dell'ordine *Caudata*;
- b) «Bsal»: il fungo *Batrachochytrium salamandrivorans* (regno *Fungi*, *Phylum Chytridiomycota*, ordine *Rhizophydiales*);
- c) «unità epidemiologica»: un gruppo di salamandre con la stessa probabilità di esposizione al Bsal;
- d) «quarantena»: il mantenimento di salamandre in isolamento senza contatto diretto o indiretto con salamandre che si trovano al di fuori della loro unità epidemiologica, al fine di impedire la diffusione del Bsal mentre gli animali in isolamento sono tenuti sotto osservazione per un periodo definito, sottoposti a test e, se del caso, a trattamento;
- e) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile delle salamandre, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia;
- f) «stabilimento adeguato»: locali:
 - i) in cui le salamandre sono tenute in quarantena prima di essere spedite in un altro Stato membro o dopo la loro introduzione nell'Unione; e
 - ii) registrati dall'autorità competente prima della data di inizio della quarantena;
- g) «test diagnostico adeguato»: una prova di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale (qPCR) con i primer STerF e STerR specifici per specie per amplificare un frammento di DNA del Bsal di 119 nucleotidi;
- h) «documento veterinario comune di entrata» o «DVCE»: il documento di notifica dell'arrivo degli animali nell'Unione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/2004, redatto secondo il modello di cui all'allegato I di detto regolamento e gestito attraverso il sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES;
- i) «caso confermato di Bsal»: conferma, attraverso il test diagnostico adeguato, della presenza del Bsal o di suo materiale genetico nei tessuti delle salamandre o su di essi.

Articolo 3

Condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di salamandre all'interno dell'Unione

1. Gli Stati membri vietano la spedizione di partite di salamandre in un altro Stato membro, salvo nel caso in cui tali partite soddisfino le seguenti condizioni di polizia sanitaria:

- a) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A;




- b) le salamandre non devono presentare segni clinici di Bsal. In particolare, al momento dell'esame da parte del veterinario ufficiale, non devono presentare lesioni né ulcere cutanee. Tale esame deve essere effettuato entro le 24 ore precedenti la spedizione della partita nello Stato membro di destinazione;
 - c) le salamandre devono provenire da una popolazione in cui non sono stati registrati decessi dovuti al Bsal né segni clinici di tale fungo. In particolare l'operatore non deve aver rilevato lesioni né ulcere cutanee;
 - d) la partita deve essere costituita da:
 - i) almeno 62 salamandre sottoposte a quarantena come un'unica unità epidemiologica in uno stabilimento adeguato che soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II, per un periodo di almeno sei settimane immediatamente prima della data di rilascio del certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A. Campioni cutanei prelevati dalle salamandre della partita mediante tampone devono inoltre essere stati sottoposti, con esito negativo, al test diagnostico adeguato per la ricerca del Bsal durante la quinta settimana del periodo di quarantena, conformemente alle dimensioni del campione di cui all'allegato III, punto 1, lettera a); oppure
 - ii) salamandre che sono state sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, conformemente all'allegato III, punto 1, lettera b).
2. Se le partite di salamandre sono state introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo e sono state già sottoposte a quarantena in uno stabilimento di destinazione adeguato conformemente all'articolo 6, gli Stati membri autorizzano la loro spedizione in un altro Stato membro unicamente se tali partite soddisfano le seguenti condizioni:
- a) le condizioni di polizia sanitaria di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
 - b) tra la fine del periodo di quarantena successivo alla loro introduzione nell'Unione e il rilascio del certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A, le salamandre sono state tenute in quarantena nello stabilimento adeguato che soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II.

Articolo 4

Condizioni di polizia sanitaria per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione

Gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione di partite di salamandre in provenienza da un paese terzo, salvo nel caso in cui tali partite soddisfino le seguenti condizioni:

- a) provengono da paesi terzi figuranti in uno dei seguenti atti:
 - i) allegato I della decisione 2004/211/CE;
 - ii) allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE;
 - iii) allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;
 - iv) allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;
 - v) allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;oppure
 - vi) allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;
- b) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato I, parte B;
- c) le salamandre non devono presentare segni clinici di Bsal. In particolare, al momento dell'esame da parte del veterinario ufficiale, non devono essere presenti segni di lesioni né ulcere cutanee. Tale esame deve essere stato effettuato entro le 24 ore precedenti la spedizione della partita nell'Unione;



- d) prima di rilasciare il certificato sanitario di cui alla lettera b), l'unità epidemiologica comprendente le salamandre della partita deve essere stata isolata dalle altre salamandre al più tardi al momento dell'esame per il rilascio del certificato sanitario e da allora non deve essere entrata in contatto con altre salamandre.

Articolo 5

Attestato relativo allo stabilimento di destinazione adeguato

Gli Stati membri provvedono affinché i posti d'ispezione frontaliere non ammettano l'introduzione nell'Unione di partite di salamandre, a meno che gli importatori o i loro rappresentanti non presentino un attestato scritto, redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il posto d'ispezione frontaliere di entrata nell'Unione, firmato dalla persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento di destinazione adeguato, in cui siano riportati:


- a) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione adeguato;
- b) l'indicazione che lo stabilimento di destinazione adeguato soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II;
- c) l'indicazione che la partita di salamandre sarà ammessa in quarantena.

Articolo 6

Norme in materia di quarantena applicabili alle partite di salamandre introdotte nell'Unione

Gli Stati membri provvedono affinché:

1. il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto responsabile dello stabilimento di destinazione adeguato registri l'arrivo della partita di salamandre, introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo, nella parte 3, casella 45, della versione elettronica del documento veterinario comune di entrata;
2. il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto garantisca che l'operatore mantenga la partita di salamandre in quarantena nello stabilimento di destinazione adeguato come un'unica unità epidemiologica;
3. il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto verifichi le condizioni di quarantena di ciascuna partita di salamandre; tale verifica comprende un esame dei dati di mortalità e un'ispezione clinica delle salamandre nello stabilimento di destinazione adeguato, accertando in particolare l'eventuale presenza di lesioni e ulcere cutanee;
4. se una partita è costituita da 62 o più salamandre, il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto proceda all'esame, al campionamento, ai test e al trattamento del Bsal conformemente alle procedure di cui all'allegato III, punti 1 e 2, in seguito all'arrivo della partita di salamandre nello stabilimento di destinazione adeguato;
5. se la partita è costituita da meno di 62 salamandre, il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto garantisca che la partita sia sottoposta a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente conformemente all'allegato III, punto 3;
6. il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto autorizzi la partita di salamandre a lasciare lo stabilimento di destinazione adeguato mediante un'autorizzazione scritta:
 - a) nel caso in cui siano effettuati i test di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), purché siano trascorse almeno sei settimane dalla data di inizio del periodo di quarantena e non prima della ricezione dei risultati negativi dei test, a seconda di quale data sia posteriore; o
 - b) nel caso in cui sia effettuato il trattamento di cui all'allegato III, punto 1, lettera b), solo dopo il completamento soddisfacente del trattamento.



*Articolo 7***Misure da adottare qualora sia confermato un caso di Bsal in uno stabilimento di destinazione adeguato**

1. Qualora durante la quarantena sia confermato che almeno una salamandra di un'unità epidemiologica è infetta da Bsal, gli Stati membri provvedono affinché lo stabilimento di destinazione adeguato adotti le seguenti misure:
 - a) tutte le salamandre nella stessa unità epidemiologica siano:
 - i) sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, conformemente all'allegato III, punto 3; oppure
 - ii) abbattute e smaltite come sottoprodotti di origine animale conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - b) dopo il completamento delle misure di cui alla lettera a), la zona dello stabilimento di destinazione adeguato in cui è stata tenuta l'unità epidemiologica venga pulita e disinfettata in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente.
2. L'autorità competente può esigere che siano effettuati test sulle salamandre sottoposte a trattamento per verificare l'efficacia del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e può chiedere, se del caso, che siano effettuati trattamenti ripetuti per prevenire la diffusione del Bsal.

*Articolo 8***Costi**

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i costi relativi alla quarantena, ai test e, se necessario, alle misure di attenuazione dei rischi e ai trattamenti siano sostenuti dall'operatore o dall'importatore.

*Articolo 9***Obblighi in materia di relazioni annuali**

Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2019, gli Stati membri che hanno manipolato partite di salamandre nell'anno precedente comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative a tale periodo, operando una distinzione tra informazioni relative agli scambi all'interno dell'Unione e informazioni relative all'introduzione nell'Unione di partite di salamandre:

- a) il numero di unità epidemiologiche in cui è stato confermato almeno un caso di Bsal;
- b) il numero di unità epidemiologiche sottoposte a trattamento senza che sia stato confermato alcun caso di Bsal;
- c) qualsiasi altra informazione da essi ritenuta pertinente in relazione ai test, al trattamento o alla manipolazione delle partite nonché all'attuazione della presente decisione.

*Articolo 10***Misure transitorie**

1. Per un periodo transitorio che termina il 6 settembre 2018 gli Stati membri di destinazione possono ammettere sul loro territorio partite di salamandre, provenienti da altri Stati membri, che non soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all'articolo 3, a condizioni appropriate di attenuazione dei rischi determinate dall'autorità competente previa consultazione degli operatori e, se necessario, dello Stato membro di origine.
2. Per un periodo transitorio che termina il 6 settembre 2018 gli Stati membri di destinazione possono ammettere sul loro territorio partite di salamandre, introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo, che non soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all'articolo 4, a condizione che esse siano manipolate conformemente agli articoli da 5 a 7.



Articolo 11

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.


Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I


PARTE A

CERTIFICATO SANITARIO
per gli scambi di salamandre all'interno dell'Unione


UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi all'interno dell'Unione


Parte I: informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a N. di riferimento locale		
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6			
			I.7			
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11
	I.12. Luogo di origine Altro (quarantena registrata) <input type="checkbox"/> Nome Numero di registrazione Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale			
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro			
	I.18. Specie animale			I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01069000		
			I.20. Quantità			
I.21.			I.22. Numero di colli			



I.23. Numero del sigillo/container		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Animali certificati per: Allevamento <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>			
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO
Punto di uscita	Codice	Stato membro	Codice ISO
Punto di entrata	Numero del PIF	Stato membro	Codice ISO
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29.	
Paese terzo	Codice ISO		
Punto di uscita	Codice		
I.30.			
I.31. Identificazione degli animali			
Specie (nome scientifico)		Quantità	



Unione europea		Salamandre	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale	
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nella parte I del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:</p>			
Parte II: certificazione	II.1.	le salamandre ⁽¹⁾ sono state esaminate e non presentano segni clinici di infezione da fungo <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> (Bsal), in particolare lesioni e ulcere cutanee al momento dell'esame, che è stato effettuato entro le 24 ore precedenti il momento previsto per la spedizione della partita;	
	II.2.	secondo l'operatore, le salamandre provengono da una popolazione in cui egli non ha rilevato decessi dovuti al Bsal né segni di Bsal, in particolare lesioni e ulcere cutanee;	
	II.3.	la partita è costituita da:	
	⁽²⁾	<p>(i) un'unità epidemiologica costituita da almeno 62 salamandre, che è stata sottoposta a quarantena e isolata da altre salamandre in uno stabilimento adeguato per un periodo di almeno 6 settimane immediatamente prima della data di rilascio del presente certificato; e</p> <p>(ii) i campioni cutanei prelevati dalle salamandre mediante tampone durante la quinta settimana di quarantena sono stati sottoposti a un test diagnostico adeguato, con esito negativo, per la ricerca del Bsal, conformemente alle dimensioni del campione di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione;]</p>	
	⁽²⁾ o	[salamandre che sono state sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente conformemente all'allegato III, punto 1, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione;]	
⁽²⁾ oppure	[salamandre che sono state introdotte nell'Unione europea, sono state sottoposte a quarantena o a trattamento e sono state tenute nello stabilimento di destinazione adeguato isolate da altre salamandre tra la fine del periodo di quarantena successivo alla loro introduzione nell'Unione europea e il rilascio del presente certificato;]		
Note			
⁽¹⁾ Per «salamandre» si intendono tutti gli anfibi dell'ordine <i>Caudata</i> .			
⁽²⁾ Cancellare la dicitura inutile.			
— I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema TRACES il giorno del rilascio del certificato e al più tardi entro un termine di 24 ore.			
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.			
— Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio.			
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Unità veterinaria locale (UVL):		N. UVL:	
Data:		Firma:	
Timbro:			




PARTE B

CERTIFICATO SANITARIO
per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione europea


PAESE:

certificato veterinario per l'introduzione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.				I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a							
					I.3. Autorità centrale competente									
					I.4. Autorità locale competente									
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.				I.6									
	I.7. Paese di origine		Codice ISO		I.8. Regione di origine		Codice		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO		I.10	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo				I.12									
	I.13. Luogo di carico Indirizzo				I.14. Data di partenza				Orario di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale:				I.16. PIF di entrata nell'UE									
					I.17. Numero/i CITES (¹)									
	I.18. Descrizione della merce								I.19. Codice del prodotto (01069000)					
								I.20. Quantità						
I.21.								I.22. Numero di colli						



I.23. Numero del sigillo/container	I.24.
I.25. Merce certificata per: Altro <input type="checkbox"/> Allevamento <input type="checkbox"/> Organismi riconosciuti <input type="checkbox"/>	
I.26.	I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Quantità	




PAESE	Salamandre	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nella parte I del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:</p> <p>II.1. la partita di salamandre ⁽²⁾ proviene da un paese terzo di origine che figura negli elenchi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE della Commissione, all'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione o all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione;</p> <p>II.2. le salamandre sono state esaminate e non presentano segni clinici di infezione da fungo <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> (Bsal), in particolare lesioni e ulcere cutanee al momento dell'esame, che è stato effettuato entro le 24 ore precedenti il momento previsto per la spedizione della partita nell'Unione europea;</p> <p>II.3. la partita di salamandre è stata isolata dalle altre salamandre al più tardi al momento dell'esame di cui al punto II.2 e da allora non è entrata in contatto con altre salamandre.</p>	
	<p>Note:</p> <p>Parte I:</p> <p>(¹) completare o cancellare la dicitura non pertinente. Il numero di autorizzazione CITES è pertinente solo per gli animali elencati nella convenzione di Washington sulle specie protette.</p> <p>Parte II:</p> <p>(²) per «salamandre» si intendono tutti gli anfibi dell'ordine <i>Caudata</i>.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p> <p>— Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame nel paese terzo di origine.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p style="text-align: right;">Qualifica e titolo:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		



ALLEGATO II

CONDIZIONI MINIME APPLICABILI AGLI STABILIMENTI DI DESTINAZIONE ADEGUATI

- 1) Lo stabilimento di destinazione adeguato:
 - a) dispone di un sistema che garantisca una sorveglianza adeguata delle salamandre;
 - b) è sottoposto al controllo di un veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto;
 - c) è pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
- 2) L'operatore dello stabilimento adeguato provvede affinché:
 - a) a meno che non vengano distrutti, le vasche, le gabbie o gli altri fomenti utilizzati per il trasporto delle salamandre siano puliti e disinfettati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;
 - b) i rifiuti e le acque reflue vengano raccolti regolarmente, immagazzinati e successivamente trattati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;
 - c) le carcasse delle salamandre sottoposte a quarantena siano esaminate in un laboratorio indicato dall'autorità competente;
 - d) sulle salamandre siano effettuati i necessari test e trattamenti di concerto con il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto e sotto il suo controllo.
- 3) L'operatore dello stabilimento di destinazione adeguato informa il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto del verificarsi di malattie e decessi delle salamandre durante la quarantena.
- 4) L'operatore dello stabilimento di destinazione adeguato tiene un registro riportante:
 - a) data, numero e specie delle salamandre in entrata e in uscita relativamente a ogni partita;
 - b) copia dei certificati sanitari e dei documenti veterinari comuni di entrata che accompagnano le partite di salamandre;
 - c) casi di malattia e numero di decessi su base giornaliera;
 - d) date e risultati dei test;
 - e) tipi e date dei trattamenti e numero di animali che vi sono sottoposti.



ALLEGATO III

PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO, TEST E TRATTAMENTO PER IL BSAL

- 1) Durante la quarantena le salamandre sono sottoposte alle seguenti procedure:
- a) se la dimensione dell'unità epidemiologica è uguale o superiore a 62, i campioni cutanei prelevati mediante tampone dalle salamandre sottoposte a quarantena devono essere esaminati sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto mediante il test diagnostico adeguato durante la quinta settimana successiva al loro ingresso nello stabilimento adeguato, conformemente alle dimensioni del campione indicate nella tabella di riferimento, a meno che l'operatore non decida per il trattamento di cui alla lettera b).

Tabella di riferimento (1):

Dimensioni dell'unità epidemiologica	62	186	200	250	300	350	400	450
Dimensioni del campione	62	96	98	102	106	108	110	111

(1) Ipotizzando una prevalenza del Bsal pari al 3 % nell'unità epidemiologica e assicurandone l'individuazione con un livello di confidenza del 95 %, con una sensibilità del test diagnostico adeguato dell'80 %.

- b) Qualora decida per uno dei trattamenti di cui al punto 3) o in tutti i casi in cui le dimensioni dell'unità epidemiologica sono inferiori a 62 elementi, l'operatore deve sottoporre tutte le salamandre della partita a un trattamento contro il Bsal sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto, in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente.
- c) Nei casi di cui alla lettera b), il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto può richiedere un test rappresentativo dell'unità epidemiologica mediante il test diagnostico adeguato per monitorare la presenza del Bsal o, dopo il trattamento, per verificarne l'assenza.
- d) I campioni cutanei prelevati mediante tampone da tutte le salamandre morte o clinicamente malate, in particolare quelle che presentano lesioni cutanee, devono essere esaminati sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto mediante il test diagnostico adeguato nel momento in cui presentano lesioni o altri segni clinici o al momento del decesso, a seconda di quale data sia anteriore.
- e) Tutte le salamandre che muoiono nello stabilimento adeguato devono essere sottoposte a un'ispezione post mortem sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto, in particolare per accertare segni del Bsal al fine di confermare o escludere, nella misura del possibile, che il decesso è stato causato da tale fungo.
- 2) Tutti i test dei campioni prelevati, come pure l'esame post mortem durante la quarantena, devono essere effettuati in laboratori indicati dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto.
- 3) I seguenti trattamenti sono ritenuti soddisfacenti:
- a) mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 25 °C per almeno 12 giorni;
- b) mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 20 °C per almeno 10 giorni, assieme a un trattamento che consiste in bagni per immersione con polimixina E (2 000 UI/ml) per 10 minuti due volte al giorno, seguiti da un'applicazione di voriconazolo per nebulizzazione (12,5 µg/ml);
- c) qualsiasi altro trattamento con risultati comparabili riguardo all'eliminazione del Bsal, quale riportato in un articolo oggetto di valutazione inter pares pubblicato su una rivista scientifica.

18CE0886



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/321 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/224 che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Le specifiche tecniche e operative stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione ⁽²⁾ prevedono che le specifiche generali del servizio «CS ad alta precisione» fornito dal servizio commerciale comprendano un errore di posizionamento inferiore a un decimetro e che l'accesso a tale servizio «CS ad alta precisione», controllato da uno o più fornitori di servizi, sia a pagamento in funzione della politica tariffaria in vigore.
- (2) Un accesso a pagamento al servizio ad alta precisione del servizio commerciale potrebbe tuttavia frenare lo sviluppo delle applicazioni destinate a utilizzare questo servizio e intralciare, in particolare nell'ambito dell'Unione, la promettente crescita delle attività economiche basate sulla tecnologia della radionavigazione via satellite. Esso potrebbe inoltre costituire un ostacolo alla diffusione sui mercati mondiali del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, in un momento in cui sistemi concorrenti puntano a offrire gratuitamente servizi ad alta precisione.
- (3) D'altro canto le imprese dei settori in piena fase di sviluppo che hanno maggiori probabilità di utilizzare il servizio commerciale ad alta precisione, quali le imprese attive nel settore dei veicoli autonomi, della robotica o dei droni, non necessitano di una precisione di posizionamento tanto elevata quanto quella inizialmente prevista per il servizio commerciale. Per tali imprese è sufficiente una precisione inferiore a due decimetri, mentre sarebbe più interessante ottenere in cambio una riduzione del lasso di tempo necessario per l'acquisizione di tale precisione. Dal momento che esiste una correlazione positiva tra la precisione di posizionamento e il lasso di tempo necessario per l'acquisizione di tale precisione, una diminuzione della precisione minima da un decimetro a due decimetri sarà accompagnata da una diminuzione del lasso di tempo necessario per l'acquisizione della precisione, che può variare in base alla tecnologia utilizzata, all'ambiente e al luogo in cui si trova l'utente.
- (4) Inoltre gli utenti che necessitano di un servizio con un errore di posizionamento inferiore a quello del servizio «CS ad alta precisione» potranno sempre ottenerlo presso le imprese che propongono già, in modo localizzato, servizi commerciali che comprendono tale precisione.
- (5) È opportuno inoltre precisare che il fatto che il servizio commerciale offra gratuitamente un servizio ad alta precisione non pregiudica l'eventuale accesso a pagamento ad altri servizi forniti dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo.
- (6) È opportuno quindi prevedere, da un lato, che l'accesso al servizio «CS ad alta precisione» fornito dal servizio commerciale sia gratuito e, dall'altro, che le specifiche generali del servizio «CS ad alta precisione» comprendano un errore di posizionamento inferiore a due decimetri.
- (7) Infine, trattandosi del dispiegamento del servizio «CS ad alta precisione», è opportuno modificare leggermente la denominazione delle due fasi previste affinché rispecchino maggiormente la realtà.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/224.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 36).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/224 è così modificato:

- 1) nella riga intitolata «Specifiche generali», in corrispondenza della colonna intitolata «CS ad alta precisione», il testo è sostituito dal seguente: «Fornitura di dati di alta precisione per ottenere un errore di posizionamento inferiore a due decimetri in condizioni di funzionamento nominali»;
- 2) nella riga intitolata «Accesso al servizio», in corrispondenza della colonna intitolata «CS ad alta precisione», il testo è sostituito dal seguente: «- Accesso gratuito»;
- 3) nella riga intitolata «Dispiegamento del servizio» in corrispondenza della colonna intitolata «CS ad alta precisione», il testo «- Fase operativa commerciale iniziale tra il 2018 e il 2020 - Fase di piena operatività commerciale a partire dal 2020» è sostituito dal testo «- Fase iniziale di fornitura dei segnali tra il 2018 e il 2020 - Fase di fornitura completa dei servizi a partire dal 2020».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0887



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/322 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2018

relativa alla sospensione della procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi costituiti da misure adottate dalla Repubblica di Turchia che incidono sul commercio della carta non patinata senza legno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾ (regolamento sugli ostacoli agli scambi), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per gli ostacoli agli scambi,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 aprile 2017 la Confederazione delle industrie europee della carta (CEPI) ha presentato una denuncia a nome dell'industria cartaria dell'Unione in conformità all'articolo 3 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.
- (2) La CEPI ha sostenuto che il 28 settembre 2015 la Repubblica di Turchia ha introdotto un sistema di sorveglianza delle importazioni di carta non patinata senza legno che prevede un obbligo specifico di licenza per l'importazione, rende impossibili le importazioni di valore inferiore a una determinata soglia e crea ostacoli agli scambi per le importazioni superiori a tale valore.
- (3) La Commissione ha deciso che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso di apertura è stato quindi pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 7 luglio 2017 ⁽²⁾.
- (4) Nel corso dell'inchiesta la Repubblica di Turchia ha revocato l'applicazione del sistema di sorveglianza delle importazioni per quanto riguarda la carta non patinata senza legno.
- (5) Nonostante la revoca della misura che sottopone la carta non patinata senza legno al sistema di sorveglianza, tale sistema continua a esistere e potrebbe essere reintrodotta per la carta non patinata senza legno. La Commissione ritiene pertanto opportuno non porre fine al procedimento, bensì sospenderlo.
- (6) La Commissione seguirà gli sviluppi della situazione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per gli ostacoli agli scambi,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi costituiti da misure adottate dalla Repubblica di Turchia che incidono sul commercio della carta non patinata senza legno è sospesa.

⁽¹⁾ GUL 272 del 16.10.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 218 del 7.7.2017, pag. 20.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0888



INDIRIZZO (UE) 2018/323 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 febbraio 2018****che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/8)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è stato modificato al fine di: (i) chiarire l'ambito dei soggetti dichiaranti dati di gruppo che possono essere identificati come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione da parte del Consiglio direttivo ai fini di tale regolamento e (ii) per incorporare la possibilità che i dati di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) possano essere segnalati direttamente alla BCE. L'indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea ⁽³⁾ deve essere modificato per tenere conto di tali modifiche dal momento che esso prevede le procedure che devono essere seguite dalle banche centrali nazionali (BCN) in occasione della segnalazione alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).
- (2) In particolare, l'allegato II contenente la lettera di notifica della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) deve riflettere l'ulteriore specificazione dei criteri che il Consiglio direttivo utilizza per la classificazione dei soggetti dichiaranti dati di gruppo.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2013/7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Modifiche**

L'indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:


1. all'articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.»;

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GUL 305 dell'1.11.2012, pag. 6.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 2013/7 della Banca centrale europea, del venerdì 22 marzo 2013, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GUL 125 del 7.5.2013, pag. 17).



2. all'articolo 4 *ter* è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.»;

3. l'allegato II è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1° ottobre 2018.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 febbraio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

—



ALLEGATO

L'allegato II all'indirizzo BCE/2013/7 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

LETTERA DI NOTIFICA AI SOGGETTI DICHIARANTI DATI DI GRUPPO

Notifica di classificazione come soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

[G.le. Sig.re/Sig.ra.]

Con la presente Le notificiamo per conto della Banca centrale europea (BCE), che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è stato classificato dal Consiglio direttivo della BCE come soggetto dichiarante dati di gruppo a fini statistici, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 1011/2012 (BCE/2012/24).

Gli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo sono stabiliti all'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Motivi per la classificazione come "soggetto dichiarante dati di gruppo"

Il Consiglio direttivo ha determinato che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] si qualifica come soggetto dichiarante dati di gruppo in base ai seguenti criteri previsti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24):

- a) [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], è a capo di un gruppo bancario come definito all'articolo 1, paragrafo 10, e di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o è un'ente o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro partecipante che non fa parte di un gruppo bancario (di seguito, "l'ente"), in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);
- b) [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] risponde ai seguenti criteri [inserire i criteri rilevanti ai quali il capo di un gruppo bancario o l'ente notificato risponde per identificarsi quale soggetto dichiarante dati di gruppo, come deciso dal Consiglio direttivo]:
 - i) [il valore totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo]; o il totale delle attività di bilancio di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione europea, in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ossia (a) ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente l'invio della presente lettera di notifica; o (b) se i dati di cui alla lettera (a) non sono disponibili, ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente];
 - ii) [il gruppo bancario o l'ente è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o l'ente rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro, ad esempio:
 - il gruppo bancario o l'ente è strettamente e ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nell'area dell'euro;
 - il gruppo bancario o l'ente ha un'intensa ed estesa attività transfrontaliera;
 - l'attività del gruppo bancario o dell'ente è largamente concentrata in un segmento delle attività bancarie dell'area dell'euro, in cui assume un ruolo significativo;
 - il gruppo bancario o l'ente ha una complessa struttura aziendale che si estende oltre il territorio nazionale;
 - il gruppo bancario o l'ente è direttamente vigilato dalla BCE.]
 - iii) [il gruppo bancario o l'ente è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario in [Stato membro dell'area dell'euro interessato] per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o l'ente rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, ad esempio:
 - il gruppo bancario o l'ente è strettamente ed ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nel territorio nazionale;
 - l'attività del gruppo bancario o dell'ente è largamente concentrata in [specificare il segmento di attività bancaria], in cui esso assume un ruolo significativo a livello nazionale;
 - il gruppo bancario o l'ente è direttamente vigilato dalla BCE.]



Fonte informativa a supporto della classificazione come "soggetto dichiarante dati di gruppo"

La BCE calcola il totale delle attività di bilancio dei gruppi bancari o degli enti dell'Unione europea sulla base delle informazioni raccolte dalle banche centrali nazionali sul bilancio consolidato dei gruppi bancari nello Stato membro interessato calcolato ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

[Se necessario, dovrebbero inserirsi qui ulteriori spiegazioni sulla metodologia applicata a qualsiasi ulteriore criterio di inclusione approvato dal Consiglio direttivo.]

Obiezioni e riesame da parte del Consiglio direttivo

Qualunque richiesta di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE sulla classificazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo per i motivi di cui sopra deve essere indirizzata entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della presente lettera a [inserire il nome e l'indirizzo della BCN]. [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve motivare tale richiesta e fornire tutte le informazioni a supporto.

Data d'inizio degli obblighi di segnalazione

In mancanza di obiezioni, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve segnalare informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 entro [inserire la data d'inizio per la segnalazione, cioè entro sei mesi dall'invio della lettera].

Modifiche concernenti lo status dell'ente che riceve la notifica

Qualsiasi modifica relativa [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] concernente la denominazione o la forma giuridica, la fusione, la ristrutturazione e qualsiasi altro evento o circostanza che possa incidere sugli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], va comunicata a [nome della BCN notificante] entro 10 giorni da tale evento.

A prescindere da tale evento, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] resta soggetto agli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) fino a nostra diversa notifica per conto della BCE.

Distinti saluti

[firma].

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (G.U. L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/324 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 15 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento in elenco relativo a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.



ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 52 nella sezione «a) Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«52.	Ri Su Yong		Data di nascita: 25.6.1968 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 654310175 Indirizzo: n.d. Sesso: maschile È stato rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation a Cuba	2.6.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.».
------	------------	--	--	----------	--

18CE0890



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/325 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 16 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1.



ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, nella sezione «A. Persone», la voce relativa alla persona elencata in appresso è sostituita dalla seguente:

«1. **François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozizé Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (nato il 16 dicembre 1948, a Izo, Sud Sudan)]**

Titolo: a) ex capo di Stato della Repubblica centrafricana; b) professore

Data di nascita: a) 14 ottobre 1946; b) 16 dicembre 1948

Luogo di nascita: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Sud Sudan

Cittadinanza: a) Repubblica centrafricana; b) Sud Sudan

Passaporto n.: D00002264, rilasciato l'11 giugno 2013 (rilasciato dal ministro degli affari esteri a Giuba, Sud Sudan. Scade l'11 giugno 2017. Passaporto diplomatico rilasciato a nome di Samuel Peter Mudde)

N. di identificazione nazionale: M4800002143743 (numero personale sul passaporto)

Indirizzo: Uganda.

Data della designazione ONU: 9 maggio 2014.

Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:


Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca".

Informazioni supplementari

Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Rca. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla Rca il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamisti. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e per riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.

Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della Rca. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.».

18CE0891



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/326 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.
- (2) In base a un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le motivazioni concernenti tre persone.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 66 del 6.3.2014, pag. 1.



ALLEGATO

I. Le persone elencate in appresso sono soppresse dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014:


4. Olena Leonidivna Lukash

10. Serhii Petrovych Kliuiev.

II. Le voci relative alle persone in appresso, riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
7.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вікторович Янукович)	Nato il 10 luglio 1973 a Yenkieve (oblast di Donetsk), figlio dell'ex presidente, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.	6.3.2014
11.	Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров), Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)	Nato il 17 dicembre 1947 a Kaluga (Russia). Primo ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014.	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.	6.3.2014
12.	Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	Nato il 21 settembre 1985 a Kharkiv, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d'ufficio per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini.	6.3.2014

18CE0892



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/327 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Tale preparato è già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati e suini da ingrasso e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione ⁽³⁾ come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori destinate alla produzione di uova.
- (5) Nel parere del 6 luglio 2017 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'additivo è considerato efficace per migliorare il rendimento zootecnico delle carpe. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD 135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GUL 167 dell'1.7.2015, pag. 63).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GUL 269 del 19.10.2017, pag. 33).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4942.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4a1617	Huvepharma NV	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> Bisset (IMI SD135) con un'attività minima di 6 000 EPU (1)/g (forma solida e liquida)</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> Bisset (IMI SD135)</p> <p>Metodo di analisi (2)</p> <p>Per la caratterizzazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi: metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato attraverso l'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi dai substrati di arabinosilano di frumento reticolato con azzurrina.</p>	Carpe	—	1 050 EPU	Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.</p>	26.3.2028

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

(1) 1 EPU è la quantità di enzima che libera 0,0083 µmol di zuccheri riducenti (equivalenti xilosio) al minuto dal xilano di farro e di avena, a pH 4,7 e a 50 °C.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/328 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 4 luglio 2017 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso. Tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova, quando viene usato lo stesso dosaggio. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *EFSA Journal* 2017; 15(7):4933.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4b1829	Adisseo France SAS	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 contenente almeno 1×10^{10} UFC/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 Metodo di analisi (*) Per il conteggio di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 nell'additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali: metodo di diffusione su piastra EN 15784. Per l'identificazione di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova	—	1×10^8	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'uso è consentito nei mangimi contenenti i seguenti cocciostatici autorizzati: monensin sodico, narasina/incarbazina, salinomina sodica, lasalocid A sodico, diclazuril, narasina, maduramicina ammonio, cloridrato di robenidina o decochinato. 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, della pelle e degli occhi.	26.3.2028

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/329 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione di un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali che dovrebbe sostenere le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all'applicazione della normativa che stabilisce le prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento.
- (2) Il comitato di valutazione e selezione nominato per tale invito ha concluso che il consorzio guidato da Wageningen Livestock Research e composto inoltre dall'Università di Aarhus e dal Friedrich-Loeffler-Institut è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e potrebbe essere responsabile dei compiti di cui all'articolo 96 del medesimo regolamento.
- (3) È pertanto opportuno designare tale consorzio come centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali responsabile di compiti di sostegno, nella misura in cui questi saranno contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali del centro di riferimento. Tali programmi dovrebbero essere stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) La designazione dovrebbe essere riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 29 aprile 2018 in conformità alla data di applicazione di cui all'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il seguente consorzio è designato come centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali:

Nome: Consorzio guidato da Wageningen Livestock Research e composto inoltre dall'Università di Aarhus e dal Friedrich-Loeffler-Institut

⁽¹⁾ G.U.L. 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (G.U.L. 189 del 27.6.2014, pag. 1).



Indirizzo: Drevendaalsesteeg 4
6708 PB WAGENINGEN
PAESI BASSI

La designazione è riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0895



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/330 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), con regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»).
- (2) I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 48,3 % e il 71,9 % per le importazioni effettuate dalle società inserite nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 71,9 %.

1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»).
- (4) La domanda è stata presentata dall'industria dei tubi in acciaio inossidabile senza saldature dell'Unione europea («ESTA» o «il richiedente») che rappresenta oltre il 50 % della produzione totale di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile dell'Unione.
- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (6) Avendo stabilito l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 10 dicembre 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (7) Il 17 febbraio 2017 è stata avviata un'inchiesta antielusione sul prodotto in esame originario della RPC mediante importazioni spedite dall'India ⁽⁵⁾. Tale inchiesta non ha determinato l'estensione delle misure alle importazioni dall'India ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 336 del 20.12.2011, pag. 6).

⁽³⁾ GU C 117 del 2.4.2016, pag. 10.

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU C 461 del 10.12.2016, pag. 12).

⁽⁵⁾ GUL 40 del 17.2.2017, pag. 64.

⁽⁶⁾ GUL 299 del 16.11.2017, pag. 1.



1.3. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta di riesame. La Commissione ha espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori noti dell'Unione, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e le autorità cinesi, invitandoli a collaborare.
- (9) La Commissione ha inoltre affermato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori degli USA invitandoli a partecipare.
- (10) La Commissione ha inoltre inviato lettere a tutti i produttori noti di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile nella Repubblica di Corea, in Ucraina, in India, in Giappone, in Norvegia e in Turchia, richiedendo la loro collaborazione al riesame.
- (11) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura del riesame entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il 14 dicembre 2017 e il 19 gennaio 2018 si sono tenute audizioni alla presenza del consigliere-auditore su richiesta di Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. Il 30 gennaio 2018 è pervenuta la richiesta di una terza audizione, che è stata accettata dal consigliere-auditore. L'audizione si è svolta il 5 febbraio 2018.

1.3.1. Campionamento


- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

a) Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro i termini stabiliti. Il campione è stato selezionato in base ai volumi di produzione e di vendita del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame nell'Unione, garantendo al contempo la distribuzione geografica. Il campione era composto dalle società più grandi, situate in Svezia, Francia e Spagna, dei tre principali gruppi di produttori dell'Unione.
- (14) Uno dei denunciati, Tubacex Group, ha suggerito alla Commissione di inserire nel campione il suo secondo produttore in termini di dimensioni, con sede in Austria, invece del suo principale produttore con sede in Spagna. La proposta è stata avanzata perché alcuni tipi di prodotto di questo produttore non sono stati importati dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (15) Tuttavia, tenendo conto del fatto che in conformità all'articolo 17 del regolamento di base la Commissione inserisce nel campione il volume più ampio di produzione e di vendita, e poiché i tipi di prodotto in questione erano coperti dalla definizione di prodotto simile, si è deciso di non accettare la richiesta. La Commissione ha inoltre ritenuto che il campione inizialmente selezionato fosse pienamente rappresentativo e fornisse una copertura sufficiente in termini di tipi di prodotto, come spiegato al considerando 13.
- (16) Non sono state presentate altre osservazioni sul campione provvisorio di produttori dell'Unione, che è stato pertanto confermato come definitivo.

b) Campionamento degli importatori

- (17) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (18) Nel corso del campionamento due importatori indipendenti si sono manifestati con le informazioni richieste e pertanto il campionamento degli importatori indipendenti non è stato ritenuto necessario.



c) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

- (19) Dieci produttori esportatori hanno restituito i moduli di campionamento. La Commissione ha dapprima selezionato un campione di due di questi, sulla base delle loro esportazioni nell'Unione e della loro capacità produttiva. In seguito al ritiro di uno dei produttori inclusi nel campione, la Commissione ha costituito un nuovo campione sostituendo il produttore esportatore ritiratosi con il successivo nell'elenco, in modo tale che il campione fosse nuovamente composto da due produttori esportatori, sulla base delle loro esportazioni nell'Unione e della loro capacità produttiva.

1.3.2. Questionari

- (20) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori inclusi nel campione, a produttori noti in potenziali paesi di riferimento, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutti gli importatori e utilizzatori noti attivi sul mercato dell'Unione. Sono pervenute risposte al questionario dai due produttori esportatori inclusi nel campione, da quattro produttori del paese di riferimento e da tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Solo uno degli importatori indipendenti di cui al considerando 18 ha presentato una risposta al questionario. Tuttavia altri cinque importatori indipendenti (di cui quattro agiscono anche in qualità di utilizzatore) hanno presentato una risposta al questionario.

1.3.3. Visite di verifica

- (21) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio e per valutare se l'istituzione di misure risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

produttori dell'Unione:

- AB Sandvik Materials Technology, Sandviken, Svezia
- Tubacex Tubos Inoxidables S.A.U., Bilbao, Spagna
- Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France SAS, Saint-Florentin, Francia

importatori e importatori/utilizzatori dell'Unione:

- Arcus Nederland BV, Dordrecht, Paesi Bassi
- VRV SpA, Ornago, Italia
- Mangiarotti SpA, Sedegliano, Italia

produttori esportatori della RPC:

- Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, Huzhou
- Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd (BSS), Shanghai

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (22) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).
- (23) L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5. Comunicazione di informazioni

- (24) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni.
- (25) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione.



2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (26) Il prodotto in esame è costituito da tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 e 7304 90 00 91) originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.2. Prodotto simile

- (27) L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC,
 - il prodotto fabbricato e venduto dal produttore selezionato nel paese di riferimento, e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (28) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (29) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la definizione del prodotto includeva erroneamente prodotti speciali per impieghi nucleari e militari e che tali prodotti avrebbero dovuto essere esclusi dall'inchiesta, o in alternativa avrebbe dovuto essere avviato un riesame della definizione del prodotto per escluderli.
- (30) La Commissione ha sottolineato che la definizione del prodotto è rimasta invariata rispetto all'inchiesta originaria in linea con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. La definizione del prodotto comprendeva un'ampia varietà di tipi di prodotto che condividono caratteristiche tecniche e fisiche di base identiche o simili. Secondo la giurisprudenza ⁽¹⁾, nel determinare se i prodotti sono simili così da rientrare nello stesso prodotto, occorre valutare se sono accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d'uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tal riguardo, dovrebbero essere parimenti valutate l'intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti. L'inchiesta ha rilevato che tutti i tipi di prodotto sono fabbricati in acciaio inossidabile usando processi di produzione necessari per fabbricare tubi senza saldature, impiegando quindi macchine simili, tali che i produttori possono fabbricare diverse varianti del prodotto a seconda della domanda. Pertanto, sebbene tutti i diversi tipi di prodotto non siano direttamente intercambiabili, i produttori competono per aggiudicarsi ordinativi coprendo un'ampia gamma di tipi di prodotto. Inoltre, tali tipi di prodotto sono fabbricati e venduti sia dall'industria dell'Unione sia dai produttori esportatori cinesi che utilizzano un metodo di produzione simile. Di conseguenza non vi era alcun fondamento per ritenere che i prodotti per impieghi nucleari e militari non rientrassero nella definizione del prodotto.
- (31) Un possibile riesame della definizione del prodotto costituirebbe un'inchiesta aggiuntiva e pertanto non rientrava nell'ambito di applicazione della presente inchiesta. Inoltre il produttore esportatore cinese stesso non ha intrapreso alcuna iniziativa volta ad avviare tale riesame della descrizione del prodotto. L'argomentazione è quindi stata respinta.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (32) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore comportasse la persistenza o la reiterazione del dumping da parte della RPC.

⁽¹⁾ Sentenza del 18 aprile 2013, Steinel Vertrieb, C-595/11, ECLI:EU:C:2013:251, punto 44.



3.1. Dumping

3.1.1. Paese di riferimento

- (33) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla sua intenzione di utilizzare gli USA come paese terzo a economia di mercato allo scopo di stabilire il valore normale rispetto alla RPC. La Commissione ha anche identificato l'India come potenziale paese di riferimento alla luce del suo numero elevato di produttori e delle sue considerevoli esportazioni nell'Unione. Inoltre, altri potenziali paesi di riferimento citati nell'avviso di apertura erano il Giappone, la Repubblica di Corea, la Norvegia, la Turchia e l'Ucraina.
- (34) Sono state inviate richieste di collaborazione ai produttori noti in India, in Giappone, nella Repubblica di Corea, in Norvegia, in Turchia, in Ucraina e negli USA. Nei paesi in cui non esistevano produttori noti, le informazioni sui produttori sono state richieste alle autorità nazionali. Sono state ricevute risposte al questionario da un produttore esportatore indiano e da tre produttori esportatori degli USA.


Scelta del paese di riferimento

- (35) Per quanto riguarda la scelta tra l'India e gli USA, la Commissione ha selezionato l'India per i seguenti motivi: erano presenti più di 20 produttori nazionali noti in India e quindi i prezzi sul mercato indiano erano il risultato di una concorrenza reale. Il produttore indiano ha usato lo stesso metodo di produzione usato prevalentemente dall'industria cinese e la sua gamma di prodotti era maggiormente comparabile a quella delle esportazioni cinesi rispetto a quella statunitense. Inoltre, nel corso dell'inchiesta originaria gli USA nello specifico non sono stati selezionati perché, come indicato al considerando 48 del regolamento provvisorio dell'inchiesta originaria⁽¹⁾, i produttori statunitensi facevano affidamento sulle importazioni di materie prime di base e di prodotti finiti da parte delle società madri dell'UE e mantenevano un'attività produttiva limitata negli USA, volta principalmente a soddisfare ordinazioni su misura o urgenti. I produttori statunitensi avevano alti costi di lavorazione che rispecchiavano le loro particolari circostanze di fabbricazione, e tali costi si traducevano in prezzi elevati sul mercato interno statunitense.
- (36) Il produttore indiano ha risposto al questionario fornendo tutte le informazioni supplementari richieste. Per i motivi di cui al considerando 45, i dati forniti sono stati considerati precisi.

Osservazioni delle parti interessate in merito alla scelta del paese di riferimento

- (37) L'industria dell'Unione ha espresso la sua preferenza per la selezione degli Stati Uniti come paese di riferimento sostenendo che le considerevoli esportazioni cinesi verso l'India distorcevano i prezzi sul mercato interno in India, rendendola in tal modo non adeguata come paese di riferimento.
- (38) La Commissione ha osservato che le presunte distorsioni dei prezzi interni indiani non erano suffragate da elementi di prova. La Commissione ha inoltre osservato che in ogni caso il produttore indiano utilizzava prevalentemente materie prime fabbricate all'interno dell'impresa e che le sue vendite sul mercato interno erano remunerative. Non vi erano pertanto elementi per ritenere che le presunte distorsioni rendessero i prezzi applicati dal produttore indiano sul mercato interno anormalmente bassi.
- (39) I produttori esportatori cinesi hanno affermato che la sezione 15 del protocollo di adesione della RPC all'OMC era scaduta l'11 dicembre 2016 e pertanto il metodo del paese di riferimento non era più giustificato.
- (40) La Commissione ha ricordato che in linea con l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base applicabile, il valore normale è stato determinato in base a dati forniti dal paese di riferimento. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (41) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha contestato la scelta dell'India come paese di riferimento e ha sostenuto che la divulgazione delle conclusioni definitive non giustificava in modo sufficiente tale scelta. In primo luogo, ha affermato che l'India non era un paese di riferimento adeguato perché la gamma di prodotti indiana non era sufficientemente comparabile alle esportazioni del produttore esportatore cinese nell'Unione. In secondo luogo, ha asserito che poiché non era stata effettuata

⁽¹⁾ GUL 169 del 29.6.2011, pag. 6.



nessuna visita di verifica presso il produttore indiano, la Commissione non poteva garantire che nelle vendite sul mercato interno indiano non fossero inclusi prodotti speciali per impieghi militari e nucleari. In terzo luogo, ha sostenuto che i prezzi del minerale di ferro in India erano distorti, conformemente alle conclusioni provvisorie della Commissione di cui all'inchiesta antidumping riguardante pezzi fusi originari della Cina (¹). In conseguenza di tale presunta distorsione, i valori normali usati nel calcolo del dumping sono stati ritenuti gonfiati. In quarto luogo, ha affermato che i valori normali indiani erano anormalmente alti, come dimostrato dal fatto che i prezzi di vendita spagnoli nell'Unione erano in media inferiori ai prezzi medi indiani. Ha sostenuto che se la Spagna fosse stata usata come paese di riferimento, il margine di dumping sarebbe stato negativo.


- (42) La Commissione ha osservato che i motivi alla base della scelta dell'India come paese di riferimento erano riportati dettagliatamente nel considerando 35 e che nessuno di tali motivi era stato contestato dal produttore esportatore cinese. Inoltre il produttore esportatore cinese non ha affermato che avrebbe dovuto essere selezionato un diverso paese di riferimento. Per quanto riguarda le argomentazioni specifiche, la prima concernente la comparabilità della gamma di prodotti è stata respinta, in quanto tra i potenziali paesi di riferimento disponibili l'India aveva il numero più elevato di tipi di prodotto comparabili rispetto alle esportazioni cinesi nell'Unione nel loro complesso, come spiegato al considerando 35. Il livello individuale di comparabilità con un produttore esportatore cinese specifico non poteva invalidare la scelta dell'India come paese di riferimento visto che la valutazione è stata condotta a livello dell'intero paese. In secondo luogo, la Commissione ha sottolineato che, come spiegato al considerando 30, i prodotti per impieghi nucleari e militari rientravano nella descrizione del prodotto, pertanto tale punto non poteva invalidare la scelta dell'India come paese di riferimento. La questione separata del corretto confronto tra diversi tipi di prodotto è stata trattata ai considerando 60 e 66. In terzo luogo, l'affermazione secondo cui una presunta distorsione dei prezzi del minerale di ferro aveva influito sul valore normale non era suffragata da elementi di prova. In ogni caso, il minerale di ferro non è stato usato come materia prima diretta per il prodotto in esame, né sono stati forniti elementi di prova di eventuali effetti indiretti sui prezzi sul mercato interno indiano. Inoltre l'inchiesta della Commissione a cui faceva riferimento il produttore esportatore cinese aveva, per contro, respinto l'argomentazione che vi fosse una distorsione del prezzo del minerale di ferro. L'asserzione riguardante la distorsione dei prezzi del minerale di ferro è stata pertanto respinta. In quarto luogo, il fatto che la scelta di un diverso paese di riferimento sarebbe stata più favorevole a un produttore esportatore cinese specifico non costituiva una base valida per la scelta o l'esclusione di un paese di riferimento. Inoltre, il confronto con la Spagna proposto dal produttore esportatore cinese era basato su prezzi medi di ampie categorie di prodotto e non teneva conto dei tipi di prodotto specifici. I dati non hanno pertanto dimostrato che i prezzi indiani erano anormalmente alti. L'argomentazione è stata quindi respinta. In ogni caso, la Spagna da sola non avrebbe costituito una scelta di paese di riferimento possibile, essendo uno Stato membro dell'Unione. La Commissione ha rilevato che l'alternativa di scegliere l'Unione nel suo complesso come paese di riferimento non avrebbe modificato la conclusione relativa al fatto che le pratiche di dumping sono proseguite. È stato infatti dimostrato che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell'Unione, come spiegato al considerando 126.
- (43) La Commissione ha pertanto concluso che nessuna delle argomentazioni ha invalidato la scelta dell'India come paese di riferimento e ha confermato che l'India è un paese di riferimento adeguato.
- (44) In seguito a ulteriori chiarimenti, il produttore esportatore cinese ha ribadito la sua opposizione all'uso dell'India come paese di riferimento e all'impiego del metodo del paese di riferimento in generale. In aggiunta alle sue precedenti affermazioni, ha anche sostenuto che l'assenza di una visita di verifica presso il produttore indiano ha invalidato la scelta dell'India quale paese di riferimento.
- (45) La Commissione ha osservato che una visita di verifica non costituiva un presupposto per la scelta del paese di riferimento e potrebbe essere pertinente solo nella valutazione della correttezza delle informazioni presentate dal produttore indiano. Dopo un'attenta valutazione, la Commissione ha concluso che i dati forniti dal produttore indiano erano coerenti e completi e che il produttore indiano già in passato aveva fornito dati precisi nell'ambito di inchieste della Commissione. I dati indiani sono stati pertanto considerati una base precisa nonostante l'assenza di una visita di verifica. Le altre argomentazioni erano già state respinte ai considerando 40, 42 e 43 e pertanto non hanno alterato le conclusioni della Commissione.
- (46) In seguito agli ulteriori chiarimenti di cui al considerando 53, il produttore esportatore cinese ha affermato che l'Unione era stata scelta come paese di riferimento aggiuntivo senza però offrire la possibilità alle parti interessate di presentare osservazioni in merito a tale scelta.
- (47) La Commissione ha chiarito che il paese di riferimento era l'India e che non vi era nessun altro paese di riferimento. Come spiegato ai considerando 51 e 53, le informazioni tratte dalle risposte al questionario di altri produttori sono state usate per determinare i valori normali solo se necessario per via dell'assenza di vendite della categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas» nel paese di riferimento, cioè l'India.

(¹) GUL 211 del 17.8.2017, pag. 22.



3.1.2. *Valore normale*

- (48) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima valutato se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno da parte del produttore indiano fosse rappresentativo rispetto al volume totale delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, ovvero se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione.
- (49) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno nel paese di riferimento identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori della RPC. La Commissione ha verificato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel paese di riferimento fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (50) Le vendite sul mercato interno sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. L'analisi ha dimostrato che le vendite sul mercato interno indiano erano remunerative e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Per ciascun tipo di prodotto il valore normale è stato determinato pertanto sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato di ciascun tipo di prodotto di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (51) Per i tipi di prodotto esportati privi di corrispondenti vendite sul mercato interno del paese di riferimento, il valore normale è stato determinato in base al prezzo del tipo di prodotto più simile praticato sul mercato interno nel paese di riferimento. Al fine di rispecchiare le differenze tra tipi di prodotto, la determinazione del valore normale ha tenuto conto delle caratteristiche del tipo di prodotto definite dal numero di controllo del prodotto: la categoria di prodotto, il diametro esterno, lo spessore delle pareti, il tipo di acciaio, le prove, l'estremità, la finitura e la lunghezza del tubo. Tali caratteristiche sono state tradotte in coefficienti che sono stati applicati al prezzo del tipo di prodotto più simile praticato sul mercato interno indiano. Se necessario, le informazioni disponibili nelle risposte al questionario di altri produttori sono state usate per determinare i) i coefficienti e ii) la base dei valori normali della categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas». Per quanto riguarda due caratteristiche (prove e estremità del tubo) non è stato applicato alcun coefficiente al rialzo, con una conseguente determinazione più conservativa del valore normale.
- (52) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha sottolineato che la gamma di prodotti del produttore indiano non comprendeva tutte le categorie di prodotto, i tipi di acciaio e i diametri inclusi nelle esportazioni dalla Cina nell'Unione. Ha affermato pertanto che la determinazione del valore normale basata sulle vendite sul mercato interno indiano non era corretta.
- (53) La Commissione ha chiarito che ogniquale volta non fossero disponibili vendite del tipo di prodotto direttamente corrispondente sul mercato interno indiano, al loro posto sono stati usati dati tratti dalle risposte al questionario di altri produttori. In assenza di vendite sul mercato interno delle categorie di prodotto, dei tipi di acciaio e dei diametri indicati dal produttore esportatore cinese, la Commissione ha basato la determinazione del valore normale di tali tipi di prodotto sui tipi di prodotto più simili nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione. Tali tipi di prodotto specifici sono stati comunicati al produttore esportatore cinese e riguardavano esclusivamente la categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas».
- (54) In seguito a tali ulteriori chiarimenti, il produttore esportatore cinese ha affermato che i tipi di prodotto più simili nella categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas» erano stati scelti dalla Commissione in modo da gonfiare i margini di dumping. In secondo luogo, ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto comunicare quali dati specifici del produttore dell'Unione erano stati usati. In terzo luogo, ha affermato che gli ulteriori chiarimenti non precisavano se i dati forniti dall'industria dell'Unione fossero stati usati per la determinazione di tutti i tipi di prodotto esportati in tale categoria di prodotto o solo per alcuni. Infine, ha chiesto di escludere dal calcolo del dumping tutti i prodotti del tipo di acciaio specifico (13 %Cr) in base al fatto che le esportazioni di tale tipo di acciaio costituivano vendite di prodotti non fabbricati dal produttore esportatore cinese stesso.
- (55) La Commissione ha chiarito che i tipi di prodotto più simili sono stati scelti in base al numero di caratteristiche corrispondenti spiegate al considerando 60. Il tipo di prodotto più simile usato per ogni tipo di prodotto esportato era stato comunicato al produttore esportatore cinese. In secondo luogo, il produttore esportatore cinese non ha fornito alcun elemento a sostegno della sua argomentazione. In terzo luogo, gli ulteriori chiarimenti forniti al produttore esportatore cinese avevano confermato che non erano presenti vendite sul mercato interno indiano della categoria di prodotto, del tipo di acciaio e del diametro specifici identificati dal




produttore esportatore cinese. Per tutte le vendite di tali tipi di prodotto sono stati quindi usati i dati di altri produttori. L'intervallo di valori normali che era stato fornito al produttore esportatore cinese si applicava a tutti i tipi di prodotto più simili per tale categoria di prodotto. Infine, la Commissione era giuridicamente obbligata a determinare un valore normale per tutte le esportazioni verso l'Unione e pertanto la categoria di prodotto non poteva essere esclusa dal calcolo del dumping. In ogni caso, anche se le esportazioni di questa categoria di prodotto fossero state escluse dal calcolo del dumping, la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR sarebbe rimasta invariata. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.1.3. Prezzo all'esportazione


- (56) Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente.

3.1.4. Confronto e margini di dumping

- (57) La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento è stato confrontato con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo del prodotto in esame.
- (58) Avendo constatato l'esistenza di dumping nel confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione, si è concluso che l'applicazione di adeguamenti ai prezzi all'esportazione espressi su base fob non avrebbe modificato la conclusione circa l'esistenza di pratiche di dumping, poiché l'abbassamento dei prezzi all'esportazione per mezzo di ulteriori adeguamenti al ribasso avrebbe solo aumentato il margine di dumping.
- (59) Un produttore esportatore cinese ha affermato che il confronto dei prezzi potrebbe essere distorto, in quanto le vendite indiane potrebbero aver compreso prodotti di alta qualità per impieghi nucleari e militari che sono stati confrontati con normali prodotti cinesi. Ha criticato la struttura del numero di controllo del prodotto (NCP), sostenendo che l'NCP non rispecchiava adeguatamente tali differenze, comportando in tal modo un raffronto non equo. Ha richiesto alla Commissione di rinviare i questionari a tutte le parti con una struttura dell'NCP riveduta. Il produttore esprimeva le medesime argomentazioni in relazione alle vendite dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 125).
- (60) La Commissione ha tenuto conto delle differenze tra i tipi di prodotto e ha garantito un confronto equo. A ogni tipo di prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori cinesi, dal produttore del paese di riferimento e dall'industria dell'Unione è stato attribuito un numero di controllo del prodotto univoco. L'NCP dipendeva dalle principali caratteristiche del prodotto, in questo caso la categoria di prodotto, il diametro esterno, lo spessore delle pareti, il tipo di acciaio, le prove, l'estremità, la finitura e la lunghezza del tubo. La struttura dell'NCP ha preso quindi in considerazione in modo dettagliato le specifiche di ogni tipo di prodotto, consentendo così un confronto equo. Non è stato pertanto necessario modificare la struttura dell'NCP e inviare nuovi questionari. Inoltre, come spiegato al considerando 42, i prodotti per impieghi nucleari o militari rientravano nella definizione del prodotto e non vi era pertanto alcuna base per escluderli. Non vi era alcuna indicazione che eventuali prodotti per impieghi nucleari o militari sarebbero stati indebitamente confrontati con le esportazioni cinesi. I tipi di prodotto indicati dal produttore esportatore cinese per i quali era asseritamente possibile una confusione in merito ai tipi di acciaio usati per tubi standard rispetto a tubi per impieghi nucleari, non erano di fatto esportati dal produttore esportatore cinese. Non essendovi alcuna possibilità di un raffronto distorto su tale base, l'argomentazione è stata respinta.
- (61) Su tale base la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era compresa tra [il 25 % e il 35 %] per i due produttori inclusi nel campione. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (62) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha richiesto, in primo luogo, chiarimenti in merito al calcolo del suo margine di dumping, in particolare sul modo in cui sono stati utilizzati gli NCP del produttore del paese di riferimento e i coefficienti per calcolare i valori normali. In secondo luogo, ha richiesto maggiori informazioni sui prezzi sul mercato interno indiano, affermando che la gamma divulgata di valori normali e di margini di dumping non gli consentiva di verificare l'esattezza dei calcoli, e sostenendo che i valori superiori erano il risultato di conclusioni distorte. In terzo luogo, ha chiesto anche maggiori chiarimenti sui tipi di prodotti venduti sul mercato interno indiano, in particolare in merito al modo in cui la Commissione aveva accertato che non fosse avvenuto un raffronto non equo dei prodotti speciali per impieghi militari e nucleari con le esportazioni cinesi nell'Unione.



- (63) In seguito alla risposta della Commissione, il produttore esportatore cinese ha presentato ulteriori richieste e argomentazioni. In quarto luogo, ha richiesto un elenco completo degli NCP dell'industria dell'Unione e dei produttori statunitensi nel quale identificare la determinazione dei coefficienti. In quinto luogo, ha affermato che le risposte ai questionari dei produttori statunitensi non dovevano essere usate per determinare i coefficienti, in virtù del fatto che gli USA non erano stati considerati un paese di riferimento adeguato per i motivi spiegati al considerando 35, e ha sostenuto che i coefficienti basati sui prezzi statunitensi potevano essere gonfiati. In sesto luogo, ha sostenuto che una delle sue transazioni di esportazione era stata erroneamente inclusa nel calcolo del suo prezzo all'esportazione. In settimo luogo, ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto fornire maggiori informazioni sui valori normali e sui margini di dumping di ogni NCP invece di un intervallo di valori. In ottavo luogo, ha sostenuto che i tipi di prodotto esportati per i quali non esistevano corrispondenti vendite sul mercato interno nel paese di riferimento avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo e classificati come prodotti non oggetto di dumping, al fine di evitare una «presunzione di colpevolezza». Infine, il produttore esportatore cinese ha anche richiesto una proroga della scadenza per presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni.
- (64) In primo luogo, la Commissione ha fornito al produttore esportatore cinese un elenco degli NCP alla base della determinazione del valore normale, compreso un elenco degli NCP che corrispondevano direttamente alle sue esportazioni nell'Unione e, in loro assenza, informazioni in merito agli NCP che erano stati alla base della determinazione del valore normale con applicazione di coefficienti. L'elenco di NCP dimostrava che le vendite sul mercato interno indiano usate per la determinazione del valore normale non includevano tipi speciali di acciaio destinati solitamente a impieghi nucleari e militari. La Commissione ha altresì fornito un elenco dettagliato di ciascuno dei coefficienti usati.
- (65) In secondo luogo, la Commissione ha fornito al produttore esportatore cinese intervalli di valori normali e di margini di dumping per ciascuno dei tipi di prodotto esportati. Non era possibile fornire le cifre dettagliate del produttore senza divulgarne i dati riservati, di conseguenza i dati sono stati presentati in intervalli. In risposta alle preoccupazioni specifiche riguardanti i margini di dumping più elevati, la Commissione ha osservato che sia i margini di dumping massimi che quelli minimi riguardavano unicamente quantità limitate (meno del 7 % delle esportazioni) che non erano pertanto sufficienti per ridurre il margine di dumping complessivo del produttore esportatore cinese. Di conseguenza, anche se tali valori fossero stati ignorati, la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR sarebbe rimasta invariata.
- (66) In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto equo dei tipi di prodotto, la Commissione ha chiarito che la determinazione del margine di dumping per ogni tipo di prodotto esportato da un produttore esportatore cinese si è basata su un confronto del prezzo all'esportazione e del valore normale dello stesso tipo di prodotto o, in assenza di un tipo di prodotto corrispondente, del tipo di prodotto più simile al quale sono stati applicati coefficienti al fine di rispecchiare le caratteristiche definite dall'NCP. I prezzi all'esportazione dei tipi di prodotto normali non sono stati quindi confrontati con tipi di prodotto speciali. In particolare, le vendite comparabili sul mercato interno indiano non comprendevano tipi speciali di acciaio impiegati solitamente per prodotti militari o nucleari speciali. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era alcun rischio di raffronto non equo come asserito dal produttore esportatore cinese. In ogni caso, sebbene la Commissione sia giuridicamente obbligata a determinare il valore normale per ogni tipo di prodotto esportato nell'Unione, sono state riscontrate pratiche di dumping anche tenendo solamente conto dei tipi di prodotto direttamente corrispondenti. Ciò ha dimostrato che la scelta dei tipi di prodotto più simili o la determinazione dei coefficienti non erano i motivi alla base della conclusione generale sull'esistenza di pratiche di dumping.
- (67) In quarto luogo, oltre a un elenco dettagliato dei coefficienti, la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni in merito al modo in cui sono stati applicati i coefficienti per determinare i valori normali sulla base di un tipo di prodotto simile in caso di tipi di prodotto privi di un tipo di prodotto direttamente corrispondente nel paese di riferimento. Non è stato possibile fornire un elenco completo degli NCP degli USA e dell'Unione e i calcoli dei coefficienti poiché la loro divulgazione avrebbe richiesto di rivelare informazioni commerciali sensibili dei produttori degli USA e dell'Unione.
- (68) In quinto luogo, la Commissione ha chiarito che i coefficienti sono stati determinati come percentuali che riflettevano le differenze relative tra i tipi di prodotto e non i livelli assoluti dei prezzi degli USA. L'argomentazione che il livello assoluto dei prezzi degli USA aveva gonfiato la determinazione del valore normale è stata pertanto respinta.
- (69) In sesto luogo, la Commissione ha osservato che la transazione di esportazione evidenziata rappresentava solo un volume ridotto (meno del 3 % delle esportazioni) e pertanto anche se tale transazione fosse stata rimossa, non avrebbe modificato la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.




- (70) In settimo luogo, come spiegato al considerando 65, la Commissione ha fornito, per ogni NCP esportato, intervalli del valore normale e del margine di dumping. Non era possibile fornire le cifre dettagliate del produttore senza divulgarne i dati riservati, di conseguenza i dati sono stati presentati in intervalli.
- (71) In ottavo luogo, la Commissione ha sottolineato che era tenuta a stabilire un valore normale e ad effettuare una determinazione del dumping per ogni tipo di prodotto esportato. Non vi era «presunzione di colpevolezza» perché il dumping veniva accertato solo se il prezzo all'esportazione era inferiore al valore normale ed eventuali importi di dumping negativo sono stati presi pienamente in considerazione nel calcolo del margine di dumping complessivo.
- (72) Infine, è stata concessa una proroga per rispondere ai nuovi chiarimenti di cui ai considerando da 64 a 70 forniti al produttore esportatore cinese.
- (73) In seguito agli ulteriori chiarimenti, il produttore esportatore cinese ha continuato a contestare aspetti specifici del confronto, la determinazione del dumping e ha ribadito alcune delle sue argomentazioni precedenti.
- (74) In primo luogo, ha affermato che i prezzi del paese di riferimento avrebbero dovuto essere adeguati sulla base di economie di scala, dello stadio commerciale, della minore produttività, delle spese di vendita, del tasso di rendimento, della redditività e del costo delle materie prime. In secondo luogo, ha sostenuto che i chiarimenti forniti non consentivano ancora di comprendere il modo in cui erano stati determinati i valori normali. In terzo luogo, ha ribadito la sua richiesta di ottenere i dati sui costi di ciascun NCP dei produttori degli USA e dell'Unione, o almeno i rispettivi intervalli. Ha inoltre chiesto informazioni sulla fonte di ogni coefficiente, nonché una comunicazione delle caratteristiche del prodotto. In quarto luogo, ha sostenuto che i coefficienti erano stati distorti dalla presenza di prodotti nucleari o militari negli USA e nell'Unione. In quinto luogo, ha asserito che i coefficienti applicati dalla Commissione erano errati. Ha presentato coefficienti alternativi il cui uso avrebbe dimostrato che non si erano verificate pratiche di dumping nelle sue esportazioni nell'Unione. In alternativa, ha richiesto alla Commissione di adeguare i coefficienti in base al metodo di produzione usato, agli acquisti collegati o al tipo di materie prime usate. In sesto luogo, ha asserito che anche se si considerassero solo i tipi di prodotti direttamente corrispondenti, la conclusione sulla presenza di pratiche di dumping non ha tenuto conto dei prezzi generalmente inferiori in India, degli adeguamenti per i prezzi del paese di riferimento che aveva richiesto e della situazione specifica del produttore del paese di riferimento.
- (75) La Commissione ha esaminato dettagliatamente le argomentazioni supplementari.
- (76) In primo luogo, come spiegato al considerando 35, i prezzi praticati in India erano il risultato di una concorrenza reale e sono stati pertanto considerati attendibili. Le argomentazioni riguardanti le distorsioni dei prezzi praticati sul mercato interno indiano sono già state trattate al considerando 42. Le nuove richieste di adeguamenti dei prezzi sul mercato interno indiano non sono state suffragate da elementi di prova da parte del produttore esportatore cinese e sono state pertanto respinte.
- (77) In secondo luogo, la Commissione ha fornito informazioni supplementari dettagliate in merito ai coefficienti, alle loro fonti e al metodo di calcolo, come spiegato ai considerando da 64 a 71, e ha successivamente risposto a una serie di domande tecniche riguardanti il metodo di calcolo⁽¹⁾. Come indicato al considerando 83, la Commissione ha inoltre fornito un esempio della modalità di calcolo di un coefficiente a partire dai dati sui costi, nel quale i dati sui costi effettivi erano espressi in intervalli di valori al fine di tutelarne la riservatezza conformemente all'articolo 19 del regolamento di base. Si è pertanto concluso che il produttore esportatore cinese aveva ottenuto informazioni sufficienti che gli consentivano di seguire il metodo di determinazione dei valori normali.
- (78) In terzo luogo, la richiesta di accedere ai dati supplementari dei produttori degli USA e dell'Unione era già stata respinta per le ragioni indicate al considerando 67. L'indicazione della fonte di ciascun coefficiente avrebbe rivelato informazioni riguardanti i tipi di prodotto fabbricati da ciascuno dei produttori. Anche fornire tutti i dati sotto forma di intervalli di valori sarebbe stato irragionevolmente oneroso, visto il grande volume di dati sui costi riguardanti le singole società (oltre 2 000 righe e oltre 50 colonne). È stato inoltre osservato che i dati richiesti riguardavano il livello dei costi di ciascun NCP. Il livello dei costi di per sé non ha avuto alcuna incidenza sulla determinazione dei valori normali, poiché i coefficienti sono stati applicati sotto forma di proporzioni (percentuali) e non di valori assoluti. In altre parole, il livello dei costi per ogni NCP erano ininfluenti ai fini del

⁽¹⁾ Corrispondenza del 27 e del 29 dicembre 2017 con i rappresentanti legali del produttore esportatore cinese.




risultato. Infine, il grado di precisione necessario per il calcolo dei coefficienti non poteva essere tradotto in modo significativo mediante l'uso di intervalli di valori. La moltiplicazione incrociata dei valori espressi in intervalli di valori avrebbe infatti dato come risultato un intervallo troppo ampio per essere significativo. Benché i dati sui costi sottostanti non siano stati divulgati per tali motivi, i coefficienti effettivi risultanti sono stati comunicati integralmente. Infine, i prezzi delle vendite sul mercato interno indiano sono stati forniti in intervalli poiché, diversamente dai dati sui costi usati per determinare i coefficienti, i prezzi sul mercato indiano hanno determinato il livello di base dei valori normali. Era pertanto giustificato dare accesso al produttore esportatore cinese per verificare tali dati.

- (79) In quarto luogo, come spiegato al considerando 30, i tipi di prodotto militari e nucleari rientravano nella descrizione del prodotto e non vi era alcuna base per ridefinire la descrizione del prodotto. Le caratteristiche del prodotto sono state tradotte nella struttura dell'NCP, che garantiva un equo confronto tra i tipi di prodotto, per i motivi spiegati nei considerando 60 e 66. Non sono stati indicati elementi di prova che suffragassero eventuali distorsioni effettive. Non vi era inoltre alcuna indicazione che un'eventuale presunta distorsione avrebbe potuto essere sufficiente per alterare la conclusione generale che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le argomentazioni riguardanti i tipi di prodotto nucleari e militari sono state pertanto respinte.
- (80) In quinto luogo, alla luce delle osservazioni, i coefficienti usati per il diametro esterno e il tipo di acciaio sono stati riveduti e modificati. I coefficienti riveduti sono stati resi noti, così come i conseguenti cambiamenti ai margini di dumping individuali. Sebbene le modifiche abbiano abbassato il margine di dumping di un produttore esportatore cinese, non sono state sufficienti per modificare la conclusione generale che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR. Per contro, i coefficienti alternativi presentati dal produttore esportatore cinese non sono stati accettati in quanto si basavano su listini prezzi standard di un produttore dell'Unione riferiti a un periodo diverso dal periodo dell'inchiesta di riesame. I dati effettivi relativi alle singole società riferiti al periodo dell'inchiesta di riesame costituivano una base più attendibile per la determinazione del valore normale. Le richieste di adeguamento dei coefficienti in base al metodo di produzione, al tipo di materie prime e agli acquisti collegati erano prive di fondamento e vaghe, in quanto nessuno degli elementi evidenziati dal produttore esportatore cinese ha influenzato la determinazione dei coefficienti, e sono state pertanto respinte.
- (81) In sesto luogo, gli adeguamenti richiesti non sono stati suffragati da elementi di prova e non vi era alcuna indicazione che fossero sufficientemente significativi da modificare la conclusione sulla presenza di pratiche di dumping. Il livello generale dei prezzi delle esportazioni indiane verso l'Unione non era pertinente, poiché la determinazione del valore normale si basava sui prezzi praticati sul mercato interno, non sui prezzi all'esportazione, e in ogni caso il confronto tra i singoli NCP era più preciso rispetto a un confronto dei prezzi medi per via dell'ampia gamma di tipi di prodotti e delle differenze sostanziali di prezzo tra loro, che potrebbero non essere rappresentati nei prezzi medi. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.
- (82) In una fase molto avanzata dell'inchiesta, un produttore esportatore cinese ha richiesto una seconda audizione con il consigliere-auditore affermando che i suoi diritti di difesa erano stati violati in quanto riteneva di non aver ricevuto spiegazioni sufficienti in merito alla metodologia seguita dalla Commissione per la determinazione del dumping, più specificamente sulla modalità di determinazione e applicazione dei coefficienti per stabilire i valori normali. Ha inoltre richiesto che a tale audizione partecipassero altre parti interessate, ossia i produttori dell'Unione, il produttore del paese di riferimento, ossia l'India, e i produttori statunitensi che hanno collaborato. Nessuna di queste parti interessate ha tuttavia accettato l'invito.
- (83) In seguito all'audizione, il consigliere-auditore ha formulato alcune raccomandazioni dando istruzioni alla Commissione di spiegare ulteriormente la metodologia seguita, integrando le comunicazioni e le spiegazioni aggiuntive fornite in fasi precedenti del procedimento. Di conseguenza, la Commissione ha presentato informazioni supplementari limitate ai punti che secondo il consigliere-auditore potrebbero interferire con i diritti di difesa e ha invitato il produttore esportatore a presentare osservazioni su tali punti. Il contenuto di tali informazioni supplementari è riportato ai considerando 53, 77, 78 e 80. L'adeguamento applicato in conseguenza delle osservazioni del produttore esportatore ha inoltre dato luogo a un margine di dumping medio più basso dei produttori esportatori cinesi: il margine di dumping è stato ridotto all'intervallo compreso tra [il 25 % e il 35 %], come indicato al considerando 61, leggermente inferiore all'intervallo compreso tra [il 30 % e il 40 %] calcolato inizialmente nella fase di divulgazione delle conclusioni definitive. Il livello esatto del margine di dumping non ha avuto alcun impatto sui produttori esportatori, in quanto il livello delle misure non è stato interessato da un riesame in previsione della scadenza, come indicato al considerando 195.
- (84) La Commissione ha dato ai produttori esportatori cinesi il tempo sufficiente per formulare osservazioni sulle informazioni supplementari comunicate.
- (85) Nella sua comunicazione, un produttore esportatore cinese non si è tuttavia limitato a presentare osservazioni sui punti sollevati dal consigliere-auditore per i quali la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni. Ha invece



messo nuovamente in discussione la metodologia seguita dalla Commissione contestando le spiegazioni già fornite in una fase precedente della procedura, come indicato ai considerando da 59 a 83. Alla fine del pomeriggio di venerdì 26 gennaio 2018, prima del termine per presentare osservazioni fissato il 29 gennaio 2018, ha inoltre presentato una serie di nuove domande e richieste non sollevate in precedenza né durante la procedura né dinnanzi al consigliere-auditore, sostenendo che l'assenza di risposta a tali domande e di comunicazioni in merito alle stesse avrebbe violato i suoi diritti di difesa.

- (86) In risposta, la Commissione ha innanzitutto ricordato che le fasi giuridiche e procedurali e i termini per concludere un'inchiesta di riesame non consentivano di accettare continue argomentazioni, richieste e domande presentate in una fase avanzata delle procedura in quanto ciò avrebbe compromesso la conclusione puntuale dell'inchiesta, in particolare nei casi in cui alle parti erano stati dati ampiamente l'opportunità e il tempo per presentare osservazioni in precedenza. Ciò era tanto più vero nel caso di specie, in cui la metodologia è stata ampiamente spiegata alle parti interessate nel corso di varie audizioni e in molteplici documenti di sintesi. È per questi motivi che la Commissione, nei suoi chiarimenti successivi alle audizioni, ha richiesto espressamente al produttore esportatore cinese di limitare le sue osservazioni agli aspetti specifici per i quali affermava una violazione dei suoi diritti di difesa dinnanzi al consigliere-auditore, e conformemente ai quali ha ricevuto ulteriori chiarimenti. Il produttore esportatore cinese non ha dimostrato in che modo i suoi diritti di difesa siano stati violati, né ha motivato in che modo i punti sollevati potrebbero aver influenzato le conclusioni generali dell'inchiesta.
- (87) Oltre a contestare la metodologia per la determinazione del valore normale, il produttore esportatore cinese ha continuato ad affermare che il suo margine di dumping era stato gonfiato da un confronto tra tubi per impieghi militari e nucleari e tubi per impieghi comuni. Come spiegato al considerando 79, tuttavia, tale confronto non è stato operato e nessun valore normale è stato determinato per tali tipi di prodotto specifici.
- (88) Per la prima volta in questa fase avanzata del procedimento, il produttore esportatore ha inoltre richiesto un adeguamento per un equo confronto dei prezzi in base all'asserzione che la sua produttività era pari a 2,5 volte quella del produttore del paese di riferimento. Ha altresì sottolineato il margine di profitto del produttore indiano e ha richiesto un adeguamento al ribasso della determinazione del valore normale motivato dal fatto che le vendite sul mercato interno in India durante il PIR erano più remunerative dell'obiettivo di profitto stabilito per l'industria dell'Unione nell'inchiesta originaria. Le due richieste ammontavano complessivamente ad un adeguamento al ribasso dei valori normali del 28 %, creando così un presunto margine di dumping negativo.
- (89) La prima richiesta è stata presentata in una fase in cui la verifica era divenuta impossibile. In ogni caso, anche se la prima richiesta fosse stata presentata in una fase precedente del procedimento, non era corroborata da elementi di prova e pertanto non soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. La seconda richiesta era infondata in quanto il valore normale si basava sui prezzi di vendita effettivi praticati dal produttore del paese di riferimento sul mercato interno, come indicato ai considerando da 48 a 51, e non costruito sulla base dei costi e dei profitti. La redditività delle vendite del produttore del paese di riferimento sul mercato interno è stata presa in considerazione nella determinazione del fatto che le vendite sul mercato interno erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, come spiegato al considerando 50. Per contro, l'obiettivo di profitto dell'industria dell'Unione rifletteva il profitto che avrebbe potuto essere conseguito in assenza di importazioni oggetto di dumping. Di conseguenza, la redditività sul mercato interno e l'obiettivo di profitto dell'industria dell'Unione non erano comparabili. Entrambe le richieste sono state pertanto respinte. In conseguenza del rigetto dell'adeguamento del 28 %, anche il calcolo alternativo del dumping proposto dal produttore esportatore cinese, anche se altrimenti accettato, non avrebbe modificato la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR.
- (90) All'audizione del 5 febbraio 2018, lo stesso produttore esportatore cinese ha ripetutamente fatto riferimento alla decisione dell'organo d'appello dell'OMC riguardante le importazioni di elementi di fissaggio dalla Cina (causa DS397). Ha sostenuto che in base a tale decisione, la Commissione avrebbe dovuto divulgare tutti i costi, i prezzi e i valori normali di ciascun tipo di prodotto del produttore del paese di riferimento, dei produttori statunitensi che hanno collaborato e dell'industria dell'Unione, e che altrimenti i suoi diritti di difesa sarebbero stati violati.
- (91) La Commissione ha tuttavia osservato che la sentenza dava istruzioni di comunicare la metodologia di determinazione del valore normale solo per i tipi di prodotti esportati dal produttore cinese, garantendo così una piena copertura delle esportazioni. Per contro, la decisione non implicava che al produttore esportatore dovessero essere resi disponibili i dati aziendali riservati sull'intera attività di tutte le parti. L'argomentazione è quindi stata respinta.



- (92) All'audizione del 5 febbraio 2018, lo stesso produttore esportatore cinese ha continuato a sostenere che anche i coefficienti riveduti stabiliti dalla Commissione erano errati, contestando i coefficienti riveduti per i tipi di acciaio e i coefficienti per i diametri più piccoli. Ha affermato che eventuali coefficienti determinati sulla base dei dati dei produttori esportatori statunitensi avrebbero dovuto essere basati sui costi standard. Ha presentato un calcolo alternativo del dumping usando i coefficienti alternativi, che hanno dimostrato un dumping negativo a causa dell'adeguamento del 28 % spiegato ai considerando 88 e 89.
- (93) La Commissione ha continuato a respingere i coefficienti alternativi, in quanto si basavano su listini prezzi standard riferiti a un periodo di tempo diverso dal PIR, come spiegato al considerando 80. La Commissione ha confermato che nelle inchieste antidumping dovrebbero essere usati obbligatoriamente i costi effettivi, ossia i costi standard adeguati in base a variazioni di quantità e prezzo. I coefficienti riveduti erano inoltre ampiamente in linea con i coefficienti alternativi presentati dal produttore esportatore cinese. In ogni caso, anche se accettati, i coefficienti alternativi non sarebbero stati di per sé sufficienti per modificare la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR.

3.2. Rischio di persistenza del dumping da parte della RPC


- (94) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica dei prezzi dei produttori della RPC nei confronti di altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.2.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (95) Il tasso di utilizzo degli impianti dei due produttori cinesi inclusi nel campione è risultato compreso tra [il 40 % e il 60 %]. La capacità inutilizzata è risultata compresa tra [40 000 e 50 000 tonnellate] per i due produttori inclusi nel campione. Tale importo equivale ad una percentuale [tra il 30 % e il 50 %] del consumo dell'Unione. È stato inoltre accertato che non era in programma la costruzione di capacità supplementari.
- (96) Il richiedente ha stimato la capacità totale di tutti i produttori della RPC a oltre 1 milione di tonnellate. In base al tasso di utilizzo degli impianti dei produttori inclusi nel campione, la capacità inutilizzata totale nella RPC è stata pertanto stimata a circa 500 000 tonnellate, un valore di oltre quattro volte superiore al consumo dell'Unione. Anche se i tassi di utilizzo degli impianti degli altri produttori esportatori fossero stati superiori a quelli dei produttori inclusi nel campione, la capacità inutilizzata cinese totale sarebbe comunque considerevole e superiore al consumo totale dell'Unione.
- (97) Il richiedente ha stimato che il consumo totale sul mercato interno della RPC sia di 310 000 tonnellate sulla base della produzione interna, delle importazioni e delle esportazioni cinesi. Poiché la capacità inutilizzata corrispondeva a oltre il 150 % del consumo stimato sul mercato interno cinese, è stato ritenuto improbabile che il consumo sul mercato interno della RPC potesse aumentare del 150 % e assorbire l'ampia capacità inutilizzata.
- (98) Si è pertanto concluso che vi era una capacità inutilizzata molto significativa che potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione almeno in parte, qualora venissero lasciate scadere le misure nei confronti della RPC.

3.2.2. Politica dei prezzi della RPC nei confronti di altri mercati

- (99) Misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC erano in vigore nell'Unione economica eurasiatica (Russia, Kazakistan e Bielorussia) e in Ucraina. Tali misure hanno dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping dell'industria cinese nel suo complesso riguardo al prodotto in esame su altri mercati.
- (100) È risultato inoltre che le esportazioni cinesi verso tutti i paesi terzi sono state effettuate generalmente a prezzi più bassi rispetto a quelli delle esportazioni verso l'Unione. Sulla base delle statistiche cinesi relative alle esportazioni, i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi erano più bassi del 23 % rispetto ai prezzi all'esportazione verso l'Unione.
- (101) La Commissione ha concluso che, qualora le misure in vigore venissero abrogate, sarebbe probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzerebbero le esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.



3.2.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (102) Anzitutto, le dimensioni del mercato dell'Unione erano di oltre 100 000 tonnellate, secondo le stime il secondo mercato più grande al mondo dopo la RPC e più grande di quello degli Stati Uniti. Il mercato dell'Unione era quindi un mercato attraente per gli esportatori cinesi già in virtù delle sue dimensioni.
- (103) In secondo luogo, i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso l'Unione sono stati considerati notevolmente superiori ai prezzi medi delle esportazioni cinesi verso altri mercati, il che dimostrava ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 100, i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi erano più bassi del 23 % rispetto ai prezzi all'esportazione verso l'Unione.
- (104) In terzo luogo, le misure antidumping in vigore in altri mercati quali la Russia e l'Ucraina restringevano la gamma di altri mercati disponibili per le esportazioni cinesi. È quindi probabile che in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi sarebbero nuovamente indirizzate verso il mercato dell'Unione e raggiungerebbero una quota di mercato più vicina a quella che avevano prima dell'istituzione delle misure, vale a dire pari al 18 %.
- (105) In conclusione, la Commissione ha constatato che il mercato dell'Unione costituirebbe probabilmente una destinazione molto attraente per gli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.

3.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (106) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la capacità inutilizzata della RPC era molto consistente rispetto al consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Questa capacità inutilizzata potrebbe essere indirizzata almeno in parte verso il mercato dell'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.
- (107) Inoltre, in altri mercati erano in vigore misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame proveniente dalla RPC e i prezzi all'esportazione cinesi verso altri mercati erano inferiori ai prezzi praticati nei confronti dell'Unione. Tale pratica tariffaria delle esportazioni cinesi in paesi terzi sostiene il rischio della persistenza del dumping verso l'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.
- (108) Infine, l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi e il fatto che altri mercati restino chiusi a causa di misure antidumping indicano che è probabile che le esportazioni cinesi vengano indirizzate verso il mercato dell'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.
- (109) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti significative importazioni oggetto di dumping dalla RPC verso l'Unione.

4. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (110) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 23 produttori noti dell'Unione, alcuni dei quali correlati tra loro. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (111) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata pari a circa 117 000 tonnellate sulla base dei dati forniti dal richiedente.
- (112) Le società incluse nel campione nel corso dell'inchiesta rappresentano il 54 % della produzione dell'Unione e il 55 % delle vendite dell'Unione. I dati del campione sono considerati rappresentativi della situazione dell'industria dell'Unione.



4.2. Consumo dell'Unione

- (113) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione in base ai dati forniti dal richiedente, e ii) delle importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di Eurostat. Tale banca dati ha fornito i dati più precisi in quanto, oltre alle importazioni in regime normale, ha preso in considerazione anche le importazioni in regime di perfezionamento attivo.
- (114) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate metriche)

	2013	2014	2015	PIR
Consumo totale dell'Unione	108 152	116 718	111 324	104 677
Indice (2013 = 100)	100	108	103	97

Fonte: risposte al questionario, dati del richiedente e banca dati di Eurostat

- (115) Anche se il consumo dell'Unione è aumentato dell'8 % nel 2014, è poi diminuito dell'11 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale calo è dovuto principalmente a una riduzione degli investimenti nell'industria del petrolio e del gas, che è una delle principali industrie utilizzatrici.

4.3. Importazioni dal paese interessato


4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (116) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle informazioni riportate nella banca dati di Eurostat (10 cifre). Tuttavia, da una ripartizione dei paesi di origine delle importazioni nella banca dati di Eurostat risultava evidente che alcuni paesi inclusi non erano fabbricanti di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile. Le importazioni provenienti da tali paesi sono state pertanto escluse ai fini della presente inchiesta, in quanto chiaramente non riguardano il prodotto in esame. I dati pertinenti sono stati messi a disposizione delle parti interessate a fini di ispezione nel fascicolo aperto. Non è stato necessario correggere i dati relativi alla RPC, all'India, all'Ucraina e altri paesi di fabbricazione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile.
- (117) Anche la quota di mercato delle importazioni è stata stabilita sulla base dei dati Eurostat corretti.
- (118) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate metriche) e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)	2 437	1 804	1 951	2 317
Indice (2013 = 100)	100	74	80	95
Quota di mercato %	2,3	1,5	1,8	2,2
Volume delle importazioni dalla RPC, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo	1 173	1 120	1 014	820



	2013	2014	2015	PIR
Indice (2013 = 100)	100	95	86	70
Quota di mercato %	1,1	1	0,9	0,8

Fonte: risposte al questionario, dati del richiedente e banca dati di Eurostat

- (119) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC è stato basso. Le importazioni totali dalla RPC rappresentavano una quota di mercato del 2 % circa durante l'intero periodo in esame e una quota di mercato dell'1 % circa durante l'intero periodo in esame escludendo le importazioni in regime di perfezionamento attivo. I volumi importati in regime di perfezionamento attivo sono stati riesportati all'interno di prodotti finiti come ad esempio scambiatori di calore.
- (120) Le importazioni sono rimaste a questo basso livello dall'istituzione delle misure iniziali nel 2011 e possono quindi essere considerate il risultato delle misure antidumping in vigore.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (121) Come osservazione preliminare, va notato che i prezzi medi del prodotto in esame potrebbero non essere rappresentativi per ogni tipo di prodotto a causa della loro ampia portata e delle sostanziali differenze di prezzo tra loro. Tali prezzi tuttavia sono riportati di seguito.


Tabella 3

Prezzi medi all'importazione dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio delle importazioni dalla RPC (EUR/tonnellata)	5 288	6 911	6 604	4 615
Indice	100	131	125	87
Regime normale (EUR/tonnellata)	5 711	6 146	6 442	5 420
Indice	100	108	113	95
Regime di perfezionamento attivo (EUR/tonnellata)	4 895	8 162	6 780	4 174
Indice	100	167	138	85

Fonte: banca dati TARIC

- (122) I prezzi medi praticati dalla RPC durante il periodo in esame sono diminuiti del 13 %.
- (123) I produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano il 56 % delle importazioni dalla Cina e detenevano una quota di mercato pari all'1 % circa nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (124) La Commissione ha valutato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e la corrispondente media ponderata dei prezzi cif delle importazioni franco frontiera dell'Unione, per tipo di prodotto, praticati dai produttori inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione. Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per le transazioni, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.



- (125) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che il confronto dei prezzi potrebbe essere distorto, in quanto le vendite dell'Unione comprendevano prodotti di alta qualità per impieghi nucleari e militari, che sono stati confrontati con prodotti cinesi normali. Ha criticato la struttura del tipo di prodotto, sostenendo che essa non rispecchia in modo adeguato tali differenze. Tuttavia il sistema del tipo di prodotto ha garantito che tali tipi di prodotto speciali fabbricati dall'industria dell'Unione non venissero comparati ai tipi di prodotto importati dai produttori esportatori cinesi. Infatti a questi prodotti speciali fabbricati dall'industria dell'Unione verrebbe attribuito un codice diverso nel campo del tipo di acciaio.
- (126) In base alla metodologia di cui sopra le importazioni erano effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione in media del 44 %. Anche aggiungendo i dazi antidumping (il che non avviene in caso di importazioni in regime di perfezionamento attivo), il prezzo medio di tali importazioni cinesi era inferiore del 32 % ai prezzi dell'industria dell'Unione.
- (127) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che una delle sue transazioni di esportazione era stata erroneamente identificata come una transazione in regime di perfezionamento attivo. Poiché la transazione in questione (una su un totale di oltre 100 transazioni) riguardava meno del 3 % del volume delle vendite nell'Unione, non ha avuto un impatto significativo sui margini di cui al considerando 126.


4.3.3. Importazioni dai paesi terzi

- (128) La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da altri paesi terzi durante il periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni. L'osservazione in merito all'utilità dei prezzi medi espressa al considerando 121 si applica anche in questo caso.

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi


Paese		2013	2014	2015	PIR
India	Volume in tonnellate	13 531	17 230	18 911	19 845
	<i>Indice</i>	100	127	140	147
	Quota di mercato %	12,5	14,8	17,0	19,0
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	5 315	4 790	5 217	4 519
	<i>Indice</i>	100	90	98	85
Ucraina	Volume in tonnellate	10 170	12 535	12 201	11 870
	<i>Indice</i>	100	123	120	117
	Quota di mercato %	9,4	10,7	11,0	11,3
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	7 276	6 984	6 706	6 069
	<i>Indice</i>	100	96	92	83
Repubblica di Corea	Volume in tonnellate	3 731	3 526	3 481	3 166
	<i>Indice</i>	100	95	93	85
	Quota di mercato %	3,4	3	3,1	3



Paese		2013	2014	2015	PIR
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	6 614	6 124	6 537	6 599
	<i>Indice</i>	100	93	99	100
USA	Volume in tonnellate	3 062	4 647	3 280	3 113
	<i>Indice</i>	100	152	107	102
	Quota di mercato %	2,8	4	2,9	3
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	15 442	12 181	14 801	15 503
	<i>Indice</i>	100	79	96	100
Giappone	Volume in tonnellate	3 605	4 980	4 602	3 052
	<i>Indice</i>	100	138	128	85
	Quota di mercato %	3,3	4,3	4,1	2,9
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	7 762	5 477	6 359	8 021
	<i>Indice</i>	100	71	82	103
Altri paesi terzi	Volume in tonnellate	7 267	10 257	8 740	4 019
	<i>Indice</i>	100	141	120	55
	Quota di mercato %	6,7	8,8	7,9	3,8
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	6 614	6 124	6 537	6 599
	<i>Indice</i>	100	93	99	100
Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato	Volume in tonnellate	41 366	53 175	51 215	45 065
	<i>Indice</i>	100	129	124	109
	Quota di mercato %	38,2	45,6	46,0	43,1
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	7 434	6 616	6 570	6 454
	<i>Indice</i>	100	89	88	87

Fonte: banca dati TARIC

- (129) La quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dal paese interessato ha raggiunto il 43,1 % del consumo totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. La quota di mercato maggiore è rappresentata dalle importazioni dall'India (19 % del consumo totale dell'Unione). Altre importazioni consistenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono giunte dall'Ucraina (quota di mercato dell'11,3 %).



- (130) I prezzi medi ai quali tali importazioni sono entrate nell'Unione erano relativamente bassi rispetto ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Le importazioni dall'India avevano un prezzo di vendita unitario medio particolarmente basso pari a 4 519 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (131) Due produttori esportatori cinesi hanno osservato che il prezzo medio all'importazione dei produttori indiani era inferiore ai prezzi all'importazione cinesi. Come spiegato al considerando 121, i prezzi medi non costituiscono necessariamente una base equa o significativa per il confronto di prezzi. La Commissione ha condotto l'analisi della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni cinesi (di cui al considerando 126) tipo per tipo. Non erano disponibili dati tipo per tipo per l'inchiesta sulle importazioni indiane nell'Unione.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Considerazioni generali

- (132) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (133) Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti da ESTA. I dati si riferiscono a tutti i produttori noti dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono state verificate. Le due serie di dati sono state ritenute entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (134) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, le scorte, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (135) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario, i costi della manodopera, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti


- (136) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	146 346	164 008	132 541	117 034
<i>Indice</i>	100	112	91	80
Capacità produttiva (in tonnellate)	242 821	249 029	247 420	248 575
<i>Indice</i>	100	103	102	102
Utilizzo degli impianti %	60	66	54	47
<i>Indice</i>	100	109	89	78

Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione



- (137) Il volume di produzione è diminuito del 20 % durante il periodo in esame, la diminuzione più significativa nel 2015.
- (138) La capacità produttiva durante il periodo dell'inchiesta di riesame è leggermente aumentata, del 2 %, durante il periodo in esame. Tale aumento era dovuto a investimenti in impianti e attrezzature che hanno comportato piccoli miglioramenti in termini di efficienza.
- (139) L'utilizzo degli impianti è diminuito durante il periodo in esame. La contrazione del 22 % dell'utilizzo degli impianti riflette il calo del volume di produzione durante il periodo in esame.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (140) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	64 349	61 739	58 157	57 295
<i>Indice</i>	100	96	90	89
Quota di mercato %	59,5	52,9	52,2	54,7
<i>Indice</i>	100	89	88	92
Volumi delle esportazioni (in tonnellate)	63 641	78 164	53 884	49 691
<i>Indice</i>	100	123	85	78

Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

- (141) Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è sceso a 57 295 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, il che rappresenta un calo dell'11 % nel corso del periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita dell'8 % nel corso dello stesso periodo, mentre i volumi delle esportazioni dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 22 %.

4.4.2.3. Crescita

- (142) Come si può evincere dalla tabella 6, l'industria dell'Unione non è cresciuta e ha persino registrato una contrazione in termini di quota di mercato nel corso del periodo in esame.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (143) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti	4 825	4 859	4 451	4 462
<i>Indice</i>	100	101	92	92
Produttività (tonnellate/dipendente)	30	34	30	26
<i>Indice</i>	100	111	98	86

Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione



- (144) Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito dell'8 %. La produttività della manodopera dei produttori dell'Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, è diminuita del 14 % nel corso del periodo in esame.

4.4.2.5. Scorte

- (145) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (tonnellate)	8 065	8 906	8 294	6 470
<i>Indice</i>	100	110	103	80
Scorte finali in percentuale della produzione %	5,5	5,4	6,3	5,5
<i>Indice</i>	100	99	114	100

Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

- (146) Le scorte finali sono diminuite del 20 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. Rispetto al livello della produzione, le scorte finali sono rimaste stabili nel corso di tale periodo.

4.4.2.6. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (147) Le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come illustrato nella sezione 3. Il notevole margine di dumping praticato dai produttori cinesi ha avuto un effetto negativo sulle prestazioni dell'industria dell'Unione, in quanto tali prezzi erano nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (148) Durante il periodo considerato, il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC è stato tuttavia notevolmente inferiore a quello del periodo dell'inchiesta originaria. Su tale base, si può concludere che anche l'impatto dell'entità del margine di dumping sull'industria dell'Unione è stato meno pronunciato.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (149) La media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Prezzi di vendita medi ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)	9 601	9 013	9 256	8 668
<i>Indice</i>	100	94	96	90
Costo unitario di produzione (EUR/t)	9 065	8 155	9 106	8 425
<i>Indice</i>	100	90	100	93

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione



- (150) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita nell'Unione sono diminuiti del 10 %. Il costo unitario di produzione è diminuito del 7 % in quanto i prezzi delle materie prime, in particolare del nichel, hanno registrato un calo. L'aumento dei costi unitari nel 2015 può essere spiegato dal calo della produzione e del volume delle vendite nel corso dell'anno (tabelle 5 e 6).
- (151) Occorre rilevare che i prezzi medi e i costi unitari medi sopra riportati includono una gamma di prodotti di qualità elevata venduti a determinate industrie che non sono in concorrenza con le importazioni cinesi. Tali prodotti non sono stati pertanto usati per il confronto dei prezzi tra le importazioni e le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (cfr. considerando 124).

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (152) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costi medi del lavoro per dipendente

	2013	2014	2015	PIR
Salario medio per dipendente (EUR)	63 156	64 353	64 117	61 394
<i>Indice</i>	100	102	102	97

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (153) Il costo medio del lavoro per dipendente ha avuto una tendenza relativamente stabile durante il periodo in esame. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 3 %.

4.4.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale


- (154) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti.
- (155) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	5,6	6,8	0,8	0,3
<i>Indice</i>	100	123	14	5
Flusso di cassa (EUR) (<i>indice, 2013 = 100</i>)	100	73	60	38
Investimenti (EUR) (<i>indice, 2013 = 100</i>)	100	76	99	102
Utile sul capitale investito %	35,9	35,6	6,8	3,0
<i>Indice</i>	100	99	19	8


Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione



- (156) Durante il periodo in esame gli utili dell'industria dell'Unione sono diminuiti. Nel 2014 l'industria ha registrato un aumento del 23 % rispetto al 2013. Tra il 2014 e il 2015 l'utile è diminuito dell'88 % e nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria ha a malapena raggiunto il pareggio, con un ulteriore calo degli utili allo 0,3 %.
- (157) Il flusso di cassa netto e l'utile sul capitale investito hanno registrato un andamento simile a quello della redditività.
- (158) Gli investimenti delle società incluse nel campione sono stati mantenuti a livelli stabili durante il periodo in esame e sono stati destinati principalmente a migliorare l'efficienza delle linee di produzione esistenti e a migliorie in materia di salute, sicurezza e ambiente.

4.5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (159) All'inizio del periodo in esame alcuni indicatori economici dell'industria dell'Unione hanno presentato una situazione positiva, mostrando forti segnali di ripresa dal pregiudizio constatato nell'inchiesta originaria. In particolare, l'industria dell'Unione ha raggiunto livelli di utili superiori all'obiettivo di profitto nel 2013 e nel 2014. L'industria dell'Unione è stata inoltre in grado di migliorare considerevolmente i suoi livelli di produzione e di utilizzo degli impianti, nonché il suo volume di vendite all'esportazione.
- (160) Tuttavia, a partire dal 2015 la maggior parte degli indicatori economici ha registrato un marcato peggioramento. Più in particolare, l'industria dell'Unione ha subito un forte calo dei livelli di redditività (scesi allo 0,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame) e una significativa riduzione dei livelli di produzione e di utilizzo degli impianti, oltre che dei prezzi unitari di vendita e dell'occupazione. Nel complesso, l'andamento di quasi tutti gli indicatori economici è peggiorato durante il periodo in esame.
- (161) L'andamento negativo può essere spiegato dall'effetto cumulativo di una serie di fattori che, nell'insieme, hanno causato un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione che versava già in una situazione di fragilità: la persistente presenza di importazioni cinesi oggetto di dumping, seppur in volumi limitati rispetto all'inchiesta originaria, a livelli nettamente inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione; un sostanziale calo degli investimenti nell'industria del petrolio e del gas a livello mondiale, che è il principale mercato per il prodotto in esame; e un aumento delle importazioni a basso prezzo provenienti da paesi terzi (in particolare dall'India, ma anche dall'Ucraina), che hanno esercitato una forte pressione al ribasso sui prezzi e sui volumi dell'industria dell'Unione.
- (162) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, due produttori esportatori cinesi hanno affermato che avrebbero dovuto essere forniti maggiori dettagli sui tre fattori causali di cui al considerando 161. Tuttavia tali fattori sono adeguatamente spiegati e nessuna parte interessata ha suggerito che altri fattori abbiano rivestito un ruolo significativo. La Commissione ha pertanto ritenuto che la sua analisi fosse adeguata in termini di completezza.
- (163) La conclusione che le importazioni dalla Cina avevano influito in misura rilevante sulla situazione dell'industria dell'Unione, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, deriva effettivamente dai livelli sostanziali di sottoquotazione dei prezzi, come specificato alla sezione 4.3.2. L'argomentazione presentata da un produttore esportatore in seguito alla divulgazione delle conclusioni secondo cui la quota di mercato delle importazioni cinesi raggiungeva solo l'1 % è errata, in quanto nella definizione della quota di mercato cinese si dovrebbe tenere conto anche delle vendite, nell'Unione, in regime di perfezionamento attivo. Le importazioni in regime di perfezionamento attivo fanno infatti parte del consumo del prodotto in esame e competono con altre vendite sul mercato dell'Unione, comprese quelle dell'industria dell'Unione. Al considerando 115 si spiega anche che durante il periodo in esame si è verificato un calo del 3 % del consumo, dovuto principalmente alla riduzione, dal 2015, degli investimenti nell'industria del petrolio e del gas, che è la più importante industria utilizzatrice del prodotto in esame. La debole domanda da parte di tale settore utilizzatore nell'ultima parte del periodo in esame è stata confermata da ESTA in una comunicazione non contestata messa a disposizione di tutte le parti interessate. Anche questo fattore, che ha causato un calo della domanda, è pertanto stato pertinente in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione per l'ultima parte del periodo in esame. Infine, l'aumento delle importazioni dall'India e da altri paesi terzi è stato trattato ampiamente nella sezione 4.3.3 e la tabella 4 fornisce dettagli completi in merito all'entità degli aumenti, all'andamento dei prezzi e all'aumento delle quote di mercato. Benché i prezzi medi all'importazione indiani suggeriscano che tali importazioni abbiano prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ciò non può essere concluso con certezza in quanto per effettuare confronti validi dei prezzi dovrebbero essere usati dati più precisi e dovrebbero essere considerati anche gli



sviluppi futuri pertinenti (cfr. considerando da 176 a 180). In ogni caso, la Commissione osserva che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base non richiede la realizzazione di un'analisi del nesso di causalità separata quale condizione per prorogare i dazi in caso di rischio di reiterazione del dumping e di persistenza del pregiudizio, come stabilito nel presente regolamento. In base a tutti questi elementi, non è possibile concludere che le importazioni dall'India o da altri paesi terzi siano l'unico fattore che ha causato un pregiudizio all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'esistenza e l'importanza dei tre fattori risulta da una valutazione delle informazioni nel fascicolo che era a disposizione di tutte le parti interessate. L'argomentazione di un'inadeguata divulgazione del nesso di causalità è pertanto respinta.

- (164) La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha beneficiato delle misure iniziali, registrando qualche miglioramento nel corso del periodo in esame (in particolare nel 2013 e nel 2014) rispetto alla situazione rilevata durante il periodo dell'inchiesta originaria (2010). L'industria dell'Unione si sta tuttavia riprendendo lentamente e rimane in una situazione fragile e vulnerabile per via dei fattori summenzionati. Di conseguenza, nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (165) Al considerando 164 l'inchiesta ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio. La Commissione ha valutato se vi fosse un rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping qualora venissero lasciate scadere le misure nei confronti della RPC, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (166) A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: la capacità inutilizzata della RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull'industria dell'Unione.

5.1. Capacità inutilizzate della RPC e attrattiva del mercato dell'Unione

- (167) La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi nell'Unione sono state effettuate a prezzi di dumping considerevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione. La Commissione di conseguenza ha concluso (al considerando 109) che sussisteva il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.
- (168) Ai considerando da 95 a 98 la Commissione ha confermato l'esistenza di grandi capacità inutilizzate della RPC, che secondo le stime ammontano a oltre quattro volte il consumo totale nel mercato dell'Unione. A tale proposito, l'inchiesta ha inoltre confermato (cfr. considerando 102) che il mercato dell'Unione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile è, ad esclusione della RPC, il più grande al mondo in termini di livelli di consumo.
- (169) L'inchiesta ha altresì rivelato che i produttori esportatori cinesi hanno praticato il dumping anche sulle esportazioni in altri mercati. Ciò ha comportato l'istituzione di misure antidumping nei confronti dei produttori esportatori cinesi in diversi paesi, limitando così la gamma di mercati disponibili per le esportazioni cinesi.
- (170) La Commissione ha pertanto concluso che almeno parte della capacità inutilizzata disponibile nella RPC potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.


5.2. Incidenza del volume delle importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

- (171) Sulla base degli elementi di cui alla sezione 5.1, l'inchiesta ha confermato che in assenza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi avrebbero un forte incentivo ad aumentare notevolmente il volume delle loro importazioni nel mercato dell'Unione. La Commissione ha inoltre riscontrato che sussisteva un forte rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure (considerando da 106 a 109).
- (172) Per avere un'indicazione dei livelli di prezzo delle importazioni cinesi in assenza di misure, la Commissione ha condotto una valutazione dei seguenti elementi: i) un confronto tra i prezzi delle importazioni cinesi nell'Unione senza dazio antidumping (vale a dire le importazioni realizzate in regime di perfezionamento attivo) e i prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame; e ii) la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi (in assenza di misure antidumping in vigore).



- (173) Questi confronti tra i prezzi hanno dimostrato che i prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione, senza dazio antidumping, erano inferiori in media del 44 % a quelli dell'industria dell'Unione. Inoltre, un'analisi delle pratiche di esportazione dei produttori cinesi ha evidenziato che le esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi erano in genere effettuate a prezzi leggermente inferiori rispetto alle esportazioni nell'Unione. La Commissione ha pertanto confermato che i produttori esportatori cinesi hanno seguito un modello coerente di esportazioni a prezzi molto bassi in tutti i mercati.
- (174) Visti gli elementi di cui sopra, è molto probabile che le importazioni cinesi oggetto di dumping entrerebbero nel mercato dell'Unione in volumi significativi e a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione. Ciò avrebbe un impatto negativo sull'industria dell'Unione in quanto tali significativi volumi aggiuntivi di importazioni provocherebbero una diminuzione dei prezzi di vendita che l'industria dell'Unione potrebbe realizzare, ridurrebbero il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e anche il suo utilizzo degli impianti, con la conseguenza che i costi di produzione aumenterebbero. Il previsto aumento di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping causerebbe quindi un ulteriore forte peggioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione, in particolare della redditività.
- (175) Un produttore esportatore cinese ha messo in discussione la possibilità che le importazioni cinesi del prodotto interessato rientrino nel mercato dell'Unione in grandi volumi, aggravando così il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo conto dell'attuale presenza di grandi volumi di importazioni indiane. A tal riguardo, la parte ha asserito che le importazioni indiane avevano sostituito quelle cinesi e che era improbabile che le importazioni cinesi avrebbero riconquistato tali volumi di vendita in quanto i prezzi indiani erano considerevolmente inferiori a quelli cinesi. Mentre i prezzi delle esportazioni cinesi verso mercati terzi erano solo *leggermente* inferiori ai prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione, i prezzi delle esportazioni indiane verso l'Unione erano *sostanzialmente* inferiori a quelli delle esportazioni cinesi verso l'Unione.
- (176) Occorre produrre diverse argomentazioni in risposta a tale asserzione.
- (177) In primo luogo, come disposto nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la presente inchiesta è limitata alla valutazione del rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio da parte di importazioni cinesi del prodotto in esame a prezzi pregiudizievoli qualora i dazi in questione venissero rimossi. Il fatto che attualmente le importazioni cinesi entrino nel mercato dell'Unione in quantità considerevolmente inferiori rispetto a prima dell'istituzione di misure dimostra che i dazi sono riusciti a ristabilire condizioni competitive non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto in esame e l'industria dell'Unione. Il fatto che le importazioni indiane abbiano prezzi inferiori a quelle della Cina non pregiudica l'obbligo della Commissione di rimanere nel quadro della presente inchiesta. Infatti, come dimostrato dalla giurisprudenza del Tribunale, dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base risulta evidente che la Commissione deve meramente confermare l'affermazione dell'esistenza del rischio di reiterazione o di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi in dumping qualora venissero lasciate scadere le misure ⁽¹⁾. Come indicato al considerando 183, sulla base della valutazione condotta nel presente regolamento, è stata dimostrata l'esistenza di tale rischio.
- (178) In secondo luogo si rammenta, come ricordato al considerando 121, che occorre prestare attenzione nell'uso dei prezzi medi in relazione al prodotto in esame in quanto vi è un'ampia gamma di prezzi per tonnellata e che ove possibile i confronti di prezzi dovrebbero essere effettuati tipo per tipo. Nella valutazione del rischio di persistenza del pregiudizio la Commissione tuttavia non ha confrontato i prezzi e i volumi delle vendite cinesi con quelli indiani, ma li ha confrontati con i volumi e i prezzi delle vendite dell'industria dell'Unione. In realtà la Commissione non sostiene che le importazioni cinesi sostituirebbero le importazioni dall'India. Tale sviluppo non aggrava di per sé il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Tuttavia, visto l'ampio margine di sottoquotazione dei prezzi stabilito in relazione alle importazioni cinesi (cfr. considerando 173) e le grandi capacità inutilizzate disponibili, si ritiene che le importazioni cinesi aumenterebbero sostanzialmente e, di conseguenza, causerebbero un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione qualora le misure venissero abrogate. Tali importazioni avrebbero pertanto un effetto devastante sui volumi delle vendite e sulla redditività dell'industria dell'Unione.
- (179) In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto tra i prezzi all'importazione cinesi e quelli indiani, un'analisi dei dati dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione indica chiaramente che le importazioni durante il periodo in esame erano costituite da prodotti specialistici (come tubi di precisione) o sono collegate

⁽¹⁾ Sentenza del 30 aprile 2015, VTZ e a./Consiglio, T-432/12, EU:T:2015:248, punto 74.



a importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo. Chiaramente se le misure venissero abrogate diventerebbe possibile una gamma molto più ampia di importazioni e aumenterebbero le importazioni dei tipi di prodotto più standard (quelli con il volume più elevato per l'industria dell'Unione). I volumi delle importazioni cinesi aumenterebbero indipendentemente dall'esistenza di concorrenza da parte dell'India.

- (180) Lo stesso produttore esportatore cinese ha inoltre usato i dati sui prezzi medi delle importazioni indiane verso l'Unione per spiegare perché i prezzi all'esportazione cinesi verso paesi terzi non sosterebbero la conclusione di un rischio di persistenza del pregiudizio. Anche in questo caso l'uso di prezzi medi comporta che tale analisi non possa essere accettata dalla Commissione. L'uso da parte della Commissione di dati sulle esportazioni cinesi verso paesi terzi si fondava su confronti significativi in base al tipo di prodotto.
- (181) L'esportatore cinese ha fatto riferimento al caso di elusione indiana citato al considerando 7. Anche questa argomentazione non è stata tuttavia accettata perché è possibile trarre conclusioni accurate sui confronti di prezzi solo quando questi ultimi sono effettuati tipo per tipo. I riferimenti ai prezzi medi all'importazione, anche se questi sono bassi, non sono significativi nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
- (182) Per tutti i motivi precedenti, la Commissione respinge l'argomentazione di non aver spiegato in modo sufficiente della persistenza del pregiudizio.

5.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio


- (183) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (184) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei grossisti e degli utilizzatori. La loro analisi permette di valutare un eventuale impatto negativo indebito sulle parti interessate dalle misure antidumping in vigore.
- (185) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (186) Su questa base è stato esaminato se sussistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (187) Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura l'ingresso nel mercato dell'Unione di importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione permane in una situazione di fragilità, come confermato dall'andamento negativo di alcuni indicatori di pregiudizio.
- (188) In caso di scadenza delle misure, vi è il rischio che il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato possa causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Tale afflusso potrebbe comportare, tra l'altro, una perdita di quote di mercato, un calo dei prezzi di vendita, una diminuzione dell'utilizzo degli impianti e in generale un grave peggioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (189) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC è nell'interesse dell'industria dell'Unione.



6.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

- (190) Nell'inchiesta originaria era stato riscontrato che l'istituzione di misure antidumping non avrebbe prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione. Sei importatori (quattro dei quali sono anche utilizzatori del prodotto in esame) hanno collaborato alla presente inchiesta inviando le risposte al questionario e soltanto uno di questi ha manifestato la sua opposizione alle misure.
- (191) L'inchiesta ha rivelato che la maggior parte delle importazioni venivano effettuate in regime di perfezionamento attivo (in base al quale non era dovuto alcun dazio antidumping). Inoltre, tali importatori spesso avevano ampi settori di attività che non riguardano il prodotto in esame. Questi importatori hanno inoltre spiegato di avere molte altre fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame. Inoltre, da un esame dei costi degli utilizzatori è emerso che il prodotto in esame rappresentava meno del 10 % (in media) del loro costo totale di produzione dei prodotti finiti.
- (192) Alla luce del considerando precedente, è stato confermato che gli importatori e gli utilizzatori non avevano sostanzialmente risentito delle misure e di conseguenza la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non si ripercuoterebbe negativamente sugli importatori e sugli utilizzatori dell'Unione in misura significativa.
- (193) Una parte interessata aveva spostato una parte considerevole del suo approvvigionamento di importazioni dai produttori esportatori cinesi a quelli indiani e ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha beneficiato delle misure. Tuttavia, come spiegato nella sezione 4.5, esaminando la situazione di tutta l'industria dell'Unione aveva dimostrato di poter beneficiare delle misure in assenza di grandi volumi di importazioni dalla RPC.

6.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (194) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell'Unione che ostino al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE


- (195) Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, ne consegue che, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC, istituite dal regolamento (UE) n. 1331/2011, dovrebbero essere mantenute.
- (196) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾, è opportuno prevedere il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso dei dazi definitivi, poiché le disposizioni pertinenti in vigore riguardanti i dazi doganali non stabiliscono tale tasso di interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe distorsioni indebite tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.
- (197) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 e 7304 90 00 91) originari della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ Sentenza nella causa Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.



2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu	71,9 %	B120
Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan	48,3 %	B118
Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong	48,6 %	B119
Società elencate nell'allegato I	56,9 %	
Tutte le altre società	71,9 %	B999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

4. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 (il periodo dell'inchiesta originaria), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta originaria e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 56,9 %.

5. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

**PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA RPC CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE
DURANTE L'INCHIESTA INIZIALE**

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,	B 236
Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,	B 237
Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,	B 238
Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,	B 239
Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,	B 240
Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,	B 241
Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,	B 242
Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin	B 243
Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,	B 244
Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,	B 245
Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,	B 246
Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,	B 247
Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,	B 248
Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,	B 249
Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,	B 250
Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,	B 251
Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,	B 252
Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaying,	B 253
Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,	B 254
Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,	B 255
Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,	B 256
Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaying City,	B 257
Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,	B 258
Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,	B 259
Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,	B 260
Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,	B 261
Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,	B 262
Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,	B 263
Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.	B 264



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/331 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 15 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento in elenco relativo a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 52 nella sezione «A. Persone» è sostituita dalla seguente:

«52.	Ri Su Yong		Data di nascita: 25.6.1968 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 654310175 Indirizzo: n.d. Sesso: maschile È stato rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation a Cuba	2.6.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.».
------	------------	--	--	----------	--

18CE0897



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/332 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 quater,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 16 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.



ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2013/798/PESC, nella sezione «A. Persone», la voce relativa alla persona elencata in appresso è sostituita dalla seguente:

«1. **François Yangouvonda BOZIZÉ** [*alias*: a) **Bozizé Yangouvonda**; b) **Samuel Peter Mudde** (nato il **16 dicembre 1948 a Izo, Sud Sudan**)]

Titolo: a) ex capo di Stato della Repubblica centrafricana; b) professore

Data di nascita: a) 14 ottobre 1946; b) 16 dicembre 1948

Luogo di nascita: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Sud Sudan

Cittadinanza: a) Repubblica centrafricana; b) Sud Sudan

Passaporto n.: D00002264, rilasciato l'11 giugno 2013 (rilasciato dal ministro degli affari esteri a Giuba, Sud Sudan. Scade l'11 giugno 2017. Passaporto diplomatico rilasciato a nome di Samuel Peter Mudde)

N. di identificazione nazionale: M4800002143743 (numero personale sul passaporto)

Indirizzo: Uganda.

Data della designazione ONU: 9 maggio 2014.

Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca".

Informazioni supplementari

Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Rca. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla Rca il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamisti. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.

Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della Rca. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.».

18CE0898



DECISIONE (PESC) 2018/333 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame di tale decisione, appare opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2019, sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le motivazioni concernenti tre persone.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:


- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2019.»;
- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV

⁽¹⁾ Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).



ALLEGATO

I. Le voci relative alle persone sotto indicate sono soppresse dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2014/119/PESC:

4. Olena Leonidivna Lukash

10. Serhii Petrovych Kliuiev

II. Le voci relative alle persone in appresso, riportate nell'allegato della decisione 2014/119/PESC, sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
7.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вікторович Янукович)	Nato il 10 luglio 1973 a Yenakieve (oblast di Donetsk), figlio dell'ex presidente, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.	6.3.2014
11.	Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров), Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)	Nato il 17 dicembre 1947 a Kaluga (Russia). Primo ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014.	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.	6.3.2014
12.	Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	Nato il 21 settembre 1985 a Kharkiv, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d'ufficio per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini.	6.3.2014

18CE0899




RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/334 DELLA COMMISSIONE
del 1º marzo 2018
sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Internet e i prestatori di servizi che operano su internet contribuiscono significativamente all'innovazione, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Molti di tali prestatori di servizi svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale collegando imprese e cittadini e agevolando il dibattito pubblico nonché la diffusione e l'accoglimento di idee, opinioni e informazioni fattuali. In alcuni casi i loro servizi sono tuttavia oggetto di abusi da parte di terzi che se ne servono per svolgere attività illegali online, come la diffusione di determinate informazioni relative al terrorismo, ad abusi sessuali sui minori, all'illecito incitamento all'odio o alla violazione di leggi a tutela dei consumatori; tali attività possono minare la fiducia dei loro utenti e danneggiare il loro modello aziendale. In alcuni casi è possibile che i prestatori di servizi in questione ottengano addirittura qualche vantaggio da tali attività, ad esempio in conseguenza della disponibilità di materiali protetti dal diritto d'autore senza l'autorizzazione dei titolari del diritto.
- (2) La presenza di contenuti illegali online ha gravi conseguenze negative per gli utenti, per altri cittadini interessati, per le imprese e per la società in generale. Considerando l'importanza del loro ruolo nonché le capacità e i mezzi tecnologici associati ai servizi da essi forniti, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità sociali nel contribuire a contrastare la diffusione di contenuti illegali tramite l'uso dei loro servizi.
- (3) Poiché è spesso essenziale agire rapidamente per rimuovere i contenuti illegali o disabilitare l'accesso a questi ultimi al fine di limitarne una diffusione più ampia con il danno che ne consegue, tali responsabilità implicano, tra l'altro, che i prestatori di servizi in questione dovrebbero essere in grado di prendere decisioni rapide quanto a possibili azioni riguardanti i contenuti illegali online, e che dovrebbero predisporre misure di salvaguardia efficaci e appropriate con lo specifico obiettivo di garantire che i loro interventi siano diligenti e proporzionati e di evitare l'involontaria rimozione di contenuti non illegali.
- (4) Molti prestatori di servizi online hanno riconosciuto tali responsabilità e hanno preso provvedimenti al riguardo. Da un punto di vista collettivo sono stati compiuti importanti progressi attraverso diversi tipi di accordi volontari, tra i quali il Forum dell'UE su internet relativo ai contenuti terroristici online, il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online e il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte. Tuttavia, nonostante tale impegno e i progressi compiuti, la questione dei contenuti illegali online rimane un grave problema all'interno dell'Unione.
- (5) Preoccupato da una serie di attentati terroristici nell'UE e dalla proliferazione di propaganda terroristica online, il Consiglio europeo del 22-23 giugno 2017 ha affermato che «si attende che le imprese del settore [...] sviluppino nuove tecnologie e nuovi strumenti al fine di migliorare la rilevazione automatica e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici. ...» Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 giugno 2017, ha sollecitato le piattaforme online a «rafforzare le misure per affrontare i contenuti illegali e nocivi online». I ministri degli Stati membri, nell'ambito del Forum dell'UE su internet, hanno anch'essi esortato le imprese ad assumere un approccio più proattivo nel tutelare i loro utenti dai contenuti terroristici. Per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale, il Consiglio, nelle sue conclusioni del 4 dicembre 2014 sull'applicazione di tali diritti, ha invitato la Commissione a considerare l'uso degli strumenti disponibili per identificare gli autori di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e il ruolo degli intermediari nel sostenere la lotta contro le violazioni di tali diritti.



- (6) Il 28 settembre 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione contenente orientamenti sulle responsabilità dei prestatori di servizi online in relazione ai contenuti illegali online ⁽¹⁾. In tale comunicazione la Commissione ha spiegato che avrebbe valutato la necessità di misure aggiuntive, anche monitorando i progressi compiuti sulla base di accordi volontari. La presente raccomandazione dà seguito e applicazione a tale comunicazione, di cui condivide il livello di ambizione, pur tenendo nella debita considerazione e consolidando gli importanti progressi compiuti attraverso tali accordi volontari.
- (7) La presente raccomandazione riconosce la necessità di tenere debitamente conto delle particolarità della lotta ai diversi tipi di contenuti illegali online e delle risposte concrete eventualmente richieste, comprese misure legislative specifiche. Ad esempio la Commissione, riconoscendo la necessità di tali misure legislative specifiche, il 25 maggio 2016 ha adottato una proposta di modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Il 14 settembre 2016 la Commissione ha inoltre adottato una proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ⁽³⁾, che prevede l'obbligo per determinati prestatori di servizi, in collaborazione con i titolari dei diritti, di adottare misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o di altro materiale ovvero volte a impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. La presente raccomandazione lascia impregiudicate tali proposte e misure legislative.
- (8) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede, nel rispetto di determinate condizioni, esenzioni di responsabilità per determinati prestatori di servizi online, compresi i prestatori di servizi di «hosting» ai sensi dell'articolo 14 della medesima direttiva. Al fine di beneficiare dell'esenzione di responsabilità, i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni illegali da essi memorizzate, o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena ne siano effettivamente al corrente o, per quanto attiene a eventuali azioni risarcitorie, non appena siano al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione. Essi possono venire a conoscenza di tali informazioni, fatti o circostanze anche grazie alle segnalazioni che ricevono. La direttiva 2000/31/CE rappresenta dunque la base per lo sviluppo di procedure volte a rimuovere le informazioni illegali e a disabilitare l'accesso alle medesime. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità che gli Stati membri stabiliscano un dovere di diligenza a carico dei prestatori di servizi in relazione ai contenuti illegali da essi eventualmente memorizzati.
- (9) Nell'adottare misure relative ai contenuti illegali online, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio del paese di origine stabilito dalla direttiva 2000/31/CE. Di conseguenza gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato di tale direttiva, restringere la libera prestazione di servizi della società dell'informazione ad opera di prestatori stabiliti in un altro Stato membro, fatta salva la possibilità di deroghe a determinate condizioni previste da tale direttiva.
- (10) Vi sono inoltre diversi altri atti del diritto dell'Unione che stabiliscono il quadro giuridico relativo a determinati tipi di contenuti illegali diffusi e resi disponibili online. In particolare, la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ impone agli Stati membri di adottare misure per la rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico e consente loro di bloccare l'accesso a tali pagine web nel rispetto di determinate garanzie. La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, che deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro l'8 settembre 2018, contiene disposizioni simili in relazione ai contenuti online che costituiscono una provocazione pubblica per commettere un reato di terrorismo. Anche la direttiva (UE) 2017/541 stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati nell'ambito dei reati di

⁽¹⁾ COM(2017) 555 final del 28 settembre 2017.


⁽²⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). COM(2016) 287 final.

⁽³⁾ COM(2016) 593 final del 14 settembre 2016.

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).


⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).



terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche. A norma della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'autorità giudiziaria competente può emettere un'ingiunzione contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

- (11) In tale contesto specifico, oltre alle misure volontarie adottate da taluni prestatori di servizi online, alcuni Stati membri hanno adottato norme relative a meccanismi di «segnalazione e azione» in seguito all'adozione della direttiva 2000/31/CE. Altri Stati membri stanno valutando la possibilità di adottare simili norme. Tali meccanismi in genere mirano ad agevolare la segnalazione al prestatore di servizi di hosting interessato di contenuti che l'autore della segnalazione ritiene illegali («segnalazione»); ciò consente al prestatore di servizi di decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso ai medesimi («azione»). Esistono differenze sempre maggiori tra tali norme nazionali; di conseguenza i prestatori di servizi interessati possono essere soggetti a una serie di prescrizioni giuridiche tra loro diverse per contenuto e campo d'applicazione.
- (12) Nell'interesse del mercato interno e dell'efficacia delle azioni volte a contrastare i contenuti illegali online, nonché al fine di difendere l'approccio equilibrato che la direttiva 2000/31/CE mira a garantire, occorre definire taluni principi fondamentali che dovrebbero orientare le attività degli Stati membri e dei prestatori di servizi interessati in tale ambito.
- (13) Detti principi dovrebbero essere stabiliti e applicati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare di quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»). La lotta ai contenuti illegali online dovrebbe prevedere garanzie solide e appropriate a tutela dei diversi diritti fondamentali in gioco per tutti i soggetti interessati. Per quanto concerne gli utenti dei servizi interessati, tali diritti comprendono, a seconda dei casi, la libertà di espressione (compresa la libertà di ricevere e diffondere informazioni), il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali nonché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tra tali diritti rientrano anche la libertà d'impresa dei prestatori di servizi di hosting, compresa la libertà contrattuale, nonché i diritti dei minori e i diritti di taluni altri soggetti interessati alla protezione della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, alla dignità umana e alla non discriminazione. In particolare, le decisioni prese dai prestatori di servizi di hosting di rimuovere i contenuti da essi memorizzati o di disabilitare l'accesso ai medesimi dovrebbero tenere in debita considerazione i diritti fondamentali e gli interessi legittimi dei loro utenti, nonché il ruolo centrale che tali prestatori tendono a svolgere nell'agevolare il dibattito pubblico, la diffusione e l'accoglimento di fatti, opinioni e idee nel rispetto della legge.
- (14) Conformemente all'approccio orizzontale che sottende l'esenzione di responsabilità stabilita dall'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, la presente raccomandazione dovrebbe applicarsi a qualunque tipo di contenuto non conforme al diritto dell'Unione o degli Stati membri, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto di tali disposizioni normative. È sufficiente tenere conto delle leggi degli Stati membri relative alla prestazione dei servizi in questione, in particolare delle leggi degli Stati membri nel cui territorio è stabilito il prestatore di servizi di hosting o sono prestati i servizi. In aggiunta, nel dare applicazione alla presente raccomandazione, si dovrebbe tenere in considerazione la gravità dei contenuti illegali e il tipo di danno da essi potenzialmente causato, che può essere strettamente collegato alla rapidità degli interventi realizzati; si dovrebbe inoltre tener conto di quanto ci si può ragionevolmente attendere dai prestatori di servizi di hosting, considerando ove opportuno lo stato dello sviluppo e l'eventuale utilizzo delle tecnologie. Si dovrebbero considerare anche le differenze pertinenti che possono esistere tra diversi tipi di contenuti illegali e le azioni da adottare per contrastarli.
- (15) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrastare i contenuti illegali online, in quanto memorizzano informazioni fornite dai loro utenti su richiesta di questi ultimi e offrono ad altri utenti accesso a tali informazioni, spesso su vasta scala. La presente raccomandazione si riferisce dunque principalmente alle attività e alle responsabilità di tali prestatori. Tuttavia, se del caso, le raccomandazioni formulate possono anche applicarsi, *mutatis mutandis*, ad altri prestatori di servizi online interessati. Poiché si prefigge di combattere i rischi legati ai contenuti illegali online cui sono esposti i consumatori nell'Unione, la presente raccomandazione fa riferimento alle attività di tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo, a condizione che le loro attività siano rivolte a consumatori residenti nell'Unione.
- (16) I meccanismi per presentare ai prestatori di servizi di hosting segnalazioni relative ai contenuti considerati illegali sono un mezzo importante per contrastare i contenuti illegali online. Tali meccanismi dovrebbero agevolare le


⁽¹⁾ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GUL 157 del 30.4.2004, pag. 45).




segnalazioni da parte di tutte le persone e di tutti i soggetti che desiderano farlo e dovrebbero pertanto essere di facile accesso e uso per tutti gli utenti. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero tuttavia rimanere flessibili, ad esempio per quanto concerne il formato delle segnalazioni o la tecnologia da utilizzare, al fine di consentire soluzioni efficaci ed evitare di sobbarcarsi di oneri sproporzionati.

- (17) In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, le segnalazioni dovrebbero essere adeguatamente motivate e sufficientemente precise da consentire al prestatore di servizi di hosting che le riceve di prendere una decisione coscienziosa e informata quanto al seguito da dare a tali segnalazioni. Il rispetto di tale criterio dovrebbe pertanto essere garantito il più possibile. La valutazione necessaria a stabilire se una determinata segnalazione permetta di essere al corrente dei fatti o delle circostanze di cui all'articolo 14 di tale direttiva dovrebbe tuttavia essere effettuata alla luce delle specificità di ogni caso individuale, tenendo in considerazione che è possibile venire a conoscenza di tali fatti o circostanze anche in modi diversi dalle suddette segnalazioni.
- (18) Il prestatore di servizi di hosting generalmente non ha bisogno dei recapiti dell'autore della segnalazione per essere in grado di prendere una decisione coscienziosa e informata quanto al seguito da dare alla segnalazione ricevuta. Rendere obbligatoria la fornitura dei recapiti ai fini della presentazione di segnalazioni significherebbe ostacolare queste ultime. L'indicazione dei recapiti è tuttavia necessaria per permettere al prestatore di servizi di hosting di fornire un feedback. L'autore della segnalazione dovrebbe quindi avere la possibilità, ma non l'obbligo, di fornire i propri recapiti.
- (19) Al fine di aumentare la trasparenza e migliorare l'accuratezza dei meccanismi di segnalazione e azione e di consentire l'esercizio di azioni risarcitorie ove necessario, i prestatori di servizi di hosting che siano a conoscenza dei recapiti degli autori delle segnalazioni e/o dei fornitori dei contenuti dovrebbero informare questi ultimi in modo tempestivo e appropriato delle decisioni prese nel quadro di tali meccanismi, in particolare delle loro decisioni sulle richieste di rimozione dei contenuti in questione e di disabilitazione dell'accesso ai medesimi. Le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate, vale a dire dovrebbero corrispondere a quanto comunicato dalle persone interessate nelle relative segnalazioni o repliche, permettendo nel contempo soluzioni adeguate e differenziate che non comportino oneri eccessivi per i prestatori.
- (20) Al fine di garantire la trasparenza e l'equità ed evitare la rimozione involontaria di contenuti non illegali, i fornitori di contenuti dovrebbero, in via di principio, essere informati della decisione di rimuovere i contenuti memorizzati su loro richiesta o di disabilitare l'accesso ai medesimi, e dovrebbero avere la possibilità di contestare tale decisione presentando una replica con l'obiettivo di ottenere l'annullamento di tale decisione, ove opportuno, indipendentemente dal fatto che sia stata presa sulla base di una segnalazione, di una segnalazione qualificata o di misure proattivamente adottate da un prestatore di servizi di hosting.
- (21) Tuttavia, considerati la natura dei contenuti in questione, l'obiettivo di una simile procedura di replica e l'onere aggiuntivo che comporta per i prestatori di servizi di hosting, non appare giustificato raccomandare la fornitura di tali informazioni in merito a tale decisione e la possibilità di contestare la medesima qualora i contenuti in questione siano manifestamente illegali e si riferiscano a reati gravi che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, come i reati specificati nelle direttive (UE) 2017/541 e 2011/93/UE. In alcuni casi vi sono inoltre motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, legati in particolare a esigenze di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, che possono giustificare la decisione di non comunicare direttamente tali informazioni ai fornitori di contenuti interessati. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto astenersi da tali azioni qualora un'autorità competente ne abbia fatto richiesta in base a motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e per l'intera durata di tale richiesta in base ai citati motivi. Nella misura in cui tutto ciò comporti una restrizione del diritto a essere informati in merito al trattamento di dati personali, dovrebbero essere soddisfatte le pertinenti condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (22) I meccanismi di segnalazione e azione non dovrebbero in alcun modo incidere sul diritto dei soggetti coinvolti di avviare un'azione giudiziaria, conformemente alla normativa applicabile, in relazione a contenuti considerati illegali o a qualunque misura adottata a tale riguardo dai prestatori di servizi di hosting. I meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte in tale contesto possono essere un utile complemento delle azioni giudiziarie, in particolare quando permettono di risolvere tali controversie in modo efficace e rapido e a costi accessibili. La risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbe pertanto essere incoraggiata, a condizione che i relativi meccanismi soddisfino determinate condizioni, specialmente in termini di equità procedurale, che rimanga impregiudicata la possibilità per le parti di accedere alla giustizia e che vengano evitati abusi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).




- (23) Dovrebbe esistere piena trasparenza nei confronti del pubblico in generale al fine di valutare meglio l'efficacia dei meccanismi di segnalazione e azione e di altre attività dei prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti considerati illegali nonché per garantire l'assunzione di responsabilità. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto pubblicare regolarmente relazioni relative a tali meccanismi e ad altre attività; tali relazioni dovrebbero essere sufficientemente esaurienti e particolareggiate da consentire una comprensione adeguata. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre chiarire preventivamente, nelle loro condizioni di servizio, la loro politica in materia di rimozione dei contenuti da essi memorizzati e disabilitazione dell'accesso ai medesimi, compresi i contenuti illegali.
- (24) In aggiunta ai meccanismi di segnalazione e azione, anche l'adozione volontaria di misure proattive proporzionate e specifiche da parte dei prestatori di servizi di hosting, compreso il ricorso a strumenti automatizzati in taluni casi, può rappresentare un elemento essenziale nella lotta ai contenuti illegali online, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE. In relazione a tali misure proattive dovrebbero essere prese in considerazione la situazione dei prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono unicamente di risorse e competenze limitate, nonché la necessità che tali misure siano accompagnate da garanzie effettive e appropriate.
- (25) In particolare può essere opportuno adottare tali misure proattive qualora sia già stata accertata la natura illegale dei contenuti o questi ultimi siano tali da renderne superflua la contestualizzazione. L'adozione di tali misure può dipendere anche da criteri come la natura, l'ampiezza e l'obiettivo di tali misure, il tipo di contenuti in questione, il fatto che i contenuti siano stati segnalati da Europol o dalle autorità preposte all'applicazione della legge o il fatto che siano già stati adottati provvedimenti in relazione a tali contenuti in quanto sono stati ritenuti illegali. Per quanto riguarda specificamente il materiale pedopornografico, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare misure proattive per rilevare la presenza di tali materiali e impedirne la diffusione, in linea con gli impegni assunti nel contesto dell'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online.
- (26) In tale contesto, nella comunicazione del 28 settembre 2017 sulla lotta ai contenuti illeciti online, la Commissione ha esposto la propria opinione secondo cui l'adozione di tali misure volontarie e proattive non implica che il prestatore di servizi di hosting perda automaticamente il beneficio dell'esenzione di responsabilità previsto all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.
- (27) È fondamentale che qualunque misura mirante a contrastare i contenuti illegali online sia soggetta a garanzie effettive e appropriate volte ad assicurare un comportamento diligente e proporzionato da parte dei prestatori di servizi di hosting nella definizione e nell'applicazione delle politiche riguardanti i contenuti da essi memorizzati, compresi i contenuti illegali, così da garantire in modo particolare che gli utenti possano liberamente ricevere e diffondere informazioni online in conformità alla normativa applicabile. Oltre alle garanzie stabilite dalla normativa applicabile, ad esempio riguardo alla protezione dei dati personali, ove opportuno dovrebbero essere previste e applicate particolari misure di salvaguardia, ad esempio verifiche e sorveglianza umane, in relazione all'uso di mezzi automatizzati al fine di evitare decisioni involontarie ed erronee.
- (28) Nella lotta ai contenuti illegali online dovrebbe essere garantita una collaborazione efficace, appropriata e senza ostacoli tra le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting. Tale collaborazione potrebbe trarre beneficio dall'assistenza di Europol, ove opportuno, ad esempio nella lotta contro il terrorismo, l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori, la pornografia minorile e l'adescamento di minori. Al fine di agevolare tale collaborazione gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero designare punti di contatto e stabilire procedure per trattare in via prioritaria le segnalazioni presentate da tali autorità con la sufficiente sicurezza quanto alla loro accuratezza, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità specifiche di tali autorità. Per contrastare efficacemente taluni reati particolarmente gravi, come quelli specificati nelle direttive (UE) 2017/541 e 2011/93/UE, di cui i prestatori di servizi di hosting potrebbero venire a conoscenza nell'esercizio delle loro attività, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi della possibilità, prevista all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, di stabilire obblighi di informazione in conformità alla normativa applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679.
- (29) Oltre alle autorità competenti, anche talune persone o taluni soggetti (comprese le organizzazioni non governative e le associazioni di categoria) potrebbero avere competenze particolari e il desiderio di assumere su base volontaria determinate responsabilità in merito alla lotta ai contenuti illegali online. Alla luce del valore da essi aggiunto e del numero talvolta elevato di segnalazioni, la collaborazione tra tali segnalatori attendibili e i prestatori di servizi di hosting dovrebbe essere incoraggiata, in particolare trattando le loro segnalazioni in via prioritaria e con la sufficiente sicurezza quanto alla loro accuratezza. Tuttavia, in considerazione del loro status



particolare, tale cooperazione dovrebbe essere estesa unicamente alle persone e ai soggetti che rispettano i valori su cui si fonda l'Unione, quali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, e che soddisfano determinate e opportune condizioni, le quali dovrebbero inoltre essere indicate in modo chiaro e obiettivo e rese disponibili al pubblico.

- (30) La lotta ai contenuti illegali online richiede un approccio olistico, in quanto tali contenuti spesso sono trasferiti da un prestatore di servizi di hosting all'altro e tendono a sfruttare l'anello più debole della catena. La collaborazione, che consiste in particolare nella condivisione su base volontaria di esperienze, soluzioni tecnologiche e migliori prassi, rappresenta pertanto un elemento essenziale. Tale collaborazione è particolarmente importante in rapporto ai prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono unicamente di risorse e competenze limitate.
- (31) Il terrorismo comporta l'uso illegale e indiscriminato della violenza e dell'intimidazione nei confronti dei cittadini. I terroristi fanno sempre più affidamento su internet per diffondere propaganda terroristica, spesso utilizzando metodi sofisticati per garantirne un'ampia e rapida diffusione. Benché siano stati compiuti alcuni progressi, particolarmente nel contesto del Forum dell'UE su internet, rimane la necessità urgente di una risposta più rapida ed efficace ai contenuti terroristici online, oltre all'esigenza che i prestatori di servizi di hosting che partecipano al Forum dell'UE su internet onorino pienamente l'impegno da essi assunto riguardo a una comunicazione efficace e completa.
- (32) Tenuto conto delle specificità che contraddistinguono la lotta ai contenuti terroristici online, le raccomandazioni relative alla lotta ai contenuti illegali online in generale dovrebbero essere integrate da talune raccomandazioni volte specificamente a contrastare i contenuti terroristici online, che prendano spunto dagli sforzi compiuti nel quadro del Forum dell'UE su internet e li consolidino.
- (33) In considerazione dei rischi particolarmente gravi associati ai contenuti terroristici e del ruolo centrale svolto nella diffusione di tali contenuti dai prestatori di servizi di hosting, questi ultimi dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per impedire e, ove possibile, prevenire la memorizzazione di contenuti terroristici, fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE e ferme restando la possibilità per tali prestatori di definire e applicare le loro condizioni di servizio e l'esigenza di garanzie effettive e appropriate.
- (34) Tali misure dovrebbero comprendere in particolare la collaborazione con le autorità competenti e con Europol in merito alle segnalazioni qualificate, un mezzo specifico di segnalazione ai prestatori di servizi di hosting adeguato alle peculiarità della lotta ai contenuti terroristici. Nel presentare le loro segnalazioni qualificate, le autorità competenti e l'Europol dovrebbero essere in grado di chiedere la rimozione o la disabilitazione dell'accesso ai contenuti che considerano di natura terroristica sulla base sia della pertinente normativa applicabile sia delle condizioni di servizio del prestatore di servizi di hosting interessato. Tali meccanismi di segnalazione qualificata dovrebbero aggiungersi ai meccanismi per la presentazione di segnalazioni, anche da parte dei segnalatori affidabili, che possono essere usati anche per la segnalazione di contenuti considerati di natura terroristica.
- (35) Poiché i contenuti terroristici normalmente producono maggiori danni durante la prima ora successiva alla loro pubblicazione online, e considerate le competenze e le responsabilità specifiche delle autorità competenti e di Europol, di norma le segnalazioni qualificate dovrebbero essere valutate entro un'ora dalla loro pubblicazione e le misure conseguenti dovrebbero essere adottate, se del caso, entro lo stesso termine.
- (36) Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, tali misure per la lotta ai contenuti terroristici dovrebbero comprendere anche misure proattive proporzionate e specifiche, tra cui l'uso di strumenti automatizzati, per rilevare, identificare e rimuovere rapidamente i contenuti terroristici o disabilitare l'accesso ai medesimi, nonché per prevenirne la ricomparsa. A tale riguardo si dovrebbe tener conto della necessità che tali misure siano accompagnate da garanzie effettive e appropriate, in particolare da quelle indicate nel capo II della presente raccomandazione.
- (37) La collaborazione, sia tra i prestatori di servizi di hosting sia tra questi ultimi e le autorità competenti, è d'importanza cruciale per contrastare i contenuti terroristici online. Gli strumenti tecnologici che consentono di rilevare contenuti automatizzati, come la banca dati di hash, possono in particolare contribuire a raggiungere l'obiettivo di prevenire la diffusione di contenuti terroristici da un servizio di hosting all'altro. È opportuno incoraggiare tale collaborazione nonché lo sviluppo, la gestione e la condivisione di simili strumenti tecnologici, ove opportuno facendo ricorso alle competenze di Europol. Tali sforzi collaborativi sono particolarmente importanti per permettere ai prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono di risorse e competenze limitate, di rispondere urgentemente ed efficacemente alle segnalazioni qualificate e di adottare misure proattive ove opportuno.



- (38) Dovrebbe unirsi a tali sforzi collaborativi il maggior numero possibile di prestatori di servizi di hosting interessati, e tutti i prestatori di servizi di hosting aderenti dovrebbero contribuire a ottimizzare e a sfruttare al massimo tali strumenti. È opportuno incoraggiare la conclusione di accordi di lavoro tra tutti i soggetti interessati, compreso Europol se del caso, dato che tali accordi possono contribuire a garantire un approccio efficace e coerente e permettono lo scambio di esperienze e competenze pertinenti.
- (39) Al fine di garantire il rispetto del diritto fondamentale alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del diritto alla libera circolazione di tali dati, il trattamento di dati personali nel quadro di misure adottate per mettere in atto la presente raccomandazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e dovrebbe essere monitorato dalle competenti autorità di vigilanza.
- (40) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. La presente raccomandazione intende in particolare garantire il pieno rispetto degli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 24 e 47 della Carta.
- (41) La Commissione intende monitorare da vicino qualunque misura adottata in risposta alla presente raccomandazione. Gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto essere preparati a presentare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni pertinenti che ci si può ragionevolmente attendere che forniscano al fine di consentire tale controllo. In base alle informazioni così ottenute e a qualunque altra informazione disponibile, comprese quelle fornite sulla base dei diversi accordi volontari, la Commissione valuterà il seguito dato alla presente raccomandazione e deciderà se siano necessarie ulteriori misure, compresa la proposta di atti vincolanti di diritto dell'Unione. Date le particolarità e l'urgenza della lotta ai contenuti terroristici online, il monitoraggio e la valutazione di cui sopra dovrebbero essere svolti in modo particolarmente rapido e sulla base di informazioni dettagliate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione, mentre per altri tipi di contenuti illegali è opportuno procedere entro sei mesi dalla pubblicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

CAPO I

Obiettivo e definizioni

1. In relazione ai contenuti che i prestatori di servizi di hosting memorizzano su richiesta dei fornitori di tali contenuti, gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati a adottare misure efficaci, appropriate e proporzionate per contrastare i contenuti illegali online, in conformità ai principi stabiliti nella presente raccomandazione e nel pieno rispetto della Carta, in particolare del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto concerne la protezione dei dati personali, la concorrenza e il commercio elettronico.
2. La presente raccomandazione sviluppa e consolida i progressi compiuti nell'ambito degli accordi volontari tra prestatori di servizi di hosting e altri prestatori di servizi interessati in merito a diversi tipi di contenuti illegali. Per quanto concerne il terrorismo, la presente raccomandazione prende spunto dai progressi compiuti nel quadro del Forum dell'UE su internet e li consolida.
3. La presente raccomandazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri di adottare misure relative ai contenuti illegali online in conformità al diritto dell'Unione, compresa la possibilità per le autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi di hosting la rimozione dei contenuti illegali o la disabilitazione dell'accesso ai medesimi conformemente a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici. La presente raccomandazione lascia impregiudicata anche la posizione dei prestatori di servizi di hosting a norma della direttiva 2000/31/CE e la possibilità ad essi riconosciuta di definire e applicare le loro condizioni di servizio in conformità al diritto dell'Unione e alle leggi degli Stati membri.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).




4. Ai fini della presente raccomandazione si intende per:
- a) «prestatore di servizi di hosting», un prestatore di servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, che rivolge la sua attività a consumatori residenti nell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento;
 - b) «contenuti illegali», qualunque informazione non conforme al diritto dell'Unione o alle leggi di uno Stato membro interessato;
 - c) «utente», qualunque persona fisica o giuridica destinataria dei servizi forniti da un prestatore di servizi di hosting;
 - d) «fornitore di contenuti», un utente che ha trasmesso informazioni che sono (o sono state) memorizzate su sua richiesta da un prestatore di servizi di hosting;
 - e) «segnalazione», qualunque comunicazione rivolta a un prestatore di servizi di hosting dall'autore della segnalazione, in merito a contenuti memorizzati da tale prestatore di servizi di hosting e ritenuti illegali dall'autore della segnalazione, con cui si chiede al prestatore di servizi di hosting di procedere su base volontaria alla rimozione di tali contenuti o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi;
 - f) «autore della segnalazione», una persona o un soggetto che ha presentato una segnalazione a un prestatore di servizi di hosting;
 - g) «segnalatore attendibile», una persona o un soggetto che un prestatore di servizi di hosting ritiene abbia particolari competenze e responsabilità ai fini della lotta ai contenuti illegali online;
 - h) «contenuti terroristici», qualunque informazione la cui diffusione equivale a commettere i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 oppure i reati di terrorismo specificati nell'ordinamento di uno Stato membro interessato, compresa la diffusione di informazioni pertinenti rese da, o attribuibili a, soggetti o gruppi terroristici inseriti nei pertinenti elenchi istituiti dall'Unione europea o dalle Nazioni Unite;
 - i) «autorità preposte all'applicazione della legge», le autorità competenti designate dagli Stati membri in conformità alla loro normativa nazionale per lo svolgimento di attività di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati in relazione ai contenuti illegali online;
 - j) «autorità competenti», le autorità competenti designate dagli Stati membri in conformità alla loro normativa nazionale per lo svolgimento di attività che includono la lotta ai contenuti illegali online, comprese le autorità preposte all'applicazione della legge e le autorità amministrative incaricate di applicare la legge in determinati campi specifici, indipendentemente dalla natura o dell'ambito particolare di tale legge;
 - k) «segnalazione qualificata», qualunque comunicazione indirizzata a un prestatore di servizi di hosting da un'autorità competente o da Europol in merito a contenuti memorizzati da tale prestatore di servizi di hosting e considerati contenuti terroristici dall'autorità competente o da Europol, con cui si chiede al prestatore di servizi di hosting di procedere su base volontaria alla rimozione di tali contenuti o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi.

CAPO II

Raccomandazioni generali relative a tutti i tipi di contenuti illegali

Presentazione e trattamento delle segnalazioni

5. Dovrebbero essere previsti meccanismi per la presentazione delle segnalazioni. Tali meccanismi dovrebbero essere di facile accesso e uso e consentire la trasmissione per via elettronica delle segnalazioni.
6. Tali meccanismi dovrebbero consentire e incoraggiare la presentazione di segnalazioni adeguatamente motivate e sufficientemente precise da consentire al prestatore di servizi di hosting interessato di prendere una decisione coscienziosa e informata riguardo ai contenuti cui si riferisce la segnalazione, in particolare per stabilire se tali contenuti debbano essere considerati illegali e debbano essere rimossi o se l'accesso ai medesimi debba essere disabilitato. Detti meccanismi dovrebbero essere tali da agevolare la presentazione di segnalazioni contenenti una spiegazione dei motivi per i quali l'autore della segnalazione ritiene che i contenuti in questione siano illegali e una chiara indicazione circa l'ubicazione di tali contenuti.



7. Gli autori delle segnalazioni dovrebbero avere la possibilità, ma non l'obbligo, di fornire i propri recapiti nella segnalazione. Qualunque sia la loro decisione al riguardo, il loro anonimato dovrebbe essere garantito nei confronti del fornitore dei contenuti.
8. Qualora sia a conoscenza dei recapiti dell'autore della segnalazione, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe inviare una conferma di ricevimento all'autore della segnalazione e informarlo senza indebito ritardo e in modo proporzionato della propria decisione relativa ai contenuti cui si riferisce la segnalazione.

Informazione dei fornitori di contenuti e repliche


9. Il prestatore di servizi di hosting che decida di rimuovere i contenuti memorizzati o di disabilitare l'accesso ai medesimi in quanto li considera illegali, indipendentemente dai mezzi impiegati per rilevare, identificare e rimuovere tali contenuti o disabilitare l'accesso ai medesimi, e qualora sia a conoscenza dei recapiti del fornitore di contenuti, dovrebbe informare quest'ultimo senza indebiti ritardi e in modo proporzionato in merito alla decisione presa e ai motivi che l'hanno giustificata, nonché alla possibilità di contestare tale decisione di cui al punto 11.
10. Il punto 9 non dovrebbe tuttavia trovare applicazione qualora risulti evidente che i contenuti in questione sono illegali e fanno riferimento a reati gravi che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre astenersi dal fornire le informazioni di cui al punto 9 qualora un'autorità competente ne faccia richiesta, e per l'intera durata di tale richiesta, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e in particolare a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.
11. I fornitori di contenuti dovrebbero avere la possibilità, descritta al punto 9, di contestare la decisione presa dal prestatore di servizi di hosting inviando a quest'ultimo una replica entro un periodo di tempo ragionevole. Il meccanismo per la presentazione di tali repliche dovrebbe essere facile da usare e permettere la trasmissione per via elettronica.
12. È opportuno garantire che i prestatori di servizi di hosting tengano in debita considerazione le repliche che ricevono. Qualora la replica contenga indicazioni tali da indurre il prestatore di servizi di hosting a ritenere che i contenuti cui la replica si riferisce non debbano essere considerati illegali, il prestatore di servizi dovrebbe annullare la propria decisione di rimuovere tali contenuti o di disabilitare l'accesso ai medesimi senza indebiti ritardi, fatta salva la possibilità per detto prestatore di definire e applicare le proprie condizioni di servizio in conformità al diritto dell'Unione e alle leggi degli Stati membri.
13. Il prestatore di servizi di hosting dovrebbe informare senza indebiti ritardi il fornitore di contenuti che ha presentato una replica e l'autore della segnalazione in questione circa la decisione presa per quanto riguarda i contenuti in questione, sempreché i loro recapiti siano noti al prestatore di servizi di hosting.

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

14. Gli Stati membri sono invitati, ove opportuno, ad agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative alla rimozione di contenuti illegali o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi. I meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere facilmente accessibili, efficaci, trasparenti e imparziali, e dovrebbero garantire una risoluzione equa e conforme alla normativa applicabile. Il tentativo di risolvere le controversie in sede extragiudiziale dovrebbe lasciare impregiudicato l'accesso alla giustizia per i soggetti interessati.
15. I prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati a consentire l'uso dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie ove questi siano disponibili nello Stato membro interessato.

Trasparenza

16. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a pubblicare descrizioni chiare, facilmente comprensibili e sufficientemente particolareggiate della loro politica relativa alla rimozione dei contenuti da essi memorizzati o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi, compresi i contenuti considerati illegali.
17. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere invitati a pubblicare, ad intervalli regolari e preferibilmente almeno una volta all'anno, relazioni sulle loro attività relative alla rimozione dei contenuti considerati illegali e alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi. Tali relazioni dovrebbero contenere in particolare informazioni sulla quantità e sul tipo di contenuti rimossi, sul numero di segnalazioni e di repliche ricevute e sul tempo necessario per intervenire.



Misure proattive

18. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a adottare, se del caso, misure proattive opportune, proporzionate e specifiche in relazione ai contenuti illegali. Tali misure proattive potrebbero comprendere l'uso di strumenti automatizzati per rilevare contenuti illegali solo nei casi in cui ciò risulti appropriato e proporzionato e a condizione che tali misure proattive siano accompagnate da garanzie effettive e appropriate, in particolare dalle misure di salvaguardia di cui ai punti 19 e 20.

Misure di salvaguardia

19. Al fine di evitare la rimozione di contenuti non illegali, e fatta salva la possibilità per i prestatori di servizi di hosting di adottare e applicare le loro condizioni di servizio in conformità al diritto dell'Unione e alle leggi degli Stati membri, dovrebbero essere predisposte misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire un intervento diligente e proporzionato da parte dei prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti da essi memorizzati, in particolare durante il trattamento delle segnalazioni e delle repliche e in fase di decisione riguardo alla possibile rimozione dei contenuti considerati illegali o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi.
20. Laddove i prestatori di servizi di hosting utilizzino strumenti automatizzati in relazione ai contenuti da essi memorizzati, dovrebbero essere predisposte misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimozione dei contenuti considerati illegali o di disabilitazione dell'accesso ai medesimi. In particolare, tali misure di salvaguardia dovrebbero comprendere verifiche e sorveglianza umane ove opportuno e in ogni occasione in cui sia richiesta una valutazione dettagliata del contesto pertinente al fine di determinare se i contenuti siano da considerare illegali.

Protezione da comportamenti abusivi


21. Dovrebbero essere adottate misure efficaci e appropriate per prevenire la presentazione di segnalazioni o repliche in malafede e altre forme di comportamenti abusivi in relazione alle misure raccomandate per contrastare i contenuti illegali online di cui alla presente raccomandazione, nonché per prevenire gli interventi basati su tali segnalazioni, repliche e altre forme di comportamenti abusivi.

Collaborazione tra i prestatori di servizi di hosting e gli Stati membri

22. Gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero designare punti di contatto per le questioni relative ai contenuti illegali online.
23. Dovrebbero essere predisposte procedure accelerate per il trattamento delle segnalazioni presentate dalle autorità competenti.
24. Gli Stati membri sono invitati a stabilire l'obbligo giuridico a carico dei prestatori di servizi di hosting di informare tempestivamente le autorità preposte all'applicazione della legge, a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati, in merito agli elementi di prova di presunti reati gravi che comportano una minaccia per la vita e la sicurezza delle persone, ottenuti nell'esercizio delle loro attività di rimozione di contenuti illegali o di disabilitazione dell'accesso ai medesimi, in conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali, compreso il regolamento (UE) 2016/679.

Collaborazione tra i prestatori di servizi di hosting e i segnalatori attendibili

25. Dovrebbe essere incoraggiata la collaborazione tra i prestatori di servizi di hosting e i segnalatori attendibili. In particolare, dovrebbero essere predisposte procedure accelerate per il trattamento delle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili.
26. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a pubblicare condizioni chiare e obiettive per stabilire quali soggetti o persone sono considerati segnalatori attendibili.
27. Tali condizioni dovrebbero tendere a garantire che i soggetti o le persone in questione dispongano delle competenze necessarie e svolgano la loro attività di segnalatori attendibili in modo diligente e obiettivo, nel rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione.



Collaborazione tra prestatori di servizi di hosting

28. I prestatori di servizi di hosting, ove opportuno, dovrebbero condividere tra loro esperienze, soluzioni tecnologiche e migliori prassi per contrastare i contenuti illegali online, anche nel contesto delle iniziative di collaborazione già in corso relative a codici di condotta, protocolli d'intesa e altri accordi volontari, coinvolgendo in modo particolare i prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono di risorse e competenze limitate.

CAPO III**Raccomandazioni specifiche relative ai contenuti terroristici***Introduzione*

29. Le raccomandazioni specifiche relative ai contenuti terroristici di cui al presente capo si applicano in aggiunta alle raccomandazioni generali di cui al capo II.
30. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero indicare esplicitamente nelle loro condizioni di servizio che non memorizzeranno contenuti terroristici.
31. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre adottare misure volte a evitare la memorizzazione di contenuti terroristici, in particolare per quanto concerne le segnalazioni qualificate, le misure proattive e la collaborazione in conformità ai punti da 32 a 40.

Presentazione e trattamento delle segnalazioni qualificate


32. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro autorità competenti abbiano le capacità e le risorse sufficienti per rilevare e identificare efficacemente i contenuti terroristici e presentare segnalazioni qualificate ai prestatori di servizi di hosting interessati, in particolare tramite le unità nazionali per le segnalazioni qualificate su internet e in collaborazione con l'unità UE addetta alle segnalazioni su internet di Europol.
33. Dovrebbero essere previsti meccanismi per la presentazione delle segnalazioni qualificate. È inoltre opportuno prevedere procedure accelerate per il trattamento di tali segnalazioni, in particolare di quelle presentate dalle apposite unità nazionali e dall'unità UE addetta alle segnalazioni di Europol.
34. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inviare senza indebiti ritardi una conferma dell'avvenuto ricevimento delle segnalazioni qualificate e informare le autorità competenti o Europol circa le loro decisioni relative ai contenuti cui si riferiscono le segnalazioni qualificate; essi dovrebbero indicare, ove opportuno, la data in cui sono stati rimossi i contenuti o è stato disabilitato l'accesso ai medesimi oppure i motivi per i quali hanno deciso di non rimuovere i contenuti o di non disabilitare l'accesso ai medesimi.
35. Come regola generale, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero esaminare e, se del caso, rimuovere i contenuti identificati nelle segnalazioni qualificate o disabilitare l'accesso ai medesimi entro un'ora dal momento in cui hanno ricevuto tali segnalazioni.

Misure proattive

36. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare misure proattive proporzionate e specifiche, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di rilevare, identificare e rimuovere rapidamente i contenuti terroristici o disabilitare l'accesso ai medesimi.
37. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare misure proattive proporzionate e specifiche, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di impedire immediatamente ai fornitori di contenuti di pubblicare nuovamente contenuti che siano già stati rimossi o per i quali sia già stato disabilitato l'accesso in quanto considerati contenuti terroristici.

Cooperazione

38. Al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici mediante diversi servizi di hosting, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a collaborare condividendo e ottimizzando strumenti tecnologici efficaci, appropriati e proporzionati, compresi gli strumenti che consentano la rilevazione automatizzata dei contenuti. Laddove sia tecnologicamente possibile dovrebbero essere rilevati tutti i formati di diffusione dei contenuti terroristici. Tale collaborazione dovrebbe coinvolgere in particolare i prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono di risorse e competenze limitate.



39. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a adottare le misure necessarie al corretto funzionamento e al miglioramento degli strumenti di cui al punto 38, in particolare predisponendo identificatori di tutti i contenuti considerati di natura terroristica e sfruttando al meglio le possibilità offerte da tali strumenti.
40. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero concludere accordi di collaborazione, se del caso anche con Europol, su questioni relative ai contenuti terroristici online, anche al fine di accrescere la comprensione delle attività terroristiche online, migliorare i meccanismi per le segnalazioni qualificate, evitare l'inutile duplicazione degli sforzi e agevolare le richieste delle autorità preposte all'applicazione della legge ai fini delle indagini penali relative al terrorismo.

CAPO IV


Comunicazione di informazioni

41. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, ad intervalli regolari e preferibilmente ogni tre mesi, sulle segnalazioni qualificate ricevute dalle loro autorità competenti, sulle decisioni prese dai prestatori di servizi di hosting in rapporto a tali segnalazioni qualificate nonché sulla loro collaborazione con i prestatori di servizi di hosting in relazione alla lotta ai contenuti terroristici.
42. Per consentire il monitoraggio del seguito dato alla presente raccomandazione per quanto concerne i contenuti terroristici entro tre mesi dalla data di pubblicazione della stessa, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le pertinenti informazioni che consentano tale monitoraggio. Tali informazioni potrebbero riguardare in particolare la quantità di contenuti rimossi o per i quali è stato disabilitato l'accesso sulla base sia di segnalazioni, anche qualificate, sia dell'adozione di misure proattive e dell'uso di strumenti automatizzati. Tali informazioni possono comprendere anche il numero di segnalazioni qualificate ricevute e il tempo necessario per intervenire, nonché la quantità di contenuti di cui si è impedita la pubblicazione o la ripubblicazione attraverso l'uso di strumenti per la rilevazione automatizzata dei contenuti o di altri strumenti tecnologici.
43. Per consentire il monitoraggio del seguito dato alla presente raccomandazione per quanto concerne i contenuti illegali diversi dai contenuti terroristici, al più tardi sei mesi dopo la data di pubblicazione della stessa gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le pertinenti informazioni che consentano tale monitoraggio.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2018

Per la Commissione
Andrus ANSIP
Vicepresidente

18CE0900



**DECISIONE (UE, Euratom) 2018/335 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI****del 28 febbraio 2018****relativa alla nomina di giudici e avvocati generali della Corte di giustizia**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2018. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024.
- (2) Le candidature dei sigg. Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský e della sig.ra Alexandra Prechal sono state proposte in vista del rinnovo delle loro funzioni di giudice della Corte di giustizia. Le candidature dei sigg. Yves Bot e Maciej Szpunar sono state proposte in vista del rinnovo delle loro funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia. Inoltre, è stata proposta la candidatura della sig.ra Lucia Serena Rossi per il posto di giudice della Corte di giustizia e quella del sig. Giovanni Pitruzzella per il posto di avvocato generale della Corte di giustizia.
- (3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza di tali candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024:

- il sig. Alexander Arabadjiev,
- il sig. Jean-Claude Bonichot,
- il sig. Thomas von Danwitz,
- il sig. Carl Gustav Fernlund,



- il sig. Egils Levits,
- il sig. Constantinos Lycourgos,
- il sig. Jiří Malenovský,
- la sig.ra Alexandra Prechal,
- la sig.ra Lucia Serena Rossi.

Articolo 2

Sono nominati avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024:

- il sig. Yves Bot,
- il sig. Giovanni Pitruzzella,
- il sig. Maciej Szpunar.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Il presidente
D. TZANTCHEV

18CE0901



RETTIFICHE

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2018/303 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di *Reynoutria sachalinensis* in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59 del 1º marzo 2018)

La pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/303 della Commissione è da considerarsi nulla e non avvenuta.

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 34 del 3 maggio 2018)

18CE0902


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-035) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 5 0 7 *

€ 8,00

